Formularium Statuti

Castri Castaneolæ

n Dei Nomine Amen Deus in [illegible]

meum Intende

Iv

Ciuili

Tauola
del Ciuile

	car	cap.
Del guardar le Feste	1	
Dell'elettione del Podestà	c. 2	2
Del Rassegnar le scritture	c. 3	3
Dell'elettione de SS. Priori	c. 3	4
Della Iurisditione delli SS. Priori	c. 4	5
Dell'elettione del Camerlengo	c. 6	6
Dell'elettione de Conseglieri del Conseglio g.nale & sp.ale	c. 7	7
Del Raddunare il Conseglio	c. 8	8
Del offitio del Balio	c. 8	9
Dell'elettione de guardiani	c. 9	10
Dell'elettione de Portinari	c. 9	11
Dell'elettione de Sensali	c. 10	1[illegible]
Dell'elettione del Scendico à defender le cause della Co͠ità	c. 11	13
Dell'elett.e di 4 huoi à reueder le possessioni & beni della Co͠ità	c. 11	14
Dell'elettione di un Camer.o & dui fattori sopra li beni della Chiesa	c. 12	1[illegible]
Del Cirio da farsi alla Chiesa di S. Croce	c. 12	16
Di quelli che terranno in mano le cassete fatte alla Chiesa	c. 12	17
Del libro da farsi de Creditori della Communità	c. 13	1[illegible]
Del Modo, & ordine d'imporre li Datij	c. 14	19
Del Modo, & ordine di rescotere li Datij	c. 15	20
Del Modo & ordine d'imponer le Prestanze	c. 15	2[illegible]
Delli Forastieri che uorranno habitare nel Castel di Cast.a	c. 15	2[illegible]
Che li lauoratori siano forzati pagar li Datij	c. 16	2[illegible]
Delle Poss.ni da non trasferirse à persone n.o sottoposte à Cast.a	c. 16	2[illegible]
Dell'elettione & salario dell'Ambasciatori	c. 17	25

II

Ciuili

Dell'a forma delle lettere di Credenza — car 17. cap. 26
Che li beni della Communità non si possino alienare inutilmente — c. 18 — 27
Che si metta il partito a bossole — c. 18 — 28
Che il Vicario possa esercitare l'offitio di Podestà, & Notario, se però sarà publico — c. 19 — 29
Che chi [illegible] casa appresso al Muro Castellano senza Merli lo faccia Merlare — c. 19 — 30
Che si stimino, & accatastino le Terre che non sonno accatastate, & dell'errori da Correggersi & del salario di quelli che li correggeranno — c. 19 — 31
— c. 20 — 32
Del Modo da conseruar li Priuilegij Ragioni, & Instrumenti della Communità — c. 20 — 33
Dell'esentione delli Artegiani Forastieri — c. 21 — 34
Che Nesuno che non sia allibrato nel Catasto possa hauer offitio — c. 21 — 35
De non proporre suspetto ueruno statuto & non accettare offitio oltre la forma delli Statuti — c. 21 — 36
Delle Citationi da farsi nelle cause Ciuili — c. 22 — 37
Del Modo di procedere contra chi confessa il Debito — c. 23 — 38
Del Modo di procedere quando si domanda si mostri il libello & della speditione & terminatione delle cause Ciuili — c. 25 — 39
Del Modo di procedere contra chi negarà il debito domandatoli in tutto o in parte — c. 25 — 40
Del Modo di procedere contra li Contumaci — c. 25 — 41
Che [illegible] Instrumenti si mandino ad essecutione — c. 27 — 42
Del giuramento da darsi dal Potà & si paghi il salario di ciaschedun precetto — c. 28 — 43
Degl' Instrumenti fatti da 25. anni adietro non si mandino ad essecutione — c. 29 — 44

Ciuili

✗ Delli sequestri da farsi ———— car. 29 cap. 4

/ De non comprarsi da nessun forastiero ragion, ne' attione contra ueruno della Terra ———— ✗ 29 —— 41

Del Mandar ad essecutione le sentenze e lodi nelle cause Ciuili ———— c 30 —— 4

Del forzar li Parenti à compromettere delle lite, & discordie trà loro — c 30 ——

De forzare gl' Arbitri eletti à qualsiuoglia causa à diffinirla trà un Mese ———— c 31 —— 49

Che qualsiuoglia persona farrà sicurtà sia conseruato senza danno — c 31 —— 50

Che alli Rogiti & protocolli si dia piena fede ———— c 32 —— 51

Che il Venditore pigli sopra di se ogni giuditio mosso contra il compratore della cosa uenduta ———— c 32 —— 5

/ Che la donna dotata non possa domandare, ne' succedere' nella robba del dotante' morendo senza Testamento ———— ✗c 32 —— 5

Del Modo di procedere quando alcuno dubitasse che alcun altro hauesse attione ueruna nelli suoi beni ———— c 33 —— 5

Delle scritture' priuate' & che il figliolo di Notario morto possa publicare' gl' Instrumenti del Padre, essendo d.o figliolo Notario — c. 33 —— 55

/ Delle strade, & anditi da concedersi dal Potà per le Terre altrui ✗c 34. —— 5

Delle Ferie delle Vendemmie, & dell' Estate, & altri giorni Feriati — c 35 —— 5

Che li Notarij siano tenuti scriuere' le scritture stese delle quali saranno rogati & del loro salario ———— c 36 —— 58

† Del Modo da osseruarsi quando alcuno domandarà il possesso di alcuna cosa che asserisca spettare à lui ———— c 37 —— 59

Che qualunq. persona patirà danno per alcuna represaglia sia conseruato senza danno ———— c 38 —— 60

/ Della parte' della dote' che peruiene al Marito morendo la Moglie' senza Figlioli ———— ✗c 39 —— 61

Dell' essamine' de Testimonij ———— c 39 —— 62

III v

Del età de putti da approuarsi — car. 39 cap. 63

Che nessuna donna senza patre possa maritarsi senza licenza di dui parenti più prossimi — c X 39 — 64

Che nesuno possa domandare debito alla Communità da cinq. anni adietro — c 40 — 65

De non far alcuna donatione senon con la presenza del Potà o Vic.o — c 40 — 66

Che nesuna persona possa domandare mercede del seruitio fatto, se prima non prouarà di hauer fatto il patto — c 40 — 67

Che la Vendita fatta di cosa stabile, della quale non ne sia pigliato possesso trà dui anni sia nulla, & l'Instrumento fattone si reputi finto, & sia nullo — c 41 — 68

Che le donne non possino far donatione, uendita, o obligo senza licenza del Marito, hauendolo & di dui parenti più pssimi — c X 42 — 69

Che li Minori di quattordici anni non si ammettino per Testimonio nelle cause Ciuili — c 42 — 70

Dell'elettione di quattro huomini a decider le cause Ciuili — c 42 — 71

Della pena di Chi uenderà una cosa a più persone insolido — c 44 — 72

Malefitij

De Malefitij — Car. 44 cap. 1

Qual persone deuono esser ammesse ad accusar nelli Malefitij — c 45 — 2

Del Modo di procedere nelli Malefitij, & del benefitio della pace, & della Confessione, & delle citationi da farsi nelli Malefitij — c 45 — 3

Che il Potà o Vic.o possa mandar bandi fino la quan.tà di x lib — c 47 — 4

Malefitij

Della pena di chi farrà insulto alcuno & di chi li darà aiuto, & fauore	c 47	Cap 5
Della pena di chi sfoderarà, o, ammenarà con arme, & di chi ammenarà d'man uota contra alcuna persona	c 47	6
Delle percosse fatte con l'arme & senza	c 48	7
Del far resistenza al Balio	c 49	8
Della pena di chi farrà homicidio	c 50	9
Del Robar le donne, & dell' Adulterio, Incesto, stupro & fornicattione	c 51	10
Della pena del Furare	c 51	11
Delli huomini che uogliono mandare in perditione il Castello & della pena loro	c 52	12
Delle parole iniuriose e, suoi renfacci	c 52	13
Che nesuna persona turbi alcuno, in alcuna tenuta, o, possess.	c 52	14
Della pena di chi offenderà il Potà, o, altri Offitiali	c 53	15
Della pena di chi offenderà il Patre, & la Matre, o, altri Parenti	c 53	16
Della pena di un forastiero che offenderà alcuno della Terra, o, destretto del Castel di Castagnola	c 54	17.
Delle pene da raddoppiarsi	c 54	18
Che nesuna persona rompa la Pace	c 55	19
Dell' offese fatte per desesa	c 55	20
Della pena di quelli, che malediranno, o, biastemaranno Dio, & li santi	c 55	21
Della pena dell' Vsurari	c 56	22
Della pena di quelli, che cauaranno alcun Termine, o, lo meneranno di propria auttorità	c 56	23
Che nesuna persona contrasti delle Parti Guelfa, & Gibellina	c 57	24
Della pena di quelli che portaranno l' Arme	c 57	25

3

IV

Maleficij

Della p[illegible]i quelli che tiraranno li sassi nelle Case d'altri — Car. 58. cap. 26
Della pe[illegible] chi non prouarà l'Accusi — c 58 — 27
Della pena di quelli, che entraranno, o Vsciranno di Castag.^a per altro luoco che per la Porta — c 59 — 28
Della pena di quelli, che faranno Congreg.^ne o, Adunanza — c 59 — 29
Che si sforzino l' Inimici à far la Pace — c 59 — 30
Della pena di quelli che usciranno di prigione senza licenza — c 59 — 31
Della pena di chi non pagarà q[ue]llo, in che sarà condannato — c 60 — 32
Che le Condennationi da cinq[ue] anni adietro debbano essere esequite dal Potà — c 60 — 33.
Della pena di quelli, che accompagnaranno o, recettaranno Banditi, o, altri Malfattori — c 60 — 34
Del Modo da osseruarsi quando passarà alcuna fratta di gente per il Territorio di Castagnola — c 61 — 35
Delli Furti fatti per forza palesemente — c 61 — 36
Della pena dell' Assassinij — c 62 — 37
Della pena dell' Incendij — c 62 — 38
Delle Condennationi da scriuersi dupplicatamente — c 62 — 39
Che ciascheduna persona debba rappresentarsi inanzi al Potà, & Priori, quando sonarà la Campana à Martello — c 63 — 40
Che le Donne si ammettino per Testimonio da dodici anni in su — c 63 — 41
Della pena del giuramento falso — c 64 — 42
Che non si faccia alcuna fortezza nel Territ.° di Castag.^a — c 64 — 43
Che nesuna persona defenda li beni delli Banditi — c 65 — 44.

Straordinarij

Delli Straordinarij — Car. 65. cap. 1

Della pena di quelli che andaranno di notte doppo il terzo suono della Campana ——— c. 65 — 2

Del Modo, & ordine di renouar le capodecine & della pena di quelli, che recusaranno, & lasciaranno far la guardia ——— c. 66. — 3

Che li huomini di settant'anni, o, più non siano tenuti far la guardia ——— c. 67 — 4

Delle Mesure da aggiustarsi & da sigillarsi, & della pena di quelli che uenderanno il Vino a minuto con le Mesure non sigillate ——— c. 67 — 5

Delli Macellari & loro obligatione, & del modo di uendere la carne a minuto ——— c. 68 — 6

Che quelli che uenderanno il pane, & il Vino a minuto, lo debbano uendere per quel prezzo, che ordinaranno li Priori & Conseg.ri ——— c. 69 — 7

Che le Mesure della Communità si uendino all'Incanto ——— c. 69. — 8

/ Che si accomodino, & mantenghino le fontane della Comm.tà ——— c. 70 — 9

/ Delle Vie & strade del Communo da acconciarsi ——— c. 71 — 10

Che il Potà, o Vicario non possa commandare altro che la guardia fuorche in caso di necessità ——— c. 71 — 11

Delli Fornari ——— c. 72 — 12

Della Moltura da pigliarsi dalli Molinari ——— c. 72. — 13

Che ciascheduna persona metta nel Ceppo della Comm.tà con le proprie mano in presenza di Vn Testim.o la pena che ha da pagare ——— c. 72 — 14

Che le scritture debbano copiarsi dal Potà o, altro offiale ——— c. 73 — 15

Della pena di chi cauasse alcun Vcello delle Rete altrui ——— c. 73 — 16

Della pena di quelli che piangeranno drieto al Morto per la strada ad alta Voce ——— c. 73 — 17

Che qualunq. ammazzarà lupi habbia trenta soldi per lupo dalla Communità ——— c. 73 — 18

V

...traordinary

Che nesuna persona impedisca il Corso dell Acque — car. 73. cap 19

Che a cian... nō sia lecito trascinar legna per edifitij per le possessioni d'altri — c. 74 — 20

Che non si faccino Archi, ne Volte ne Profelli sopra le strade della Communità — c. 74. — 21

Che non si faccino scale di sasso inanzi à casa, maggiore di tre scalini — c. 74 — 22

Del salario & pagamento delle Tessetrici — c. 75 — 23

Delle Chioneche da Armurarsi — c. 75 — 24

Che nesuna persona magni col Potà, & cosi per il contrario — c. 75 — 25

Di quelle persone che uolessero fare alcuna Cisterna — c. 75 — 26

Che il Potà ò Vicario non si approssimi alla Cisterna quando le donne cauano l' Acqua — c. 76 — 27

Che li Statuti contro la libertà della Chiesa siano cassi — c. 76 — 28

Delle scritture da scriuersi stese dal Potà, o Vicario — c. 76 — 29

Che il Potà non possa esser refermato — c. 76 — 30

Di quelli che non faranno la guardia, & altre fattioni reali & personali — c. 76. — 31

Che nesuna persona faccia pascere Bestie nelle Carbonare — c. 76. — 32

Che l'offitio del Potà duri sei Mesi solamente — c. 77 — 33

Delli Molinari da olio — c. 77 — 34

Che nesuno faccia alcun Biancatello fuor delle Mura Castell.e — c. 77. — 35

Delli Pesi de Fiorini & altre Monete da pesarsi — c. 77. — 36

Che ciascheduno accatastato da cento lib: in su' debba hauere un staro d' Horto — c. 78 — 37

Che nessuna persona faccia impedimento alcuno auanti la casa d'altri — c. 78 — 38

Che non si debba lauorare appresso le Fonti — c. 78. — 39

Dannidati.

Dannidati

De danni si daranno con Bestie & personalm.te ——— car. 79 cap. 1
Della pena di chi non terrà il Cane legato ——— c. 79 — 2
Delle siepe & Arbori da esser tagliati ——— c. 79 — 3
Della pena di chi entrasse in Vigne altrui ——— c. 80 — 4
Della pena di quelli, che arricassero Agresta, o Vua — c. 81 — 5
Della pena di chi desse danno in Pasteno ——— c. 81 — 6
Della pena di chi tagliasse Pergole o Arbori d'esse ——— c. 82 — 7
Della pena di chi hauesse Vue appese auanti Vendemiar c. 82 — 8
Della pena di chi desse danno in Mieta, o Barcone di niuna generatione di Biade ——— c. 82 — 9
Della pena di chi tenesse Cane ——— c. 83 — 10
Della pena di chi cogliesse Faue fresche, & simil frutti — c. 83 — 11
Di quelli che dessero danno nell'oliue ——— c. 83 — 12
Di quelli dessero danno in Piantoni ——— c. 84 — 13
Della pena di chi cogliesse frutti altrui ——— c. 84 — 14
Della pena di chi entrasse in Horto d'altri Murato, o chiuso c. 85 — 15
Della pena di chi darà danno all'Api ——— c. 85 — 16
Della pena di chi darà danno con Pulli, o simili ——— c. 85 — 17
Della pena delle Bestie dessero danno in grano ——— c. 85 — 18
Della pena di chi desse danno in zasserme c. 86 — 19
Della pena di chi tagliasse, cauasse, o strampollasse Arbore domestico ——— c. 86 — 20
Della pena di chi desse dan̄o in olmi, essistenti in posson.i lauor.ue — c. 86 — 21

VI

Danni dati.

Della pena di chi darà danno in selue, o luochi inculti nelli Modi sopradetti —— c. 86 —— 22

Della pena di chi guastasse sepe ò lacciata —— c. 86 —— 23

Della pena di chi togliesse paglia d'altri —— c. 87 —— 24

Della pena di chi darà danno in herba di Prato, ad altre possessioni —— c. 87 —— 25

Della pena di chi togliesse Canne d'altri —— c. 87 —— 26

Della pena di chi desse danno in Poponi, o altri simili —— c. 87 —— 27

Del Guardar Le Feste

Cap. 1.

Stabiliamo et ordiniamo che noi statuarij del Commune del Castello
di Castagnola, e tutti gl'altri, et singoli huomini, e la parte di
d.tto Castello, cinghino, con vertua protettione, e defensione, che
siano guardati l'infrascritti giorni da qualsivoglia essercitio di
lavorare manualmente. Però vogliamo primieramente
che siano guardati da tutti li huomini, et persone incoli, et
habitanti in d.o Castello di Castagnola, e suo distretto tutti
li giorni di festa della Gloriosa matre Vergine Maria in
tutto l'anno. Il Giorno di S. Gio: Batta del mese di
Giugno. Il Giorno di S. Gio: Aplo, et evangelista
del mese di Decembre. Il Giorno di S. Michaele
Archangelo del mese di Maggio. Il Giorno della
festa delli SS.ti Pietro, et Paolo Apostoli, e di tutti
li altri Apostoli, et evangelisti. Il Giorno del Beato
Felice del mese d'ottobre. La festa di santo Biaso
e La festa delle SS.te Chatherina, e Margherita
Vergine. La festa di S.ta Lucia. Il Giorno della
Natività del Sig.r N.ro Giesu Xpo con tre altri gior-
ni seguenti. La festa di S. Silvestro Papa.
Il Primo giorno di Gennaro, nel qual si celebra
la Circumcisione del Sig.re. La festa della Epifania.
La festa di S. Maria Madalena. La festa di
Pasqua Rosata con doi altri giorni seguenti.

La festa di Pasqua della Resurrettione del Sig.re con doi altri giorni sequenti. La festa della Ascentione del Sig.re La festa di S.ta Croce del mese di Maggio L'off.o del Corpo di Xpo. La festa di San Lorenzo Martire. La festa di omnia santi. La festa di S. Martino. Tutti li Venerdi di Marzo. Il Giorno delli Undici di Maggio a Reuerenza, e perpetua Memoria di quei miracoli che apparsero della Gloriosa Vergine Maria di Jano. Li quali giorni di festa sopradetti Vogliamo, e Commandamo, che siano guardati, e Celebrati da tutti li huomini del sudetto Castello di Castagnola, et habitanti in esso, e suo Territ.o e che si astenghino da qualsivoglia sorte di Lauorare manualmente, e di Campo si come è detto di sopra. E Quello che contrafarà ne predetti giorni ouero in qualsivoglia giorno di essi, sia punito in cinque soldi di denari. Nondimeno sia lecito à qualsivoglia delle sudette persone, in qualsivoglia delli sud.i giorni, eccetto di Dom.ca et della Beata Vergine Maria, e della Natiuita del Sig.re e della Pasqua di Resurrett.e, e dell'Ascent.e del Corpo di Xpo, solamente, trascinare le legna con li boui per edifitio fuor della Giurisdit.e del sud.o Castello di Castagnola. Et nel tempo delle meditura, e uendemmie sia anco lecito di portare, e far portare biade, e mosto, come anche l'herba, e la paglia, et sia lecito ancora andare al

Molino

Molino, e delli portaino la farina a casa.

Cap. 2 Della Elett.e del S.r Podest

Perchè il statuire, e far le leggi poco giovaria, se non c'
fosse chi le osservasse, overo chi le facesse osservare.
Però stabilimo, et ordinamo, che da qui inanzi sia, e ci
debba essere nel pred.o Castello di Castagnola uno al quale
sia attribuito il titolo di Podestà, il quale habbia libera
amplissima auttorità, e Giurisditt.e e balia di giudi-
care nel pred.o Castello, e suo Territ.o e distretto secon-
do la forma delli statuti et Ragioni commune
del soprad.o Castello nelle Civili, e Criminali cause, nelli Danni
dati, et nelli straordinarij et in tutte le altre cose concer-
nenti, e spettanti all'offitio del Podestà secondo la
forma delli pred.i statuti. La quale elettione del
Podestà si faccia, e debba farsi di sei mesi in sei mesi
dalli SS.ri Priori, e speciale, e generale Consiglio di d.o
Castello, adunato al suono della Campana si come
è solito, qual elett.e si metta al partito nel d.o
Consiglio, et ha ottenere al meno per due parti di d.o
Consiglio altrimente detta elettione sia nulla, et
invalida ne tenga. Ottenuta, e fatta d.a elett.e
come di sopra si debba scrivere da un Notario da
deputarsi per li istessi SS.ri Priori secondo la forma
annotata qui dentro. Et al Podestà come di sopra

detti con li infratti Cap.li, deba mandarsi e di-
stinarsi per parte del d.o Commune un Nuntio
da deputarsi specialmente à quest'atto per
li Priori signori. Della la forma della d.a
elettione vogliamo, dechiariamo, e commandiamo che sia
in questo modo cioè Che il Podestà che così sarà
stato eletto, sia tenuto, et obligato conferirsi personalmente
all'officio predetto in quel giorno che sarà stata fatta
detta elettione. Deba ancora detto Podestà così
eletto, in tutti li giorni di ragione, et hore congrue sedere al
banco della ragione delle cause Civili, et Criminali esistente
nel Palazzo del detto Commune, appresso li suoi confini, a ren-
dere ragione, et administrare la Giustitia à qualsivoglia per-
sona che la domandarà. Item sia tenuto, et obligato
con ogni suo potere perpetuamente mantenere, e difendere
tutte le raggioni privilegij, et Immunità della detta Comm.tà
alle Vedove, agl' orfani, alli pupilli, et anche alli persone
Ecclesiastiche, et a quelli, che amministrano li beni di Chiesa
Hospitali, e fraternità, et altre miserabili persone, et farli
ragion summaria, et favorabile, senza strepito et figura
di Giuditio, messa da banda qualsivoglia solennità di Ra-
gione, et d.o statuti, come ancora alli forastieri, ogni
volta che in luochi dove essi habitano si osservi
questo statuto. Item sia tenuto et obligato honorare
difendere e ~~governare~~ reggere tutti li Priori che saranno pro tempore.
Item deba mantenere reggere, e conservare la predetta
Provincia e Commune sotto l'obbedienza e fidelità, e devotione
della

della sacrosanta Chiesa Apostolica Romana, et del. santmo S. Sig-
nro N. Papa e delli suoi successori, et il salario
del detto Podestà, e suo Vicario vogliamo che sia delli
detti sei mesi dodeci fiorini, et non possa domandare
altro per salario al detto Commune per li detti sei mesi.
E tutti li altri, e singuli statuti contenuti nel pres.
Volume deba il pto Podestà osservarli, e farli inuio-
labilmte osservare con el dovuto di giuramento.
E finito che haverà il tempo della sua condotta
di Podestà, deba stare al sindicato nel d. Castello
tre giorni, innanzi delli sindicatori da eleggersi per li
sudetti Priori, et special Consiglio, et tale elettione deba
farsi, e si faccia nel principio dell'ultimo mese, doppo
il quale habi da vacare l'offitio, et l'elettione fatta
come di sopra tenga, et habbia piennissima fermezza.
Aggiongendoci ancora, che vogliamo che in nessun modo
possa d. Podestà esser assoluto di sindicato nel tempo
del suo governo, et chi lo proporrà in consiglio tra detto
tempo deba pagare ognivolta cinq. libre, et il consul-
tante la metà.

Cap. 3. ## Del Rassegnare le Scritture

Item stabilimo, et ordinamo, che il Podestà per il tempo
che sarà, sia tenuto, et obligato consegnare tre giorni
avanti che esca dell'offitio tutti libri, et scritture

che haverà fatti et ordinati nel suo offitio, et altri libri e scritture si li haverà hauti dal detto Commune, al Archivio della Communità predetta, et detti libri, e scritture insieme ligarli, e sigillarli col sigillo della predetta Communità, et Podestà sudetto, et non si dissigilli, in tanto che non siano in mano delli Sindici da eleggersi dalla d.a Communità a sendicare il Podestà pred.o

Cap. 4. Del elett.e de SS.ri Priori &c.

Item stabilimo, et ordinamo, che si debba eleggere, e renovare l'offitio del Priorato, dalli presenti SS.ri Priori et dal Conseglio generale ouero dalla maggior parte di esso In questo modo cioè Che li SS.ri Priori, et Conseglio predetti elegghino, et siano tenuti et obligati eleggere dui huomini buoni, et legali del detto Castello, li quali huomini habbino pieno amplo e libero arbitrio, potestà et auttorità del presente statuto, fare creare ordinare e renovare l'offitio de Priorato per quel tempo che parerà, et piacerà alli sudetti huomini, Dandoli però prima il giuramento per il Podestà, che sarà in quel tempo facendoli toccare corporalmente le s.te Scritture di eleggere huomini buoni discreti, et legali, et idonei, et far scrivere li nomi loro per il Podestà sudetto, cioè di quattro Priori, et un Camerlengo ogni doi anni et detta scrittura si serri in una pallotta di cera

la

la qual pallotta si metta nel Ceppo della Communità
serrato con doi Chiave, delle quali una ne debba tenere
il Camerlingo della d.a Comm.tà et l'altra uno de SS.ri Priori pro t.e
per il tempo che saranno, et che li SS.ri Priori insie-
me col Conseglio speciale debbano andare al Ceppo sopradetto
et aperto dalli sud.i che tengono le Chiave, siano tenuti
et obligati far cavare una pallotta per le mano di un
putto nel fine del loro offitio. la qual pallotta debba
aprirla il Podestà, et leggere li nomi di quelli che vi saranno in-
clusi, et quelli debbano essere et siano li Priori, et Camerlingo.
et il loro offitio duri per sei mesi continui, et finito d.o
tempo delli sei mesi, cioè quattro giorni avanti il fine
debba esser rinovato secondo la forma detta di sopra
sin tanto che durerà detta Borsola. Et dopo finita
detta Borsa, si debba renovare nel medesimo modo
et forma. Aggiongendo a questo Capitolo che accadendo
che qualcheuno delli Imbossolati fosse morto. Che li sop.ti
quattro Imbossolatori siano tenuti, et obligati eleggere
un altro, o altri in loco del morto, o morti. Item
accadendo, che qualcheuno, o più delli detti cavati
siano lontani dal Castello di Castagnola in modo
che non tornino fra dieci giorni, cominciando dal
giorno della sudetta estratt.e. Vogliamo che
li Imbossolatori sopradetti debbano eleggere un altro,
o altri in loco di quelli nel modo et forma detta

di sopra, et fatto questo si serri il sopradetto Ceppo dalli ss.ri che haueranno le Chiaue al luoco predetto, e lì si reponga et custodisca come di sopra.

Cap. 5.

Della Giurisd.e delli SS.ri Priori.

Item statuimo, et ordinamo, che li predetti ss.ri Priori per il tempo che saranno, accio non transgredischino in essercitare detto loro offitio, siano tenuti, et obligati pigliare il giuramento da darseli dal Podestà, che sarà in quel tempo, toccate corporalmente le sacrosante scritture de bene, et legalmente essercitare sotto buona fede l'offitio del Priorato, ad honore, stato, essaltatione della sacrosanta Chiesa Romana, et del sant.mo sig.a Nostro N. diuina prouidentia PP. N., et de suoi successori, et à buono, et pacifico stato, pace, et perpetua Vnione della Comm.tà et huomini del pred.o Castello di Costag.o. Item che non permettino durante do. loro offitio, che il denaro della Comm.tà sopradetta si spenda senon per euidente vtilità, e necessità, et bene del predetto Commune. Nondimeno vogliamo che li pred.i ss.ri Priori habbino libera auttorità per vigore del presente statuto pagare, del denaro et hauere della d.a Comm.tà senza nemmen altro huomo, o, consiglieri, o, sua requisitione sino la quantità di Vinti soldi, in euidente bene, et utilità del Comm.e pred.o

pred.° et il Camerlengo che sarà in quel tempo debba sino
la quantità sop.ta pagare ad instantia delli sud.ti;
talmente che li commandamenti di pagare dette quantità
non passino la somma di dieci lire per qualsivoglia
Priorato. Di più vogliamo che li detti Priori siano
tenuti, et obligati eleggere quattro consiglieri cioè uno
per ciascheduno Priore, et quelli quattro così eletti siano
e debbano essere del consiglio speciale, et duri il loro
offitio per sei mesi, sì come apertamente si dimostrarà
nel presente statuto à suo luogo. Item detti S.ri
Priori assieme col Consiglio speciale predetto, ha-
uere il primo, e tutti li altri proposti che occorrono
ne' Consigli che si faranno nel tempo del loro off.o
fuorchè li proposti cauati dalla forma del pres.te
statuto come vogliamo. Item ci aggiungemo che
li detti S.ri Priori habbino auttorità, e possino
mettere al partito tutte le proposte, e detti di qual-
sivoglia che arrengarà nel Consiglio G.le secondo che
saranno d'accordo, eccetto però se quella proposta o
detto fosse contra la forma del statuto, perchè nulla
volunta delli statuti già sopradi. Et detti S.ri Priori
siano tenuti, et obligati in quel giorno nel quale que-
caranno farsi uenire auanti tutti quelli che tengono
le Chiaue delle porte del Castello sud.to con le dette Chiaue, et
farseli dare, et cauarne che li hauerranno, le assegnino

consegnino, e diano a quelli tutti, o altri secondo che di SS.ri Priori li conveniranno. Item detti SS.ri Priori habbino arbitrio, et podestà di fare uno, o più fattori, che faccino et amministrino li fatti della Communità, et particularmente le Possessioni e terre lavorative, et sodive dell'istesso Commune, et questo tante volte quante parerà alli detti SS.ri Priori necessario, et opportuno per utilità del detto Commune, et che similmente possino detti SS.ri Priori eleggere un fattore, e Camerlengo quali habbino a mantenere, e conservare li beni della Chiesa di Santa Maria et S.ta Croce di Castag.a et tutte le cose sop.te contenute nel pres.te cap.o et altre cose spettanti, et pertinenti al d.to loro off.o quali in altro cap.o del pres.te volume si trovaranno inserte siano tenuti et obligati osservarle con giuramento. Item stabilimo, et ordinamo che li SS.ri Priori, che a quel tempo saranno dentro nel Castel di Castag.a tutti li giorni di Domenica, et altri giorni solenni, e di festa, cioè il Natale la Pasqua di Resurrett.e l'Ascentione, il Corpo di Christo, il Giorno di S.ta Croce, et tutti li giorni della Madonna, debano la mattina a buon hora radunarsi et congregarsi in Palazzo della Comm.ta et assieme col Podestà andare alla Chiesa, et ivi stare sin tanto che sarà detta la messa, et poi tornarsene in Palazzo assieme col d.o Podestà, et quello che contrafarà paghi in nome di pena due soldi e mezzo.

Item

Cap. 6. **Dell'elett.e del Cammer.o**

Item stabilimo, et ordinamo ch' detti quattro Imborsolatori et
conduttori dell'offitio p. di Priorato, come si è detto nel
precedente Cap.o habino, et debbano havere l'auttorità fa-
coltà, et libero arbitrio per vigore del pnte statuto di eleg-
gere, et Imborsare per quel tempo ch' s'imborsarano i SS.
Priori come si è detto nel precedente Cap.lo, un huomo da
bene et idoneo all'offitio di Camerlingo com. di d.o Castello, il
quale detto ch' con sarà, e da d.i SS. Priori lo haveno seri-
vere nel breve predetto, e [illegible] li si converli, et cavati con li
detti SS.ri Priori, cioè uno per ciascun secondo la forma
detta di sopra dell'elettione et cavamento de' SS. Priori,
et similm.te osservato, et l'offitio di d.o Camerlengo duri,
et habbia a durare sei mesi et finito detto tempo si facci
cavare di nuovo come anche li SS. Priori nuovi. E detto
Camerlengo, ch' con sarà stato cavato prima ch' haverà
l'offitio di Camerlengato sia tenuto, et obligato in quel
giorno istesso comparire avanti al S. Podestà, et toccando
corporalmente le SS. Scritture giurare ad. S.ta Croce evangelica
di fare et esercitare d.o off.o di Camerlengo bene, et lealm.te
et senza fraude, messa da banda qualsivoglia sorte di prece,
premio, et gratia di qualsivoglia persona. Di più statuiam.o
et ordiniamo, che d.o Camerlengo habbi a dare l'idonea sicurtà
avanti che entri nel d.o off.o acciò finito il tempo habbia da

rendali li conti di tutta la sua amministrat.e nel
tempo del suo sindicato. Et che d.o Camerlengo sia
tenuto et obligato, far scrivere et annotare tutti e sin-
goli denari et altre entrate della d.a Comm.tà che sarrano
venute nelle man sue in tutto il tempo che durerà d.o suo off.o
et d.i denari et entrate sia tenuto et obligato farli scrivere
in quel giorno che li riscuote, o vero il giorno seguente alla
pena di dieci soldi per ciaschedunna volta che mancara
et ci sarrà negligente in farli scrivere, et similmente faccia
scrivere et particularmente et distintamente faccia notare,
tutte et singule spese et uscite che si farranno, et occorre-
ranno farsi dal Comm.e predetto nel tempo del suo off.o
Item che d.o Camerlengo non possa, ne debbia pagare niente
senza deliberatione da farsi dalli SS.ri Priori, et special conseglio,
delli denari, et havere di d.a Comm.tà pervenuto in man sua
et se pagarà cosa veruna delli d.i denari et haveri senza
la p.ta deliberatione, tutto quello che haverrà pagato
et dato s'intenda che l'habbi dato et pagato del suo prop.o
Stabilendo et determinando ancora, che il Camerlengo
sop.to sia tenuto et obligato, alla pena di venti soldi
far leggere tutte et singule entrate, et uscite venute nelli
sue mani, alla fine del suo off.o, nel Conseglio generale
e carnevale quante farrà di bisogno et sarrà stato richiesto
alla pena sop.ta — Di più ordinamo che d.o Camerlengo
debba essere et sia presente a tutti et singuli arengamenti

et

et consigli da farsi in d.to Commune, alla pena sopradetta
per ciascheduna volta da farsi pagare subito dal
Podestà, si farà altrimente. Et nel principio del
consiglio, ò arengamento avanti che si proponga cosa
alcuna si proveda che il Podestà, o Vicario, ò li Priori
non propongano cosa alcuna contro la forma del presente
statuto, et che nessun consigliero arenghi, ò consigli sopra
tale propositione fatta contra la forma del presente statuto
alla pena contenuta nel presente statuto, quale dice che
simil cose non sia lecito proporle, ne arengarle.

Item. Che finito il tempo di d.to Camerlengato d.o Camerlengo
fra tre giorni doppo che haverà dismesso l'offitio sop.to
sia tenuto, et obligato haver assegnato, et dati li conti della
sua amministratione, à quelli, li quali saranno ordinati
dalli S.ri Priori che in quel tempo saranno, et se sarà
negligente in rendere i conti della d.a sua amministrat.e
paghi in nome di pena venti soldi, et che detti da
deputarsi à rivedere d.i conti come di sopra, habbino
d'havere dalla Comm.tà per loro salario sei soldi per uno, et
il loro notario soldi cinque.

Cap. 7. Dell' elett.e de Conseg.ri del Conseg.o Generale, e Spetiale

Item stabilimo, et ordinamo, che li S.ri Priori del Castel di Sasag.o
per il tempo che saranno, siano tenuti, et obligati in
quel giorno che saranno cavati di Priori congregarsi

eleggere il Conseglio speciale cioè un huomo dabbene per ciascheduno del d.to Castello di Castag.no et eletti che saranno desi-
siano et aduano ... all'offitio sopradetto del Conseglio speciale et il tempo di d.o offitio et d.o Conseglio speciale habbia da durare sei mesi continui et finito d.o offitio, in questa forma sopradetta debba osservarsi nella sua elettione, et che nessuno che sarà stato delli sop.ti per ciascheduno delli altri sei mesi immediatamente seguenti all'istesso offitio, nominato, eletto et deputato, et se si farà altrimente detta elettione nominat.e et deputat.e d.o non vaglia ne tenga et non sia di momento alcuno. Item li pred.i Consiglieri del sopradetto Conseglio spec.le habbino arbitrio di eleggere li Guardarij, Custodi o Guard.i cioè uno per ciascheduno di loro li quali Guardari Custodi o Guardiani habbino a denuntiare li dannidati et malefitij che si faranno nel Castello et territorio di Castag.no. Item li Consiglieri pred.i del Conseglio speciale insieme con li ss.ri Priori habbino arbitrio di eleggere, et nominare li balij et banditori, ogni volta che, et quante volte li farà di bisogno, et statuirli, et ordinarli il salario che li parerà, et piacerà. Siano tenuti ancora li sop.ti Consiglieri tanto del Conseglio generale, quanto del Conseglio speciale tra tre giorni doppo che saranno stati eletti giurare alli santi Evangelij di essercitare bene et fedelmente d.o offitio. Et che il Podestà, overo Vicario sia tenuto et obligato farglielo nuntiare per il balio, et fargli convenire

et

et darli il Giuramento nel modo detto di sopra alla pena
di venti soldi.

Cap. 8. Del Raddunare il Conseg.o

Li Sig.ri Priori debbano alla pena di cinq. soldi per ciascheduna
volta, et per ciascheduno di loro, venire, et rappresentarsi avanti
al S.r Podestà quando sonarà al Consiglio la Campana grossa
della detta Comm.tà la seconda volta. Et tutti li altri del
Consiglio al quale sonarà la d.a Campana, debbano venire al
Consiglio sonato il terzo tocco della d.a Campana alla
pena sopradetta da farsili pagare, et venire, et stare in Con-
seglio, salvo che quelli che vengono avanti che si faccia d.a
repulsitione del Consiglio, paghi solo dieci denari, et non più
et meno fino à sei, secondo che parerà al Rettore
salvo che quelli che haveranno giusta causa non siano
tenuti alla pena, et quello che ~~sia detta~~ giusta causa
stia à discretione del Podestà, et che il Consiglio pred.o
si debba raddunare, et congregare à commandamento del
Podestà, et Priori, et se si facesse altrimente non si possa fare
cosa alcuna nel detto consiglio, ne fare alcuna deliberatione
et reformatione, o risolvere cosa alcuna, ne tenga, ne vaglia

Cap. 9. Del offitio del Balio

Item stabilimo, et ordinamo, che li Vandeconi, overo Balij del Cast.o
di Castag.o debbano esser eletti dalli SS.ri Priori et Consiglieri del
Consiglio speciale, et Generale, et à quello che sarà stato eletto

gli ordinarij, et durante il salario delli sopradetti Sig.ri Priori
et Consiglieri, secondo la forma detta di sopra sotto la titolo
Rubrica della elettione de Consiglieri di Consiglio
Generale et speciale, come quello che sarà stato eletto
habbia da l'ordina et detto essere bandiere ancora
et possa sia tenuto et obligato essercitare l'uno, e l'altro officio
Bandiere in quel tempo nel quale sarà stato eletto sia
obligato appresentarsi personalmente avanti al Podestà
et giurare, toccando le sacre scritture di essercitare d.o
officio bene, et realmente, et obedire a tutte le cose che li
commandarà, et far le citationi, et quelli poi referirli al
Podestà tra due giorni, et bandire da parte et ad instantia
del S.r Podestà, et di qualsivogl'altra particulare, che vorrà
far bannire cosa alcuna per sue cause proprie, et habbia
per qualsivoglia bando, et ogni volta che bandirà sei denari,
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ pigliar le tenute, et avanti di consiglieri, o vero
al Camerlengo della Comm.tà consegnarli li pegni che farà, et ve-
derli, et salvarli, et possa havere per qualsivoglia pegno
fatto ad instantia di qualsivoglia persona, quattro denari
per qualsivoglia pegno, et citationi, o, dationi di tenuta
et altro secondo che è annotato qui dentro. Cioè che per
qualsivoglia ~~et~~ citatione o [illegible] Ambasciata, che farà
il sop.to Balio a petitione di qualsivoglia persona, possa
haver da quelle persone, ad instantia de quali haverà fatta
la citatione, o Ambasciata sei denari solamente, se sarà nel
Castello. Ma se sarà forastiero pigli a petitione di qual-
sivoglia denari sei. In qualsivoglia villa di distretto del

Castello

Castello di Castang.no pigli per ciascheduna citatione,
et per qualsivoglia huomo citato se sarà della Terra
denari tre, se sarà forestiere pigli dodici denari. Ma quando
Il Balio sopradetto andarà à mettere in possesso, ò vero à far
pegno ad alcuna persona nel Castello, pigli ogni volta quattro
denari, et il medesimo à sequestrare. Et se andarà
fuor del Castello à sequestrare, ò mettere in possesso habbi
dodici denari, et il Vicario, ò Podestà deua hauere,
per qualsivoglia persona, che pigliarà possesso, et per ogni
possesso nel Castel di Castag.a soldi dui, Ma se sarà nel
distretto deua hauere cinq. soldi di denari.

Dell'elett.e de Guardianj

Cap. 10. Item stabilimo, et ordinamo che Il Podestà, ò Vicario, per
quel tempo che sarà sia tenuto, et obligato trà otto giorni
doppo che hauerà giurato d.o suo off.o fare eleggere dalli
Priori un Gualdaro, ò vero Castodi, per ciascheduno di loro
quali Gualdarij, ouero Castodi d.i di sopra siano tenuti, et
obligati denunciare al Podestà, ò Vicario tutti e singuli
danni, dati, e malefitij che si faranno in detto Castello e suo terr.o
da qualsivoglia persona, come ancora li biastemiatori di
Dio, et della sua Gloriosa Madre Vergine Maria, e di qual-
sivoglia altro Santo, et Santa, et tutti quelli che giurarano
il Corpo al Sangue, et simili giuramenti faranno, con an-
cora tutti quelli, che non guardaranno le feste da guardarsi per la

forma soprascritta nel pnte statuto del Guardar le feste, et tutti li altri et simili statuti che si faranno, et commetteranno nel lo detto sopradetto et suo territorio, da qualsiua persona. Li quali Custodi et Gualdarij debbano essere al meno di età di anni venti, et siano tenuti, et obligati giurare o sopra li Evang.ii toccando corporalmente le ss. scritture di accusare, et denuntiare tutti quelli che troueranno à dar danno, et tutti quelli che faranno alcuno delitto, et detti delinquenti siano obligati denuntiarli in quel giorno, o nel seguente doppo che sarà stato commesso il delitto, et li danni dati tra otto giorni doppo che saranno uenuti in notitia loro, et il Podestà sia tenuto procedere in detta denuntia contra detti denuntiati, li nomi delli detti Gualdarij ouero Custodi siano tenuti secreti, et se saranno negligenti in denuntiare detti delinquenti frà detto tempo paghino per pena cinque soldi, et alla relatione delli sopradetti si creda sino la quantità di cinque soldi nelli Danni dati, et essendoci un testimonio gli si dia piena fede sino à qualsiuoglia somma, Sola ne' Maleficij si stia alla loro relatione sino la somma, et quantità di quaranta soldi, et facendone relatione con doi testimonij si possa uenire alla condennatione del delinquente ~~sino~~ et à qualsiuoglia quantità.

Dell'elett.e de' Portinarj

Cap. 11. Item stabiliscono et ordinano che li ss.ri Priori per quel tempo che saranno

saranno tanto tenuti, et obligati ogni tre giorni doppo che saranno cauati, cioè in quel giorno, nel quale giurarano l'offitio farsi venire inanzi tutti quelli che tengono le Chiaue delle porte del Castel di Castag.no et farsi portare, et dare le Chiaue delle sudette porte, et quelle rendarle à quelli stessi ouero, à quelli che habitaranno appresso dette porte, come li parerà, et à quelli dare il Giuramento di osseruare le pre così fidelmente, ogni uolta che d.i che teranno le Chiaue sopradette habino, et ponedino beni fino la quantità di cento libre; et che il sud.o Portinaro delle d.e porte sia tenuto, et obligato serrare d.e porte la sera in quell'hora che sonarà la Campana della Chiesa di S.ta Croce del Castel.o di Castag.no all'Auemaria, et non la deba aprire di notte à nemino senza licenza del S.r Podestà alla pena di cento ~~libre~~ soldi ogni uolta che contrafarrà, sin tanto che non sonarà la sud.a Campana all'Auemaria del Giorno. Et quello, al quale sarà stata consegnata d.a Chiaue dal Podestà, o Vicario, non possa, ne deba aprire d.a porta di notte à alcun forastiero senza espressa licenza del S.r Podestà, o Vicario, et Priori, et quello che contrafarà incorra nella pena di cento soldi per ciasched.o che aprirà d.e porte.

Cap. 12 Dell'elettione de Sensali

Item stabilimo, et ordinamo, che il Podestà, o Vicario sia tenuto, et obligato fare eleggere tra otto giorni doppo che haueranno principiato il suo off.o dalli Consiglieri del Consiglio speciale

del Consig.o Castel di Castagnola doi huomini da bene, li quali eletti, che così saranno siano Viarij, et sensali, quali siano tenuti et obligati giurare ad S.ta Dei Euang.a toccando corporalm.te le S.S.te Scritture avanti al S.r Podestà di d.o Castello di fare, et essercitare bene, et realmente sotto buona fede secondo la forma del presente Capitolo d.o loro officio di Viarij, et Sensali, In questo modo cioè che li Viarij, et sensali sopradetti et ciaschedun di loro sempre, et ogni uolta che saranno rechiesti da qualsivoglia persona che confini con le stradi communi, o vicinali alla pena di dieci soldi per ciascheduno di loro, et per ciascheduna uolta; fare accomodare tutte le stradi et vie di tutto il Territorio di d.o Castel di Castag.a da quelli che confinaranno alle stradi sop.te alle spese delli sopradetti Confinanti alli quali sarà utile detta tal strada, li quali Confinanti et ciaschedun di loro sia tenuto, et obligato obedire alli detti Sensali, et Viarij in tutte le cose che li commandaranno alla pena di cinq. soldi per ciasched. et per ciascheda uolta, da farsili pagare dal Podestà subbito, Li quali Viarij, et sensali ancora siano tenuti, et obligati alla pena di dieci soldi per uolta che saranno negligenti, da farsili pagare Nub.o à requisitione di qualsivoglia persona di d.o Castello, come è detto andare, et terminare nelle terre, et stradi, delle quali sarà nata discordia alcuna di qualsivoglia Senata, et dette parti accordarli, et alle dette senate, e termini chiamarci li vicini et testimonij, che uorranno, et li parerà per ritrouar la Verità alli quali Sensali, ~~et consiglieri~~ detti testimonij, et consiglieri che haueranno chiamati, et fatti chiamare di obedire alle cose

pred. alla pena di cinque soldi per ciascheduno, da farsli pagare dal s.r Podistà subito. Li quali Stimatori sopradetti et Sensali in mandare ad essecutione tutte le cose sopradette habbino pieno, et libero arbitrio, e Giurisd.e per auttorità del presente Statuto fare le pred. terminationi. Et ogni volta che metteranno alcun termino ci debano mettere con il detto termine un ramo di sambuco. Et Il Podistà o Vicario di d.o Castello sia tenuto con giuram.to fare osservare quel tanto, che sarà stato fatto dalli detti Sensali, e Stimatori. Siano tenuti ancora li sopradetti Stimatori, et Sensali sotto la pena sopradetta andare à stimare li danni dati nelli beni, et possessioni delli huomini del d.o Castello sempre, et ogni volta che saranno richiesti. Le quali terminationi detti Stimatori, et Sensali possino farle li giorni di festa, et ogn'altro giorno, et ciascheduno di loro habbino per loro salario per qualsivoglia pezzo di terra et senata dui soldi per tutte due le parti. Ma per qualsivoglia stima di danno, da quello che haverà patito il danno, et quello che haverà fatto danno dui soldi tra tutti doi.

Cap. 13.

Dell'elett.e del Scendico à defendere le Cause della Comm.tà

Item Stabilimo, et ordinamo che il Podistà o Vicario del Castello di Casteg.o sia tenuto, et obligato con giuramento fare eleggere in Conseglio speciale un huomo da bene, et sufficiente à far lo Scendico, per defensione della d.a Comm.tà il quale difenda, et deba difendere tutte le lite, et cause mosse, et da moversi per l'avvenire

nella pred.a Comm.tà et le sententie, o, condennationi, dalli quali si fusse qualsivoglia persona appellato, et tutti, et singuli processi, et liti mosse, et da mouersi per l'auuenire nel Comm.e predetto nella Corte generale, o, speciale, et qualsivogli altra Corte, et ogni uolta che sarà bisogno trouarsi presente personalmente et difendere d.a Communità di Castag.o da qualsivoglia persona con ogni suo potere, et sia tenuto et obligato di essercitare d.o suo off.o bene et legalmente senza fraude alcuna, con quella prouisione, et salario che parerà conueniente al d.o Conseglio. et che il Sindico sop.to sia tenuto, et obligato promettere, et giurare di essercitare bene d.o suo offitio senza fraude alcuna et commettendo alcuna fraude, o negligenza incorra ~~in fatto~~ nella pena ad arbitrio del S.r Podestà, et S.ri Priori del Conseg.o speciale, da farseli pagare subbito.

Cap. 14. Dell'elett.e de quattro Huomini à riuedere le Possessioni, e beni della Comm.tà

Item stabilimo, et ordinamo, che il Podestà del Comm.e di Castag.o sia tenuto, et obligato far leggere nel conseglio speciale, et Generale, tra un mese, doppo che sarà entrato nel sud.o off.o dui huomini da bene, quali siano tenuti, et obligati ritrouare et terminare li sodi, et possessioni de' monti del Castello di Castag.o, et altri beni del Commune, in modo tale che nessuna persona lauori ne pigli di detti beni possessi et sodi. Et se alcuno pigliasse, ouero pigliarà terra niuna delle sudette terre sia tenuto lasciare tutto quello che hauerà

preso

pito, sotto pena di venti soldi di denari, da farsili pagare de fatto, et con tuttociò sia tenuto alla restitutione de tutti li frutti, che ne haverà havuti, da stimarsi per li sensali della Comm.tà sop.ta Nondimeno sia lecito à qualsivoglia persona cavar sassi in qualsivoglia luoco fuor che le mole et letti de molini, et qualsivoglia termine. Et mentre si andarà dalli soprad. a far sensali à terminare, et stimare, et fare qualsivoglia delle sud.e cose habbino, et devino havere dodici denari il giorno dalla pred.a Comm.tà, et se li detti terminatori saliranno li monti habbino ogni giorno dui soldi di denari, et il pred. ~~Podestà~~ ~~per q~~ che sarrà in quel tempo sia tenuto, et obligato mandare ad essecutione tutte le sud.e cose fra termine di ~~[illegible]~~ dui mesi sotto la pena di dieci libre.

Dell'elett.e di Vn Camerlengo, e dui fattori sopra li beni della Chiesa

Cap. 15.

Item stabilimo, et ordinamo che li SS.li Priori, et Consiglio speciale, et Generale ogni volta che parerà, et piacerà à loro necess.o et opportuno, siano tenuti, et obligati eleggere, ~~[illegible]~~ et nominare un Camerlengo, e dui fattori, li quali habbino à mantenere, conservare, et augumentare tutte et singule cose et beni della Chiesa di Santa Croce, li quali eletti che così saranno habbino libertà di ordinare, disporre, et amministrare tutti li beni, effetti, entrate, et proventi in utilità della sop.ta Chiesa in quel modo et forma, che piacerà, et parerà à loro. Et che li soprad. insieme con li SS.ri Priori

et Consiglio Generale, et speciale possino eleggere ogni uolta che parerà, et piacerà à loro eleggere nominare chiamare et condurre un prete che habbi da dir messa, et celebrare li diuini officij nella d.a Chiesa, et possino ancora cacciarlo et licentiarlo, et eleggerne un altro, sì come sarà di uolere et uorranno due delle sud.e parti.

Cap. 16. Del Cirio da farsi alla Chiesa di S.ta Croce

Item stabilimo, et ordinamo, che il Podestà, à laude, et reuerentia della Gloriosiss.a Vergine Maria, et à recordanza di alcuni miracoli, che apparuero in Vorab.o 2050 del mese di Giugno, ogni anno li undeci del soprad.o mese, nel qual giorno apparsero d.i miracoli, li Priori, che saranno in quel tempo siano tenuti, et obligati far fare alle spese della Comm.ta soprad.a un Cirio di peso di una libra, qual Cirio si offerirà dalli S.ri Priori et Podestà del d.o Castello all'Altare esistente in d.a Chiesa la matina quando si celebrano li diuini officij, il qual Cirio si accenda sempre ogni uolta che si alzarà N. S.re nella Chiesa soprad.a et il Podestà che sarà à quel tempo sia tenuto, et obligato il giorno inanzi il giorno di d.a festa, far bandire, che tutti li huomini, et persone del detto Castello, et suo distretto dibano il giorno seguente cioè il giorno di d.a festa uenire, et esser presenti quando si celebraranno li diuini officij nella Chiesa S.ta

Cap. 17. De quelli, che terrano in mano le cassete fatte alla Chiesa.

Ferdinando

Desiderando noi per quanto possiamo che siano adempite
tutte le ultime volontà, o testamenti di quelli che moriranno
et acciò che habbino effetto per questa legge da osservarsi per-
petuamente. Stabilimo, et ordinamo, che tutti li lasciti
et legati, o vero institutioni di heredità in tutto o in parte fatti
et da farsi per l'avvenire da qualsivoglia persona del d.o
castello o suo distretto per opera, et lavoro delle Chiese del
d.o Castello, et suo destretto, che non siano stati pagati, et sodis-
fatti, pervenghino, et debbano pervenire in mano di dui huo-
mini da bene da eleggersi dalli SS.ri Priori, et Consiglio speciale
del d.o Castello, con il Consenso del Rettore di d.a Chiesa, et
che detti officiali siano, et debbano essere . . et
habbino pieno arbitrio, autorità, podestà, et balia di ri-
scotere tutti li lasciti, et donativi et ogni altra cosa in qual-
sivoglia modo disposti, et lasciati alle dette Chiese, li quali
huomini eletti che così saranno, doppo che haveranno havuto
in mano d.i lasciti, insieme con il Rettore della d.a Chiesa, della
quale sarà lo lascito, siano tenuti, et obligati far fare nella
d.a Chiesa immediatamente quello che alli sopradetti huomini
et Rettore più parerà necessario et utile di quella somma che sarà da
lasciti, et che il Podestà o Vicario, che sarà in quel tempo, nelle
sopradette et in quanto spetta alle sopradette cose et a qualsivo-
glia delli predetti sia tenuto, et obligato amministrarli ragione
summaria, et spedita senza strepito et figura di giuditio
ad ogni requisitione delli sopradetti da eleggersi come di sopra
ogni volta che costi al sud.o Podestà per publico instrumento.

o protocollo, ouero per tre testimonij idonei, et degni di fede.

Cap. 18.

Del libro da farsi de Creditori della Communità

Auuertendo diligentemente che li negotij del Commune sud.o si possino osser custodire, et che nessuno lo possa defraudare in cosa veruna. Per questa presente legge confirmamo stabilimo et ordinamo che si faccia, et debba farsi nella sud.a Comm.ta alle spese di d.a Comm.ta un libro dal S.r Podestà, et Priori un libro, il quale sia, et debba esser di cento carte di carta bambacina, o più o manco come parerà à loro, et detto libro si chiami Il libro di Creditori del Commune. Nel qual libro si debbano scriuere tutti li huomini, et persone che hauerranno d'hauere alcuna cosa dalla Comm.ta pred.a et iui notarci il giorno la causa, et la quantità del Credito, che hauerranno hauere et ciascheduno debba notarlo in questo modo, et ordine, Cioè Che in principio di qualsiuoglia priorato, et Camerlengato, si debba scriuere ~~di Priori et Camerlengo~~ nel principio di detto libro in questo modo cioè. Li sottoscritti sonno quelli che hanno d'hauere dal Commune di Castag.a le infrascritte quantità per cagione, et causa scritta et qui dentro annotate. Et in questo tempo essendo di S.ri Priori et Camerlengo nominando quelli, che saranno in quel tempo, con il millesimo, et giorno dell'entrata nel sud.o loro off.o. Et in questo libro sopradetto si scriuino tutti li Creditori della predetta Comm.ta nel modo, et ordine sopradetto. Et à questo modo ancora si osserui, et sia obligato à osseruarsi per l'auenire da tutti li Priori et Camerlengo per quel tempo che saranno sin-

tanto

tanto che in d.o libro si potrà scriuere, e dopoi sene deua fare et faccia un altro nel modo et forma sop.ta Aggiongendo ancora à questo Cap.o che questo libro ordinato come di sopra, si deponga et deua reponersi, et conseruarsi nel armario, ò uero cassa della Comm.tà che stà nel Palazzo doue habita il S. Podestà, e di lì non si possa cauare senon quando qualcheuno li occorrà scriuere alcuna cosa per la causa detta di sopra, ouero In tempo da rescotere qualche Gabella, il qual tempo d.o libro lo tinga, et stia appresso al Camerlengo della Communità. Item quando si facesse alcuna compututione di qualche creditore di alcuna quantità di denari, ò uero alcuno pagamento, d.a computat.e ò pagamento si dibba scriuere in margine del d.o libro appresso d.o creditore, et d.o Creditore, quale sarà stato pagato Interam.te si cassi dal d.o libro in modo tale che il sud.o debito non si possa più repetere nè dimandare. Di più uogliamo che li ss.ri Priori et Camerlengo siano tenuti far scriuere tutti li huomini, et persone creditori del Commun predetto, et quella quantità che hanno d'hauere, inanti che eschino del loro offitio, et se saranno stati negligenti nel far scriuere come di sopra nel tempo delli loro offitio. finito detto loro offitio non ce lo possino scriuere più, sotto pena à chi lo scriuerà di cinq. ducati da farsili pagare subbito. Et con tutto ciò li creditori sopradetti che non saranno scritti in detto libro in tempo, non possino domandare niente al d.o Commune, ma quelli tali Priori siano obligati alli pagamenti sopradi —

Cap. 19. Del Modo et ordine d'imporre li Datij

Item stabilimo, et ordinamo, che li SS.ri Priori et Camerlengo siano tenuti, et obligati nel principio del loro off.o terminare, et diligentemente vedere tutti, et singoli debiti, che sonno scritti, et notati nel libro de Creditori della Comm.tà et quelli che trovaranno scritti nel d.o libro della d.a Comm.tà che haveranno d'havere alcuna cosa dalla Comm.tà soprad.a si habbino, et reputino veri, et leggitimi creditori della d.a Comm.tà et non altri, et all'hora li SS.i Priori sopradi. siano tenuti, et obligati far radunare, et congregare il Conseglio speciale, et Generale, alli sopradi. debiti come di sopra trovati, et far congregare d.o Conseglio nel modo, et forma sopras.ta Di Congregare il Conseglio, et far leggere dal S.r Podestà nel sop.to Conseglio tutti li sopradi. creditori trovati in detto libro come di sopra con le somme, et quantità che vi saranno notate et scritte, et letti che così saranno, li istessi SS. Priori propongaino et siano tenuti, et obligati proporre quello che parerà, et piacerà al d.o Conseglio di provedere, et ordinare il modo di havere li denari dalla Comm.tà pred.a per sodisfare alli debiti letti, et nominati come di sopra nel detto Conseglio Item vogliamo che se li dd. debiti si haveranno da pagare et non ci saranno denari nella Comm.tà pred.a si debbano Imporre li Datij per libra, nella somma, et quantità sufficiente

per

per sodisfare a' detti debiti secondo la consuetudine sin qui osser-
uata.

Cap. 20. Del Modo et ordine de' rescotere li Datij.

Item stabilimo, et ordinamo, che tutti li huomini, et persone tanto del Castello quanto forastieri, di qualsiuoglia conditione si siano, che si trouino accatastati nel Catasto della Comm.tà predetta, paghino, et siano tenuti, et obligati pagare tutti et qualsiuoglia datio, o, prestanza tanto imposti, come da imponersi dalla Comm.tà pred.a ogni uolta che s'imporranno tra termine da statuirsi, et dechiararsi dalli d.i Podestà et Priori, purché non passi ne preceda il termine di tre mesi, et dalli tre mesi in ne, et passati d.i tre mesi, qualsiuog.a persona non hauerà pagata la parte che li tocca delli sud.i Datij secondo la libra soprad.a passato d.o termine da statuirsi et dechiararsi paghi, et sia tenuto, et obligato pagare, d.a datiua impostali, con ~~il~~ un quarto di più, del qual quarto di più pagato come di sopra ~~il Podestà~~ ne habbia, et ne debba hauere dieci soldi per libra [della Comm.tà di d.i Datij] il Podestà di d.o luogo, che hauerà fatta essecutione et con effetto riscossa d.i Datij come di sopra [illegible], et il Podestà, o, Vicario possa far essecutione reali et personali contra quelli, li quali cessaranno pagare d.i Datij, siccome piacerà, et parerà conueniente al Podestà sop.to con detenerli anco prigioni, et in ogn'altro modo necessario et opportuno, et il Podestà sopradetto in quel tempo che

saranno stati Imposti di Datij, sia tenuto, et obligato far bandire dal Balio publico di d.o Castello, che qualsivoglia accatastato nel Catasto del Commune di Castagnola debbo pagare fra termine ~~[illegible]~~ come di sopra statuito, et ordinato alla pena del quarto di più.

Cap. 21.

Del Modo, et ordine d'imporre le Prestanze.

Item stabilimo, et ordinamo che li ss.ri Priori per il tempo che saranno siano tenuti, et obligati assieme col Conseglio secreto, ogni volta che sarà di bisogno d'imporre tutte et singole Imprestanze opportune alla pred.a Comm.tà à quelli huomini, et persone del Castello sop.to che pareranno à loro che siano habili in quella quantità, à prestarla alla d.a Comm.tà. Et che quelli, alli quali s'imponerà d.a prestanza à requisitione del Rettore di d.o Castello, siano obligati à pagarla in quel modo che al d.o Rettore parerà.

Cap. 22.

Delli Forastieri che vorranno habitare nel Castel di Castag.a

Item per dar animo à quelli, che desiderano venire ad habitare nel sud.o Castello, et suo Distretto, et acciò habbino mat.a di venirci ad habitare più volentieri. Stabilimo, et ordinamo, che tutti e singoli forastieri, che vogliono habitare nel sud.o Castello, et suo Distretto, si debbano rappresentare avanti al s.r Podestà, et Priori et farsi scrivere nel libro delle riforme della sop.ta Comm.tà, et giurare che p. l'avvenire

perpetuarsi

perpetuam.te habitaranno continuam.te nel d.o Castello, et suo territorio, et li sopradetti tal forastieri, che osservaranno le sopradette cose, hano, et debbano essere franchi, et esenti da tutti, et singuli pesi, et fattioni personali, per un anno prossimo da venire, cominciando dal giorno che si sarà fatto scrivere, et da finire come seguita, et se li forastieri sop.ti saranno negligenti nel farsi scrivere, siano tenuti, et obligati per tutto il tempo che haueranno tardato nel farsi scrivere, pagare al Camerlengo della detta Comm.ta dieci soldi di denari il mese per la Guardia, che non faranno. Con tutto ciò finito il tempo di un anno come di sopra, overo quel tempo che s'hauranno fatto scrivere, o non s'hauran fatto scrivere, siano tenuti, et obligati fare la guardia, et tutte le altre fattioni reali, et personali, come li altri della Comm.ta sop.ta et suo distretto. Aggiongendo à questo Cap.lo, che li forastieri, che haueranno la casa, ~~o fitte~~ nel med.o Castello, che non l'habitaranno siano tenuti pagare ogn'anno al Camerlengo della Comm.ta p.ta per ogni et qualunq.e casa, che non habitarà dieci soldi

Cap. 23.

Che li lauoratori siano forzati pagar li Datij

Item perchè non è lecito, che quelli, che non portano li pesi del p.to Comm.e godino delle sue possessioni, Però stabilimo, et ordinamo, che tutti, et qualsivoglia persona del Castello sop.to o forastieri habitanti nel d.o Castello, che lauorano o lauoraranno à Laudemio, alcune possessioni nel territ.o

sop.te di qualche persona, che non paghi Datij, et altri pesi nel Commune tced.i reali, et personali. Li Lauoratori sopradetti delli Terre come di sopra, siano forzati pagare li Datij et pesi sop.ti della parte delli frutti che cauaranno ne cauaranno eide della parte che cetta al patrone dlle sud.e Terre, e poi quel patrone non li possa più domandare ꝑ la somma di d.i Datij. Et s.e li frutti sop.ti non bastassero per sodisf.ne delli Datij Imposti come di sopra, et da Imponi secondo la somma che dici la libra della poss.e che lauora, sia tenuto et obligato al supplimento del suo proprio sino al compimento delli detti Datij ricone d.o possessione fusse sua propria. Et il Podestà o Vicario che sarà in quel tempo, sia tenuto, et obligato fare attendere, et osseruare tutte le cose sopradette contenute nel p.nte Cap.o, et a riscuotere tutti li Datij che Imposti nel tempo del suo off.o et quelli che saranno stati Imposti a alla pena di libre dieci da scomputarseli del suo salario.

Cap. 24. **Delle Possessioni da non trasferirse à persone non sottoposte al Castello Sop.to**

Item acciochè li huomini habbino materia di ben viuere, et che per timor della pena, debitamente obedischino, Et che qualsiuoglia Officiale per il tempo che sarà possi più euidentemente, et più commodamente essercitare d.o suo off.o nelle cose che li occorreranno Stabilimo, et ordinamo che il sud.o Podestà, o altri che essercitarà d.o off.o per lui, possa

ordinare

ordinare et imporre all'inobedienti quella pena che li parerà et piacerà fino alla quantità di dieci sol.di, oltre la pena stabilita nel Cap.lo concernente nel pnte volume, che dice della et parla della materia di et sopra dell'inobedienze. La qual pena si possa imporre et riscotere dal Pod.tà sop.to et di sopra ogniuno che sarà inobediente et non obedirà, et procedersi ancora per condennatione se li piacerà.

Cap. 25.

Dell'elett.e e salario dell' Imbasciatorj

Item perchè ci pare giusto et onesto che qualsivoglia persona del sud.o Castello habbia da gustare et sentir delli honori et pesi della Comm.tà pred.ta secondo la sua qualità. Per questa presente legge ordiniamo, che nel Consiglio Gnale del Commune pred.o si debbano eleggere et nominare dieci huomini da bene nativi di d.o Castello, o altri da deputarsi da quelli, li quali eleggeranno, li quali huomini eletti come di sop.a dal Consiglio o elettionarij si debbano scrivere particularm.te et distintam.te cioè qualsivoglia da sè, et quelli tali così detti et scritti si debbano imbossolare et ponere et conservare in un bossolo chiuso, et sigillato col sigillo della Comm.tà pred.a et dopoi reponerlo nell' armario della Comm.tà che sta nel Palazzo della Comm.tà di sopra. Et quelli tali imbasciatori come di sop.a

siano, et debbano esser Ambasciatori della Comm.tà, et ogni volta che sarà bisogno per le necessità, et cosi appartenente alla Comm.tà, però si cavi, et deva cavare in Cons.o Generale, ò vero speciale uno delli predetti Imbossolati, et se quello che sarà stato cavato fosse assente, ò vero in qualsivoglia altro modo impedito, che ammodamente non possa andare per l'Imbasciata da commettersi, si rimetta nel bossolo sud.o et se ne cavi un altro com'è detto di sopra, al quale si elegga un compagno dalli SS.ri Priori, et Conseglio Generale, ò speciale, se sarà di bisogno, et habbino, et debbiano havere per loro salario, se l'ambasciata da farsi sarà lontana dal sud.o Castello più di dieci miglia, quattro bolognini il giorno per uno, et se staranno più d'un giorno, habbino d'havere sei bol.ni il giorno per quanti giorni staranno, ma se l'Imbasciata sarà più lontano di d. dieci miglia, da quattro miglia in su similmente habbino sei bol.ni per uno, et à questo modo s'osservi, sin che ne sarà qualcheuno nella d.a bossola et dopoi si rinovi nel modo, et ordine sopprad.o, et il medesimo s'intenda nel Podestà, ò Vicario quando andarrà in qualche luoco in servitio della Comm.tà pred.a

Cap. 26. Della Forma delle lettere di Credenza

Item. Perche spesso vogliono alcuni huomini trattar li suoi negotij

propij

proprij sotto l'ombra et fauori della loro Communità, et desi-
deranno cognoscere et sapere la loro qualità. Stabilimo
et ordinamo, che qualsiuoglia lettera credentiale, che si farà
in persona di alcuno ambasciatore summariamente, debbia
contenere la sustantia dell'ambasciata commessali dalla
Communità pred.ta Di più vogliamo, che gl'Ambasciatori
eletti, come di sopra nel cap.o precedente si contiene, auanti
che uadino à far l'ambasciata d.a di sopra, giurino in mano
del Podestà, o Vicario ouero Rettori di far bene, et legalmente
esponere l'ambasciata commessali dalla d.a Communità,
et non farne ueruna altra per fatti suoi proprij, ne di qual-
sivogli altro fuor che quella impostali dalla Comm.tà p.ta
et quello che contrafarà paghi in nome di pena alla
Comm.tà pred.a venticinq. libre di denari, nella quale
debbia esser condennato dal s.r Pod.a

Cap. 27. # Che li beni della Comm.tà non si possino alienare inutilmente

Item perche nessuno, sotto coperta di ben uiuere habbia à consumare
inutilmente li beni della Comm.tà et farli ben utili alli spesi
d'altri, laonde desiderando noi hauer cura à quelle fraude.
Per la pnte legge stabilendo, et ordinando diciamo, che non si
faccia, ne possa fare alcuna donatione concessione, o alligone

delli beni della Comm.^ta da cento ~~lire~~ soldi di denari [libre] in sù senza deliberatione del Conseglio speciale et Generale tra li quali, tal concessione, o obligatione si debbia ottenere per tre parte delli d.i Consiglieri à bossoli et pallotte, ecc.e si facessi altram.te d.e donationi, concessione, ouero alienarsi non vaglia ne tenga. Et s'il quale d'uno hauerrà consigliato, o reformato contra la forma sud.a caschi in pena di cinq. lire di denari ogni uolta, et per ciascheduno.

Cap. 28. ## Che si metta il Partito a Bossole

Item stabilimo et ordinamo, che tutti li partiti che si farrano ne Consegli sop.ti si mettino nella bossola à pallotte, o faue, dicendo, che: Chi uole sij detto di quello che proporrà esprimendo il nome di colui, che conegliarà metta ~~la~~ nella bossola, bianca del sì la pallotta, o uero la faua ~~bianca~~ et quello che uorrà che sia il contrario metta nella bossola, gionja del no la pallotta o uero faua ~~nera~~ ~~del no~~, et ciascheduno metta tutte dui le mani serrate in tutte dui le bossole, cioè in qualsiuoglia bossola una mano in modo che nessuno possa penetrare in qual bossola delle sud.e habbi messa la pallotta, o uero faua, et il Podestà, o Vicario faccia osseruare le predette cose, et s'alcuno del Conseglio contrafarrà paghi subbito dodici denari, et che tutti et singuli ordini, et reformationi

chi si

Che si faranno nel Conseglio del detto Castello si ottenghino per due parti delli sudetti Conseglieri che ~~alt~~ all'hora saranno presenti, salvo che se si trattasse di alcuna donatione, concessione, ò remissione, da farsi delli beni della Communità nel qual caso si ottenga per tre parti delli d[etti] Conseglieri all'hora presenti, et facendosi altrimente tal riformat[io]ne non vaglia, et ipso iure sia nulla. Et che in tutti li Consegli si possi arrengare uno à sei, et non più alla pena di cinque soldi.

Cap. 29. ## Che il Vicario possa essercitare l'off[iti]o di Podestà et Notario se però sarrà publico

Item stabilimo, et ordiniamo che il Vicario pr[esen]te et qualsivoglia altro che sarà, possa liberamente essercitare nel Castello sud[ett]o l'off[iti]o di Vicario Podestà, et notario, se però sarà publico, et formar processi, et dar sententie et far tutte le cose, le quali cose le possa fare il Podestà del sud[ett]o Castello non ostante qualsivoglia ordine et statuto del d[etto] Commune che dica in contrario dalli quali, il pr[esen]te statuto, et di qualsivoglia altra persona che contrafarà, vogliamo che sia più stimato et questo cap[itol]o sia preciso ne si possa mutare, et habbia luoco alle cose passate, presenti, et da venire.

Cap. 30. ## Che chi hà casa appresso il muro Castell[an]o senza merli, lo faccia merlare

Item stabilimo et ordinamo, che qualsivoglia persona che haverà casalino nel sud.to Castello appresso il muro Communale, nel qual muro non ci fussero merli, et parapetti sia tenuto et obligato farli merlare tra termine, da ordinarseli dal Conseglio, per quanto piglia casa sua, o casalino, di pietre et calce buona, alla pena di vinti sold: di denari per ciascheduno, che contrafarà, et il Podestà che sarà à quel tempo sia tenuto vedere d.o muro della Comm.tà sud.a d'intorno intorno tra un mese, et dove trovarà, et vedrà che non ci siano li merli, et parapetti, lo faccia merlare alla pena di dieci libre di denari del suo salario, ogni volta che tra il tempo soprad.o # si dia l'Arena, et la calcina alli sud.i patroni

Cap. 31. Che si stimino, et accatastino le Terre che non sonno accatastate, et delli errori da correggersi, et del salario de qlli che li correggeranno.

Item stabilimo et ordinamo, che qualsivoglia persona che habbia terre, et possessioni nel distretto di d.o Castello non accatastate nel Catasto della Comm.tà predetta, le debba assegnare al Podestà, o Vicario del d.o Castello tra un mese da cominciarsi in quel giorno che entrarà in off.o et quello che non haverà assegnato, paghi in nome di pena vinti sold: di denari, et con tuttociò sia tenuto, et obligato à rifare alla Comm.tà sud.a tutti li datij che non haverà pagati del d.o pezzo di terra che non haverà assegnata nè accatastata nel sud.o Castello per quel tempo che haveranno tardato di assegnar d.e terre, o possessioni, le quali sia forzato

mettervli

mettali al suo Catasto, et il Podestà o' Vicario, che sarà à quel tempo farrà eleggere dal Conseglio speciali quattro huomini da bene, li quali veggano, et corregghino gli errori del Catasto, con fare mettere, et rimuovere per il Podestà, o Vic.° li beni venduti, et quelli che l'haueranno comprati, et li faccino leuare le venditori, et il Podestà sop.to habbia per mercede della sua fatiga da ciascheduna parte, et per qualsivoglia pezzo di terra sei denari, et il Pod.à sud.° possi mettere, et mutare di pezzi di terra, visti gl'Instrumenti delle compre di d.e possess.i li quali compratori, et venditori li debbano far mutare et mettere tra quindeci giorni, come si è detto alla pena d.a di sop.

Item vogliamo che li d.i Correttori eletti come di sopra habbino et debbiano hauere per loro salario, et fatiga, da quelli, nel catasto di quali saranno trouati errori, per ciascheduna libra che haueranno defraudata la Communità cinque sol.i di denari, oltra le pene sopradette. Di più aggiongemo nel pre.te Cap.° che se qualche persona del sud.° Castello, et suo territorio, et distretto hauerà alcun pezzo di terra, o possessione commune, ouero qualche heredità, siano tenuti, et obligati, tra doi mesi, doppo che haueranno hauta in mano detta possessioni, o beni pareggiarli, et accordarli et

ciascheduno mettersi, et farsi mettere al suo Catasto quella parte che li toccarà alla pena sopradª in modo che nessº del Castº di Castª et suo distretto habbia, ne possa havere se non il Catasto suo proprio, et pagare nel Catasto suo, et non in altrui, eccetto solamente li fratelli Carnali, li quali non siano tenuti alli constº sopradette. Ne si provede che siano obligati, mentre viveranno communemte et faranno che li loro beni siano communi. Ma subbito, che li sudi fratelli Carnali verranno In divisione siano tenuti, et obligati alla pena sopradª fra dº termine di dui mesi, di mettersi, et farsi mettere, et scrivere dal Podestà quelle possessioni le quali haveano communemte divisamte et separatamte ciascheduno di loro la sua parte, et farne nuovo Catasto.

Cap. 32

Item Stabilimo et ordinamo, che qualsivoglia persona che farà qualche … à qualche persona da parte della Communità del quale non ne sia prima stato ordinato dalli Priori et Conseglio speciale della dª Communità sia tenuto, et obligato pagare tal … del suo proprio.

Cap. 33. Del Modo da conservar li Privilegij Ragioni, et instrumenti della Communità

Item

Item acciochè le Raggioni Privilegij, et Immunità della Comm.tà pred.a meglio, et più salui stiano, si conseruino dal Commune Stabilimo, et ordinamo, che li Privilegij Immunità, et raggioni di qualunq.a sorte della Comm.tà si conseruino, et reponghino in una cassa da farsi alle spese del Commune, et la d.a Cassa con li sop.ti Privilegij Immunità, et raggioni si reponghino et conseruino, nella qual cassa siano, et debbano esserci tre serrature con tre chiavi, delle quali una ne sia et debba essere appresso il Rettore della Chiesa sud.a l'altra appresso uno delli Prion per quel tempo che sarà, et l'altra appresso al Camerlengo della Comm.tà per il tempo che sarà, et d.a cassa non si possa aprire senza la presenza delli ss.i Priori, et Camerlengo, et se sia aprirà altrimenti, quello che l'aprirà sia punito in venticinq. libre di denari, per ciascheduna uolta che l'aprirà, et per ciascheduno che ci consentirà et de d.i Privilegij raggioni, et Immunità se ne faccia Inventario ~~[illegible]~~ et si reponga nella d.a cassa, acciochè quando sarà necessario cercare per qualche privilegio, o vero Instrum.ti di d.a Comm.tà guardando in d.o Inventario si ritroui più facilm.te si leuar l'occasione, che aprendosi per alcun tempo non si cauì niente ne si tolga dalla cassa sud.a

Cap. 34. Dell' esentione dell' Artegiani Forastieri.

Item stabilimo, et ordinamo, che qualsiuoglia artegiano forast.ro di qualsiuoglia Conditione si sia, che verrà ad essercitare arte alcuna nel Cast.o di Castagnola, o, suo distretto qual sia di buona Conditione, et fama, sia esente da tutti, e singuli pesi personali per un anno solamente da computarsi dal giorno che uerrà ad habitare nel d.o Castello, o suo distretto

Cap. 35. Che Nesuno che non sia allibrato nel Catasto possa hauere offitio

Item stabilimo, et ordinamo, che nessuno che non sia allibrato nel Catasto del Commun di Castag.a non possa hauere, ne esercitare l'offitio del Priorato, ne di Camerlingo, ne di fattore della Comm.ta pred.a et della Chiesa di S.ta Croce, ne si possa eleggere ne deputare à altro off.o, et eleggendosi tale elett.e non tenga ne sia ualida in nessun modo, et chi contrafarà alla forma sop.ta si punisca in dieci libre di denari, e sia punito ancora quello che lo eleggerà

Cap. 36. De non proporre sussetto ueruno statuto, et non accettare offitio oltre la forma delli Statuti

Item stabilimo, et ordinamo, che il s.r Podestà, o Vicario, per il tempo che sarà, et li s.ri Priori come di sopra, non possino in modo alcuno sotto qualsiuoglia color, causa, et

ragioni

caggione proporre in alcuno Conseglio Generale, o speciali o arengar.ⁱᵗᵉ di mitigare ueruno delli sud.ⁱ Cap.ⁱ o Cons.ⁱ p.ᵗⁱ di qualsiuoglia sorte si sia, et che neruno delli Officiali sopradetti si possa eleggere ad alcuno off.ᵒ della Comm.ᵗᵃ p.ᵗᵃ senon secondo la forma del statuto, che parla delli elett.ⁿⁱ delli Officiali, et eleggendosi altrimenti, tal elett.ⁿᵉ non uaglia, et quel tale eletto contro la forma sop.ᵗᵃ non possa essercitare ueruno off.ᵒ, et si debbia eleggere un altro in suo luoco, et per occasione di tale elett.ⁿᵉ non si acquisti nissuna ragione contra la Comm.ᵗᵃ sop.ᵗᵃ Et se il Podestà o Vicario, et sig.ⁱ Priori permettaranno che si proponga cosa uerruna contra le cose pred.ᵉ in Conseglio uerruno di suspitione di alcun Cap.ᵒ o Cons.ᵗᵒ p.ⁿᵉ paghi ciaschedun di loro in nome di pena cento sc.ᵈⁱ di denari, et quello che arengarà di alcuna sospens.ⁿᵉ da farsi sia similmente tenuto alla pena detta di sopra, et questo Capitolo sia preciso, et non si possa mutare.

Cap. 37. Delle Citat.ⁱ da farsi nelle cause Ciuili

Item stabilimo, et ordinamo, per euidente, et quali utilità delli luoghi, et persone del sud.ᵒ Castello che qualsiuoglia p.ᵗᵃ

chi si vorrà lamentare per qualsivoglia causa di alcun'altra persona debbia comparire inanzi al Podestà o Vicario del d. Castello et far citare quella persona della quale si vorrà lamentare dal Balio della Comm.tà sud.a qual Balio debbia, et possa citare publicamente qualsivoglia persona con la commessione fattali dal Podestà, della quale apparisca per Mano del d. Podestà sedendo per tribunale in Juditio, o fuori, et non sedendo ancora, salvo che alcuno non possa esser citato per quel giorno stesso, cioè si citi per il giorno seguente all'hora di Terza, et com=parire avanti il tempo come vorrà colui, ad instanza del quale si fa la citat.e et questo ancora habbia luogo in quelle persone, che si citaranno à nome. Mà la citationi delli heredi si faccia in questo modo, cioè che il Balio vada alla casa dove habitava colui, del qual sonno li heredi che si devono citare, et li si citino apertamente, et publicamente, et volendo essere heredi, o vero volendo rispondere per li heredi, alla petitioni di quel tale, nominando colui, a petitione del quali si fà la citat.e, che di lì à tre giorni prossimi debbia comparire avanti al Podestà o Vicario et rispondere alla citat.e fattali di ragione, o vero à quell'atto al quale vorrà l'attore, et basti una sola citatione fatta in persona del citato. et facendosi la citatione à casa, si debbia esser citato dù volte, et la seconda citat.e si faccia e deva farsi

alle

alli spese del citato, et li heredi se saranno contumaci
nella prima citatione si citino di nuovo per il giorno se-
guente alle spese loro, la qual seconda citatione si faccia
à casa, et avanti al Podestà, o Vicario publicam.te al banco
della ragione et d.e due citationi fatte nel modo sopradetto
bastino dall'attore, et si possa pronunciare contra il Reo
o Rei secondo li infrascritti Capli, come se fussero heredi et haues-
sero accettata l'heredità del defonto, et si citaranno per
suo debito, et questo quanto al processo da farsi sopra li
beni del morto, nondimeno per questo non possino li citati
esser condennati personalm.te à pagare il debito, se prima
non li sarà stato dato certo termine ad arbitrio del Podestà
tra qual termine debbiano respondere chiaram.te se vogliono
accettare, o rifiutare l'heredità, et si saranno contu-
maci nel rispondere, si proceda che habbino risposto
et sentito, secondo che occorra, et apparerà à colui alla pe-
titione del quale sarà stato assegnato il termine sopradetto
Le qual citationi, et riporti si scrivino et debbiano
scriversi, et tutti li atti ciuili che si faranno avanti
al Podestà del d.o Castello, dal Podestà, o Vicario della
d.a Communità, à petitione di qualsivoglia chi li appartenga
alli reporti de qual balij si stia, et si creda sì come apparerà

ritto per le mano del Podestà o Vicario della d.a Comm.ta

Cap. 38. Del modo di procedere contra chi confessa il Debito.

Item stabilimo, et ordinamo, che se il citato comparira in termine avanti al Podestà, o Vicario o officiale della Comm.ta pred.a, et confessarà, di dovere alcuna cosa al suo creditore in denari, o in altra cosa. Il Podestà, Vicario o officiale che haverà auttorità di giudicare, avanti al quale sarrà stata fatta d.a confessione commandi, et sia tenuto, et obligato commandare al reo, che haverrà confessato il debito, che non si parta di palazzo, se prima non haverrà pagato il suo creditore d'il debito, o quantità che haverrà confessato, se non sarranno più di dieci soldi di denari. Ma se sarà da dieci soldi in su, sino li vinti soldi di denari, se debbia commandare al debitore che paghi il suo creditore tra cinq. giorni da cominciarsi del giorno, che li sarà stato commandato, et essendo la somma più di vinti soldi di denari sino à qualsivoglia quantità si sia, li si assegni il termine, et si li commandi, che paghi il suo creditore frà termine di dieci giorni continui immediatamente sequenti; dali in sù sia forzato il debitore alla estanza del ~~debitore~~ creditore, et il Commandare

Sopradetto

sopradetto si mandi ad essecutione contra al debitore realmente
et personalmente, ogni uolta che il creditore nel tempo del
Commandamento fattoli paghi nel cesso della Communità
dui dinari per libra della quantità del denaro, e stima
di quella cosa che dommandarà, et si farà mentione
nel precetto, et in tempo che si mandarà ad essecutione
d.o Commandamento il creditore paghi, e sia tenuto, et
obligato pagare auanti all'essecutione del d. Commandamento
quattro denari per libra di tutta la quantità del
denaro, e stima della cosa della quale si fa mentione
nel mandato, del qual salario se ne faccia mentione dal
Podestà nelli atti della Corte della Comm.tà sopradetta, altrimente
il sud.o mandato sia nullo et per quello non si possa far
alcuna essecutione ~~in~~ per il qual mandato il Podestà
o Vicario a petitione, et instantia del creditore faccia
ritenere il debitore per la quantità che si contiene nel
d.o mandato, et per li precetti legittimamente fatti, qual debitore
il sud.o Podestà, o Vicario, se d.o debitore sarà sospetto
lo faccia mettere prigione ad instantia del creditore, della
qual prigione non possa uscire senza licentia del suo
creditore, et dica il Podestà, o Vicario, per ciascheduna
pretenuto prigione hauere per sua custodia per ciascheduno

giorno, e notte del d° debitore dodici denari fino li dieci giorni, da dieci giorni in su, s'starà più pregione sei denari per qualsivoglia giorno e notte, finche sarà retenuto in pregione, et s'guarda respetto a colui, il quale non possederà beni immobili sufficienti a sodisfare il debito domandatoli.

Alli che il debitore non sarà sospetto, sia retenuto nel Palazzo, et nella piazza della pred. Comm.tà del qual Palazzo, o piazza, non si possa partire detto fattore senza licenza del Podestà, e del suo cred.re alla pena di cinq. soldi questo, et per qualsivoglia termine, da farseli pagar d.o fatto, se prima non haverà sodisfatto al suo cred.re et alla medesima pena sia punito per ciascun d.i giorno che tarderà di venire alla detta dopoi che sarà stato citato à petit. del cred.re da parte del Podestà, o Vicario dal bali della Comm.tà pred.a Alli che il creditore doppo il termine ne fisso come di sopra vorrà entrare in possesso delli beni del debitore pagato il primo salario come di sop. è detto, Il Podestà o Vicario del d.o Castello sia tenuto, et obligato farli dare il possesso, et assegnarli al d.o creditore de i beni del suo debitore per la quantità del debito, et per le spese legitimam.te fatte primieram.te delli con mobili al doppio, secondo delli stabili in tre doppi, terzo di nomi de debitori in quattro doppi della quantità dimandatali. La qual essecutione si possa fare in ogni tempo senz'altra citat.ne da farsi di nuovo à petitione del creditore, et per de delli d.i precetti, nelle cose confessate, non si possa appellare per qualsiv.a causa ad alcuno superiore Possa nondimeno, etiam tenuto per causa di appell.ne quando sarà stato errato per il confitente nel debito confessato, appellarsi et all'hora d.o Podestà constatoli, et trovatoli, che quel confitente haverà errato deva revocare d.o precetto, et vedendo nella causa pred.a non obstar qualsivoglia in contrario.

Cap. 39. ## Del modo di procedere quando si dimanda si mostrino le scritture et della speditione e terminat.e delle Cause Civili

Item stabilimo, et ordinamo, che si alcuno citato et in termine della citatione fattali comparirà avanti al Podestà del d.o Cast.o et domandarà che li sia mostrato la scrittura, il Podestà o Vicario non possa procedere contra tal citato ad atto alcuno se prima non li sarà mostrata d.a scrittura per l'attore qual et mostrata d.a scrittura dall'attore al Reo si assegni et si dia al Podestà alle spese dell'attore qual Pod.à debbia assegnare il termine di cinque giorni prossimi da venire a respondere a d.a scrittura, et passato d.o termine se non saranno fatte l'eccettione per parte del Reo che impedischino la contestat.e della lite si proceda alla d.a contest.ne sopra d.a scrittura et si giuri dall'una et l'altra parte di calunnia, se di volontà di dette parti non si remetteria d.o giuramento, et si assegni il termine all'una e l'altra parte di dieci giorni a provar le sue ragioni nella causa sud.a et si proceda nella causa ad essaminar li testimonij, publicar il Processo, et la sententia, et a tutti li atti secondo la forma della ragione ogni volta che si termino nelle cause civili, et si debbiano terminare tra quaranta giorni continui computandoci il giorno della contest.e.

della lite, se non sarà stato dall'un e l'altra parte, saluo che
nel tempo del princ.° della lite si paghi sei denari per libra cioè
dall'attore, ogni uolta che le contenenze nel prnte Cap.lo habbino
luogo nelle cause che eccedino dieci libre, o vero della stima
della cosa che eccedera la d.a somma e quantità altrimenti
non si debba osseruare d.o ordine.

Cap. 40. Del Modo di procedere contra chi negara il debito domandatoli in tutto, o in parte

Item stabilimo, et ordinamo, che se il Reo negarà avanti al Podestà
o Vicario il debito domandatoli dall'attore in tutto, o uero in
parte in termine della citatione d.a Il Podestà, o, Vicario
stabilisca all'attore il termine di cinq. giorni prossimi da
uenire a prouare, et liquidare il debito domandato da lui
et negatoli dal Reo, et passato d.o termine se l'attore
non hauerà prouato, il Reo sia assoluto, Ma se l'
Attore hauerà prouato tra d.o termine prefissoli Il
Podestà, o, Vicario, commandi al Reo, che paghi la quantità
domandatali dall'Attore, et prouata secondo il modo, et
ordine detto di sopra nel Cap.lo del modo del procedere contra
chi confessa il debito.

Cap. 41. Del Modo di procedere contra li Contumaci

Item

Item stabilimo, et ordinamo che se alcuno citato, e citatur ad instanza di qualsivoglia persona in termine della citatione facteli dal Balio della d.a Communità secondo la forma del primo Cap.lo scritto di sopra delle Citationi, non comparirà et sarà contumace, se l'Attore ad Instanza del quale il Reo sarà stato citato comparirà in termine di d.a Citatione avanti al Podestà, o Vicario, et accusarà la contumacia del d.o Reo citato si proceda, et debbia procedere contra il Reo alla pronuntia prima fatta ad legittimamente citati al Podestà del debito non ostante la contumacia del d.o Reo citato et non ostante la lite contestata, et il Podestà o Vicario possa pronuntiare a bocca ad Instanza dell'attore, havuta et accusata la contumacia, tutto quello, et tutta la quantità del denaro, che l'attore domandarà contra il Reo, ogni volta che, avanti d.a Pronuntia l'Attore metta nel Ceppo della Communità sei denari per libra della quantità del denaro, overo stima della cosa che dimandarà, et pagare detto salario, et se il Creditore vorrà far detenere personalmente il suo debitore facta la Pronuntia, si citi il debitore per il giorno sequente alla d.a detta et si comparirà sia detenuto In Palasso, overo in Piazza della Communità secondo la forma del Capitolo scritto di sopra, et non si possa partire di lì senza licentia del suo creditore, o Podestà overo Vicario del d.o Castello

et se non compariri, o vero, se si partirà senza licenza sia pu-
nito per qualsivoglia giorno che tarderà di pagare, in cinq(ue)
soldi di denari, Mà se il Creditore doppo d.a Pronuntia vorrà
pigliare il possesso delli beni del suo debitore per la quantità
contenuta nella Pronuntia, et per le spese legitimamente fatte
si debba concedere d.o possesso all'attore, qual possesso gli lo
debba assegnare, et dare il Balio, libero, et spedito, et se d.o
possesso sarà di cosa mobile gli sia assegnato al doppio della
quantità domandata, Mà se sarà di cosa Immobile in tre
doppi, mà se sarà di nomi de debitori, gli sia assegnato come
è detto di sopra in un altro Capitolo, Il qual possesso se sarà
di robba mobile si tenga dal creditore otto giorni, et se sarà di
robba stabile, o nomi di debitori si tenga quindici giorni, et passato
d.o termine sia bandita dal Balio della d.a Communità al Banco
della Ragione avanti al Podestà, o Vicario, tre volte, et ciascheduna
volta si assegni il termine, et in qualsivoglia bando si dica
et bandisca, che qualsivoglia persona che vorrà comprare d.a
robba havesse in possesso, o vero dire, o opponere alcuna
cosa, per che non si debba vendere, o vero darla al creditore
per venduta, comparisca tra d.o termine. Et se alcuno com-
parirà tra d.o termine, che vorrà comprare d.a robba si venda
al più offerente. Et non comparendo nessuno passato d.o termine
si stimi, et la robba stimata da quattro stimatori vicini della
cosa stabile, et essendo cosa mobile si debba stimare da dui

stimatori

stimatori, la qual stima si faccia e debba farsi in presentia
del debitore, ò vero citarelo, et citarsi ancora dal Bali
della Communità li stimatori sopradetti. et fatta detta stima
si proceda tosto ad instantia del creditore al giudicio, et
darlo et concederlo detto possesso al creditore per pagato, qual
possesso, se sarà di robba mobile, il debitore la possa
recuperare fra dieci mesi da cominciarsi dal giorno che sarà giudicato
et se sarà di robba stabile, tra quattro mesi da cominciarsi
come di sopra, et stimata detta robba per dieci parti si debba
concedersi per pagato al creditore, qual possesso, il creditore
dall'hora lo possa havere tenere, et possedere, et cavarne
frutto, qual frutto non sia computato nella sorte principale, dal
giorno che sarà preso detto possesso. Nondimeno sia lecito
al debitore far revocare detto possesso tra dieci giorni doppo che
sarà stato dato il possesso del primo decreto, rifatte le spese
legitimamente fatte al creditore, ò attore, et data la sicurtà
di star à ragione, et pagare quello sarà giudicato, et similmente
si il reo citato alla disdetta vorrà rifar le spese per la
contumacia, et dar sicurtà di stare à ragione, et pagar come
di sopra, possa, fra tre giorni da cominciarsi dal giorno
della citatione della disdetta esser assoluto dalla detta
detta di sopra in presenza dell'attore, et questo habbia
luogo solamente nella prima citatione.

Cap. 42

Che gl'Instrumenti si mandino ad esecutione

Item stabilimo et ordinamo, che l'Instrumenti, et promissioni fatti da
qualsivoglia persona del Castello di Castagnola, o suo distretto,
nel d.o Castello, et suo distretto, o in qualsivoglia altro luoco che
siano stati scritti, et publicati per mano di qualsivoglia notaro
del d.o Castello, o suo distretto, o d'altrove, che non siano stati can-
cellati, ne cassati, che si dimandasse che siano mandati ad ese-
cutione, si eseguiscano, et mandino ad esecutione dal Podestà
o Vicario contra li debitori ad instanza delli creditori in questo
modo cioè Che si citi il debitore ad instanza del creditore
dal Balio della Communità di Castagnola che fra cinq
giorni immediatamente seguenti doppo d.a citatione debbia
comparire avanti al Podestà, o Vicario del d.o Castello a pi-
gliar la copia del d.o Instrumento, se la vorrà, che il creditore
domanda ~~contra di lui~~ che si mandi ad esecutione contra
di lui, in tanta quantità, et fra cinq altri giorni prossimi
advenienti provare contra d.o Instrumento contro il quale si
possino opporre le eccettioni, di falsità, di pagamento, et di
usurario solamente le quali eccettioni tutte opposte fra d.o ter-
mine non saranno provate, o vero una delle d.e eccettioni,
passati d.i dieci giorni, si debba mandare ad esecutione d.o Instrumento
ad instanza del creditore, pagando però prima il salario di se-

dari

Denari nel ceppo della Communità contra il debitore del Podestà, o Vicario, secondo che vorrà il creditore facendo exe-cutioni realmente, et personalmente contra d.o debitore, et suoi beni secondo la forma delli Capituli sopra scritti salvo che si trovasse scritto in uno stesso instrumento più debitori et non fusse dichiarato qual ~~delli~~ di essi fosse principale si faccia, et debba farsi executione contra quello che sarà trovato scritto prima nel d.o instrum.o et quello s'habbia, et s'intenda che sia il principale, et al primo si faccia, et debba farsi executione contra il principale che contra la sicurtà, et non si possa in modo alcuno gravare, o mo-lestare la sicurtà sinchè si trova il principal debitore, o vero si trovarà tanto di beni suoi che basti a sodisfare il debito, et le spese, et si faccia, et debba farsi executione delli beni del principal overo debitore dal Balio della d.a Communità, et fatta detta executione, se non si trovarà tanto di beni del principal debitore che basti a sodisfar detto debito il Creditore possa procedere contra la sicurtà, et altri scritti nel sop.to instrumento, et in questo caso si possa farsi executione contra gl'altri debitori come è detto di sopra.

Cap. 43. Del giuramento da darsi dal Pod.tà, et si paghi il salario di ciasched.o precetto

Item statuimo, et ordiniamo, che il Podestà, o Vicario del Castel di

Castagnola, possa, et sia tenuto, et obligato di finire, e terminare tutti, e singoli cause, e questioni, che verteranno avanti à lui per giuramento, qual giuramento si dia à quello, che parerà al Podestà, ò Vicario che sia più conveniente, à offerirsili, ogni volta che la quantità che si domandarà non passi la somma di venticinque soldi di denari, summariamente senza strepito ò figura di giuditio, et senza osservar scrittura alcuna, et da venticinque soldi in su, di qualsivoglia quantità di denaro, ò di robba, ovvero lite, possa tanto il Podestà quanto il Vic.o di volontà delle parti dari il giuramento, et se l'attore, ò reo, ò l'uno, ò l'altro di loro, che haverà fatto il partito haverà riservato à se il beneficio di provare, il Podestà ò Vicario stabilisca il termine di cinque giorni prossimi da venire, à provare tal giuramento, alla qual prova basti la fede, et la prova di due testimonij degni di fede summariamente et senza mercede alcuna, ogni volta che la parte adversa sia presente quando si da il giuramento alli d. due testimonij overo citata d. parte legitimamente, ò vero provato per Instrum.to publico, ò protocollo, alli quali Instrumenti, ò protocolli non si possa opporre eccettione alcuna fuorche di pagamento di falsità, et di usurarij, alli quali eccettioni da opponersi si stabilisca il termine à quel tale, che opporrà, ò vorrà opporre di cinque giorni, fra qual termine, se non haverà provato d.e eccettioni si habbia per confessato, et con tutto ciò si punisca in pena del giuramento falso, come qui dentro si contiene nel

capitolo

cap.lo della pena del giuramento falso, et in caso che si
uni e l'altra parte uenisse a giurare si seguiti per uia
ordinaria, et si paghi il salario secondo la forma delli
cap.li soprascritti./

Cap. 44. De gl'instrumenti fatti da XXV anni adietro non si mandino ad esecutione.

Item stabilimo et ordinamo, per euitare le malitie, et cauillationi
delli huomini, che essistono instrumenti di debito di promis-
sione, o deposito, et altre obligationi fatte da venti anni adietro
tra qualsiuoglia persona del Castel di Castagnola, o uero de fuora
ouero d'altronde, nel quale alcuno del castello sud. si tro-
uasse obligato a qualsiuoglia; si possa domandare che sia
mandato ad essecutione; ma quel tal instrumento sia
nullo, et non sia di nissun ualore al creditore, ma d'
all'hora si cassi, et scancelli, et si habbia per cancellato,
et casso, non ostante qualsiuoglia statuto che disponga
in contrario, et questo statuto non si attribuisca alli
instrumenti delle doti, et loro restitutioni alienationi,
uendite, nei quali instrumenti si proceda per uia ordina-
ria, secondo la forma delli statuti del presente uolume
qual statuto non si attribuisca nel luoco de pupilli, et minori
di venticinq. anni, ma si proceda per uia ordinaria secondo
sarra di raggione.

Cap. 45. Delli sequestri da farsi &c

Item stabilimo, et ordinamo, che il Podestà o Vicario del Castel di Castag.a
sia tenuto et obligato ad instanza di qualsivoglia persona di
detto Castello, o suo distretto, far sequestrare dal balio della
detta Comm.tà qualsivoglia robba, et beni, di qualsiu.a forastiero
o, della Terra, per debito che fusse tenuto, et obligato pagarlo
à alcuna persona del d.o Castello, o suo distretto, et quelli robbe
et beni farli dar in mano di qualche persona sufficiente del d.o
Castello, sin tanto che sarà deciso, et giudicato quel tanto
che si domanda di ragione. Salvo che se quella persona,
contra la quale fusse stato fatto il sequestro vorrà dare
idonea sicurtà di stare à ragione, et pagare quello sarà
giudicato, et refar le spese, quel tal sequestro si debba
revocare, et s'intenda sospetto quella persona che non possede
beni stabili sufficienti à sodisfar il debito, et le spese. Et avanti
che si faccia d.o sequestro, si faccia fede da colui che dimandarà
d.o sequestro per testimonij, o per instrum.to publico, o per giuram.to
da darsili di novo.

Cap. 46. De non comprarsi da nessun forastiero raggion, ne' attione contra veruno della Terra.

Item stabilimo, et ordinamo, che nessuna persona del Castel di Castag.a
o suo

o, suo distretto, compri, o, riceva da veruno forastiero, nessuna raggione, o attione, contra nessuna persona del d.o Castello o, suo distretto, ne' meno dia, venda, o, conceda raggione alcuna che havesse contra alcun di d.o Castello e suo distretto, a' veruno forastiero, sotto pena di cento soldi di dinari per ciascheuno et per ciascheduna volta da farli pagare subbito a' chi contrafarà, salvo che se alcuno della terra fosse obligato a' forastiero, o, vero alcun forastiero, a alcun della terra si possino vendere, o cedere ogni raggione, et attione sino di qualsivoglia quantità del debito, che ne' apparisca Instrumento, et il Podestà, o, Vicario, non possa far fare alcuna essecutione ad instanza de' tali cessionarij alla pena di cento libre, et l'essecutione fatta non vaglia, et si debba revocare de facto.

Cap. 47.

Dell' mandar ad essecutione le sentenze e lodi nelle cause Civili

Item stabilimo, et ordinamo, che il Podestà, o Vicario del Castello di Castagnola sia tenuto, et obligato mandar ad essecutione di fatto ad instanza di qualsivoglia Inserenato, tutte le sentenze date, et promulgate dal suo predecessore nelle cause civili

come anche tutti li laudi dati da qualsivoglia persona arbitraria tra qualsivoglia persona. Ma detti sententii, o, lodi non pendino per appellationi, o reductioni, overo nullità ad arbitrio di homo da bene, cioè li doverrà fatto tornino in iudicato, et questo habbia luogo nelli appellationi, che non siano prohibite per alcun capitolo del statuto del Commune di Castagnola.

Cap. 48. Del Forzare li parenti à compromettere delle lite e discordie nate tra loro.

Item per evitare li inconvenienti, et scandali, che potessero nascere tra parenti, stabilimo et ordinamo che il Podestà o Vicario, et qualsivogli altro officiale sia tenuto, et obligato ogni volta che nascerà qualche discordia tra qualche parenti o affini per qualsivoglia causa ad instanza di altri litiganti tra loro, sforzar le parti personalmente à compromettersi di detta lite questione, o discordia in alcuno, o alcuni de loro parenti et affini, overo in alcun altro loro commune amico, del quale, o, quali dette parti saranno d'accordo, et detti parti non relassarli in fino che non li saranno composti, et siano forzati ~~[illegible]~~ dal Podestà à non partirsi da quel luogo assegnatoli sotto pena di cento soldi per ciascheduno che contrafarà, et per ciascheduna

volta

volta, et ciò habbia luogo ogni volta che occorrerà, eccetto li debiti delli quali apparendo instrumenti, o testamenti, o fussi già stato sententiato, nelli quali non habbia luogo d.to statuto.

Cap. 49. **De' forzare gl'arbitri eletti in qualsivog.a causa à diffinirla tra un Mese &c**

Item, acciò che li compromissi fatti, et liti, et cause si speditino più presto, et che le parti non faccino spese inutili, et che con loro coperta di speditione più breve, si tirino in longo dette parti compromettitrici. Statuimo, et ordiniamo, che il Podestà o Vicario sia tenuto, et obligato forzare tutti li arbitri eletti arbitratori, et nominati tra ciascheduna delle dette parti, sopra qualsivoglia causa da diffinirsi à loro, sopra la quale saranno stati eletti, à vederla, conoscerla, et terminarla, et sententiarla secondo il compromesso fatto in loro, tra un mese prossimo da venire, dal giorno che sarà stato fatto d.o compromesso, alla pena ad arbitrio del S. Podestà, o Vicario da farla pagare à qualsivoglia che recusarà di finir et terminare detta causa compromessa in lui, et in maggior, o minor termine secondo si contenerà il compromesso, nel qual termini altrimenti statuito et ordinato &.

Cap. 50. Che qualsivoglia persona farrà sicurtà sia conservato senza danno

Item stabilimo, et ordiniamo che qualsivoglia persona che harrà
havere fatta sicurtà per ciascheda persona del Castello sud.o
et suo destretto a qualsivoglia persona, della qual
sicurtà volesse uscirne, o vero ne fusse dannificato, et ciò
lo provasse, avanti al Podestà, o Vicario del d.o Castello per
instrumento publico, o testimonij degni di fede, detto
Podestà, o Vicario, o Rettore sia tenuto, et obligato, ad
instanza di quel tale fideiussore forzare quello al quale
è stata fatta d.a sicurtà, in Palazzo, o vero in piazza
della Comm.tà pred.a secondo che vorrà quello che haverrà
fatta d.a sicurtà, et non partirsi sin tanto che d.o fideiussore
non sarà stato rilevato senza danno, o vero senza sua
licenza. Et se quello che haverà fatto d.a sicurtà sarà
stato dannificato per d.a sicurtà in alcuna quantità
di denaro, sia forzato quel tale, al quale sarà stata fatta
d.a sicurtà à rilevarlo, et rifare à quel tale che haverrà
patito d.o danno, tutto quello che sarà stato dannificato
d.o fatto, et summariamente senz'altra scrittura, et senza strepito
et figura di giuditio, ogni volta che ne haverà fatta et
mostrata legittima fede del danno ricevuto per tal sicurtà

la qual

la qual fede la possa far fare summariamente avanti al Podestà o Vicario, messa da banda ogni solennità di ragione, e data al giuramento, o astringimento non si possa appellare né opponersi di nullità, et le predette cose habbino luoco nelli contratti passati, presenti, e da venire.

Cap. 51. Che alli rogiti e protocolli si dia piena fede

Item stabilimo, et ordinamo che se si producrà in judicio avanti al Podestà o Vicario del Castel di Castagnola alcun instrumento publico rogito, o protocollo di alcun notario morto, si presti piena fede al detto instrumento rogito o protocollo, non obstante che detto protocollo mancasse di capitoli, o clausule necessarie, et oportune, et si fossero diminuiti, o abbreviati ancora ogni volta che in detto protocollo consti delle cose sustantiali, et solenni, et il medesimo diciamo s'osservi nelle cedule et scritture di morti, et pigliarne protocolli dal notario secondo la raggion commune.

Cap. 52. Che il venditore pigli sopra di sé ogni Giuditio mosso contra il compratore della cosa venduta

Item stabilimo, et ordinamo che se alcuna persona venderà alcuna cosa a persona del Castel di Castagnola, o suo territorio,

possessioni, ouero altri mobili, o immobili, la qual cosa hauerà promesso per instrumento publico, ouero in presenza di testimoni di farla buona, et difenderla da qualsiuoglia persona che la molestarà sopra detta con[tratto di] vendita. Che il s. Podestà o Vicario auanti al quale sarà fatta querela, sia tenuto, et obligato ad instanza di quel tal compratore, al quale è stato promesso di difendergli la cosa comprata da lui, hauuta la fede della promissione predetta fattali dal venditore, forzare quel tal venditore senz'altra scrittura, o strepito e figura di giuditio, à pigliare sopra di se detto giuditio, à sue spese, et difendere tal vendita, et però forzare detto venditore d'ogni tempo privato et non privato siccome et quanto vorrà il compratore realmente, et personalmente et le cose predette habbino luogo nelli contratti presenti et da venire.

Cap. 53.

Che la donna dotata non possa domandare, ne succedere nella robba del dotante morendo senza Testamento

Statuimo, et ordinamo, che se alcuna donna del Castello di Castag[n]a o suo distretto, sarà stata dotata dal padre, madre, fratelli, sorelle, o Zio, ouero da altra persona, non possa succedere nei beni o heredità di quella persona, che l'haurà dotata, se morirà senza testamento, ma sia, et debba esser contenta

della sua

della sua dote, e non possa domandar altro in i beni di quella
persona, che l'haurà dotata, o vero di quella persona che haurà
promessa la dote per lei, se morirà senza testamento come s'è detto
e questo s'intenda nelli figliuoli, e nepoti, ~~o altri~~ superstiti di tal
dotante, o in altri maschi qualunque descenderà per linea retta
dal d.° dotante, sino nel terzo grado da computarsi di ragion
Canonica, e questo capitolo sia preciso, nè si possa mutare
et habbia luogo nelli contratti presenti, e futuri.

Cap. 54. Del modo di procedere quando alcuno dubitasse, che alcun altro havesse attione veruna nelli suoi beni

Item stabilimo et ordinamo che se alcuna persona del Castello
predetto, o suo distretto dubitasse, che alcun altra persona
havesse qualche raggione, ne' beni suoi, et che da lui si posse-
dono, o vero qualche altra raggione contra di lui, per causa
di alcun debito contratto, o vero obligo fatto da lui, o
altra persona che appartenessi, Che il Podestà, o Vicario
o qualunque altro officiale del d.° Castello sia tenuto
et obligato ad instanza di qualunque persona che du-
bitasse come di sopra, far citare, et chiamare dal Balio
della Communità quella persona, della quale si dubitasse
come sopra, che fra termine di dieci giorni debba comparire

auanti al Podestà, o Vicario, et sia tenuto à mostrare tutte le raggioni, che hauesse contra quella persona che dubita, et ne' suoi beni, et se quel tale citato non comparirà in termini fatti per una citatione personalmente, ouero per due citationi fatte à casa della sua solita habitatione si aspetti per contumace, et si proceda contra quel tale alla pronuntia, et se li commandi personalmente, o à casa della sua solita habitatione per il Balio della Communità da parte del d.o Podestà, o Vicario, che tra un mese da commiciarsi dal giorno del precetto sud. debbia mostrare et produrre tutte le raggioni che hauesse contra quella persona, o ~~[illegible]~~ che dubitasse, o suoi beni, et se quello del qual si dubitasse tra detto termine di un mese non producesse, e non mostrasse le sue raggioni, o altri in nome suo, finito d.o termine d.o precetto habbia forza di diffinitiua sententia, et non sia ascoltato da ueruno Offitiale della d.a Communità in alcuna sua raggione, et non habbia raggion ueruna contra quel tale che dubitarà, et producendo alcuna raggione dopoi, siano nulle di nissun ualore, et per uigore di detta raggione non produtta dopo detto mese come di sopra non si possa far essecutione ueruna contra quella persona che dubitasse.

Cap. 55 **Delle Scritture priuate & che il figliolo di Notario morto, possa publicare gl'Instrumenti del patre, essendo esso fig.o Notaro.**

Item

Item stabilimo, et ordinamo, che se alcuno fosse tenuto, o obligato ad
alcuna persona del d.o Castello, e sua distretto, o d'altronde in
alcuna quantità di denari, o robba, della quale apparesse
scrittura, che à quella scrittura, per quanto facesse contra
il scrittore se li pressi piena fede, si come fosse publica, et
autentica, et fosse autenticata, e publicata per mano di
publico notaro. Il Podestà, o Vicario, o qualsivoglia altro
offitiale del detto Castello sia tenuto, et obligato ad instanza
di quello che apparesse creditore nella d.a scrittura, pro-
cedere nella pronuntia da farsi contra lo scrittore di d.a
scrittura, come contra il debitore, et contra li suoi beni, et
heredi in tutto quello che apparesse secondo la forma, e tenore
di detta scrittura in tutto, e per tutto secondo che uorrà il
creditore, mandando ad essecutione detta scrittura secondo
la forma del statuto, che dice delle essecutioni delli Instrumenti
publici, et le cose predette habbino luogo alle cose passate
presenti, e da uenire. Di più diciamo, et per la presente
legge affirmiamo, che un figliolo legitimo di qualsivoglia notaro
succeda nelle scritture, e rogiti di suo padre se sarà notaro
li qual rogiti, e scritture li possa publicare, cancellare, et
far tutte le cose che potteua far suo padre auanti la morte
sua, contra la qual scrittura non si possa opponere cosa alcuna.

ogni uolta che non manchi di sustantia, e solennità di Ragioni

Cap. 56. Delle strade et anditi da concedersi dal Podestà per le terre d'altri

Item stabilimo, et ordinamo, che qualsiuoglia persona, che habbia alcuna possessioni nel distretto del Castel di Castagnola, alla quale non potessi andare, o tornare commodamente, et non hauendo strada libera per d.a sua possess.e possa domandare, et hauere d.a strada, di dieci piedi, alla misura de piedi di pertica di detto Castello, ogni uolta che, quelli che domandaranno d.a strada per d.e terre e possessioni de suoi vicini più prossimi la cercaranno per luoco di manco danno, quali luochi di manco danno si dechiarino, e debbano dechiararsi per tre huomini de megliori, et più sufficienti che haueranno loro terre e beni a rispetto dette possessioni, et tal strada si stimi, dechiari, et debba dechiararsi dalli detti Conuicini, la qual stima la faccino, et siano tenuti, et obligati farla bene, et lealmente, et fidelm.te pigliandone prima il giuramento, messi da banda ogni odio amore timore preghiera, e prezzo, et alla dechiaratione delli sud.i et stima di loro si stia et obedisca, et quello che ricusarà dare d.a strada per la causa sopradetta sia forzato dal Pod.a et Rettore a dar la sopradetta strada, et concesso ciò quello

che

chi recusarà dar la sud.a strada sia forzato pagare di fatto alla Communità dieci libre di denari. Et il Podestà et altri sopradetti sia tenuto, et obligato far osservare le predette cose con giuramento, et fatta la stima della d.a strada, quello al quale è stata assegnata d.a strada sia tenuto pagare il prezzo, overo stima della d.a strada à quello, ò quelli delli quali fossi tal possessione, e le cose predette habbino luoco alle, et si prendino nelle possessioni di qualsivoglia, che passati circano al presente, et di ebbiano esser per l'avvenire.

Cap. 57. Delle ferie delle Vendemmie et dell'estate et altri giorni feriati

Item stabilimo, et ordinamo, che il Podestà, ò Vicario, et qualsivoglia altro officiale del detto Castello messo à render raggione per la Communità in d.o Castello sia tenuto, et obligato, con giuramento alla pena di dieci libre del suo salario stare al banco della raggione, tutti li giorni giuridici, una volta il giorno nel luogo da deputarsi dalla Communità à render, et administrar le raggioni à tutti li huomini e persone, che verranno comparire avanti di lui publicamente, et apertamente, cioè da mezza terza fino all'hora di terza nelle cause civili, et criminali tra qualsivoglia persone vertenti, et d.e cause diffinire et terminare secondo la forma del statuto della detta Communità, et dove

non si parlarà di settuno amministrarla, definirla, e ter-
minarla secondo la raggion commune, et li giorni di rag-
gione si predicano, et siano tutti li giorni dell'anno, eccetto gl'
infrascritti quali siano, et debbiano esser feriati, et per tali si
osservino, et habbino; ne' quali giorni non si deva render rag-
gione, et rendendosi quello si facesse non tenga, ne vaglia.
Et li giorni feriati siano, et debbiano esser li infrascritti Cioè.
Il Natale, con doi altri giorni immediatamente seguenti, et tutti
li altri giorni seguenti sino al primo giorno di Gennaro inclusive
La Pasqua di Resurrettione, con sette giorni inanzi, et doi altri
giorni doppo immediatamente seguenti. La Penticoste, con doi altri
giorni seguenti; li Giorni di rogationi, et processioni, l'Ascensione
del Sig.re la festa del Corpo di Christo, la festa di tutti li santi. Tutti
li giorni delle feste della Madonna, Il Giorno delli undici di
Maggio, à reverentia della Gloriosa Vergine, et in memoria
de' più miracoli che apparsero nel Castello di Jano, per li me-
riti della Gloriosa Vergine, li giorni di festa di tutti li ss.ti Ap.li
et Evangelisti, la festa di San Michael Archangelo, et di
S. Fidele, li giorni di festa di S. Gio: Batta, di Santa Croce, di San
Martino del mese di Maggio, e di settembre di san Gioanni
à Porta Latina, di San Francesco, di san Gregorio, di Santo
Biagio martire, di sant Antonio del mese di Gennaro, di
San Savino, di san Clemente, di santa Chatherina, di S.ta
Maria Madalena, di santa Lucia, di Santa Chiara, di S.ta

Agnese.

Agnese di sant Agata, di sant Apollinare, di sant Ste-
tutti li giorni di Domenica, tutti li Venerdi santi di tutto
l'anno, et nell'altri giorni restanti si tenga raggione com'è stato
detto di sopra, Ma alli forastieri, alli vedove, agli orfani
alli pupilli, et à qualsivoglia altra persona miserabile
si debba fare raggione favorabile, e summaria, tanto se attori
o rei che siano, secondo che al Podestà ò Vicario parerà,
e piacerà, messa da banda ogni solennità di raggione
ogni volta che nelle terre di detti forastieri si osservi il
medesimo ordine, Et qualsivoglia persona che si vorrà lamen-
tare di qualchuno, debba venire, et venga avanti al Podestà
di detta Communità alli sopradetti hore, et acciochè questo sia
noto à tutti Il Podestà, o Vicario faccia sonare la campana
minore di Castagnola. Et le ferie dell'estate comincino la festa di san
Giovanni del mese di Giugno, et durino sino la festa di Santa Maria d'Agosto
inclusive, Ma le ferie della vendemmia comincino il giorno
della festa di sant Angelo di Settembre, et durino quindici giorni
continui immediatamente sequenti, Nei qual giorni Il Podestà, o
Vicario non debba seder al banco di ragione, et amministrar
la Giustitia nelle cause Civili, et le predette cose s'intendino
solamente nelle cause Civili, Ma nelle cause Criminali
si possa formar processo, et sopra di ciò procedersi come nelli altri
giorni di ragione, non obstante dette ferie, et qualsivoglia altra.

Che li Notarij siano tenuti scriuere le Scritture stese, delle quali saranno rogati & del loro salario

Cap. 58.

Com perciò giudichiamo che sia cosa giusta, che li Notarij
siano regolati nell'arte loro, sicome sono tutti li altri
artegiani, acciò che non transgredischino dalla forma della
Communità, et non si habbino da far pagar da loro salarij
delle loro scritture, oltre li modi, et ordini sopradetti.
Pertanto, per il presente statuto, stabilimo, et ordi-
niamo, che tutti li Notarij del Castel di Castag.a possino
et siano tenuti, et obligati scriuere le scritture fatte da
loro, et quelle che ne saranno rogati stese et apertam.te
secondo la volontà di contrahenti nel libro di rogiti di
d.o notario che ne sarà rogato, trà un mese dal giorno
della stipulatione di d.a scrittura sotto pena di venticinque
soldi, et ciò habbia luoco, ogni volta che dette parti contra-
henti, nel tempo della stipulat.ne med.a paghino al detto
notario per la prima scrittura un bolognino per ciascheduna
parte di qualsiuoglia contratto di che cond.ne fosse. Mà
per li instrumenti cauati in publica forma dalli not.i d.tti
che ne saranno rogati, possino et debbano riceuere le quantità
infrascritte cioè. Per qualsiuoglia instrumento di vend.a

di vendita

di vendita di Donatione, di quetanza, et di partitione di baratto et di Deposito, come anco dell'oblighi di trenta libre di denari con il notaio che ne sarà rogato, et hauerà produtto d.° Instrumento in publica forma habbia da quella persona che li apparterrà, quattro bolognini, Da trenta libre in su sino à qualsiuoglia somma di denari, o stima di robba, sei bolognini denari perfiorino [soldi quattro et sei]. Degli altri Instrumenti prodotti in publica forma come sopra, si come d'Instrumento di pace di procura, e simili, sino à qualsiu.ª somma possa hauerne quattro bolognini e non più. Agiongendo à questo presente Cap.lo che li Notarij sopradi. ad Instanza di qualsiuoglia Interessato siano tenuti, et obligati tra quattro giorni, doppo che ne saranno stati richiesti scriuere, et publicare d.° Instrumento, o Instrumenti, delli quali saranno stati rogati, et che li saranno domandati da coloro che saranno Interessati come di sopra, alla pena sopradetta; Item ci aggiungiamo ancora, che qualsiu.ª che domandarà Instrum.to alcuno al Notaio che ne sarà rogato, et apartenente à lui, sia tenuto, et obligato a coglierli detto Instrumento dal d.° notaio tra cinque giorni, dal giorno che l'hauerà domandato. Dalli d.i cinq

giorni tutti possa, e debba ~~sforzare~~ ~~farà~~ esser sforzato dal Podestà e Vicario del d.o Castello à render d.o Instrumento ad instanza del Notaio sopradetto summariamente, e di fatto, ogni eccettione et oppositione remossa, ogni volta che consti al sud.o Podestà, e Vicario, per un testimonio, da esaminarlo, et informarsene summariamente.

Cap. 59. Del modo da osservarsi quando alcuno domandarà il possesso di alcuna cosa, che asserisca spettare à lui.

Item stabilimo et ordinamo, che se alcuno domandasse esser messo in possesso in robba alcuna mobile, ò stabile, che dica appartenere à lui, faccia citare il possessore della detta robba, et se d.o tal possessore sarà contumace, et non comparirà in termini assegnatoli dal Balio della Comm.tà da parte de' Pod.tà e Vicario del d.o Castello, il Podestà, e Vicario sop.a sia tenuto et obligato, passato d.o termine, ad instanza di quel tale domandara d.o possesso pronunciare che d.o Attore sia messo in possesso di quella robba che domandarà, et farli dare d.o possesso corporalmente dal Balio della d.a Communità. Et se d.o tal possessore non comparirà tra un mese, e non produrrà le sue raggioni, dal d.o mese in là, quel tale che sarà stato

messo

messo in possesso, come sopra per auttorità della Corte, remanga in possesso della robba sud.ta, et il medesimo s'intenda, s'il possessore non comparirà in termine della citatione fattali avanti al Podestà, et non producerà le sue raggioni, et non allegarà la caggione, perche d.o attore non dice esser messo in d.o possesso, o vero se producerà raggion non valida, ne giuridica, et non allegarà causa ingiusta, e da non ammettersi. Ma se producerà le sue raggioni in forma, et allegarà giusta causa si proceda per via ordinaria secondo la forma del sextto del presente Volume.

Cap. 60. Che qualunq. persona patirà danno per alcuna represaglia, sia conservato senza daño

Item stabilimo, et ordinamo che qualsivoglia persona del Castel di Castagnola haverà patito, o patirà alcun danno, o vero haverà pagato, o pagarà alcuna quantità di denari per causa di represaglie fatte contra la Communità, o altre persone del d.o Castello, à alcuna persona, per debito di qualsivoglia del detto Castello, o suo distretto, et d.a persona che haverà patito danno, provarà per un testimonio di bona fama, e degno di fede, di haver patito d.o danno. Il Podestà, e qualsivogli altro offitiale di d.a Communità, mentre nel d.o

Castello ad amministrar la giustizia, sia tenuto, et obligato ad instanza di quel tale che haverà patito d.° danno, mediante bandi, ogni solennità di ragione sforzare, et astringere realmente, et personalmente quel tale che sarà stato causa, che siano state fatte d.e represaglie, in quel modo che vorrà quello, che haverà patito d.° danno per tutta la somma, et integro pagamento di d.° danno. Item s'alcuno per causa de debiti della Communità, o di qualch'altra persona particulare del d.° Castello, per qualunque obligo, o contratto fatto da lui, con alcun forastiero contra la Comm.tà sop.ta o altra persona particular del d.° Castello per la causa detta di sopra, fosse retenuto, et fattoli represaglia da qualche Communità, o altra persona particulare. Vogliamo che alle spese della Communità si mandi un ambasciatore a quella terra ad instanza di qualsivoglia persona che lo domandarà, et essendo retenuto per debito della Communità, sia di sopra alle spese del Commune, et li refaccino tutti li danni spese, et interessi dalla d.a Communità. Ma se sarà retenuto per debito di qualche altra persona particulare, debbia quella persona, che sarà stata causa di tal retenimento esser sforzata, et astretta realmente, e di fatto dal Podestà del d.° Castello, à pagare tutta quella quantità di denaro, o robba

per la

per la quale quel tale sarà tenuto et a rifarli tutti li danni spese et interessi, che hauessi patito per tal causa, delle quali spese danni, et interessi si dia fede al giuramento di quello che hauerà patito detto danno.

Cap. 61. Della parte della dote, che peruiene al marito, morendo la moglie senza figli

Item uolendo in ogni modo possibile prouedere alle fatighe, pesi, e spese che si fanno dalli mariti nel tempo delle nozze, acciò che non si perdino fatte dette spese tutte da loro mariti sud.i Stabilimo, et ordinamo, che morendo alcuna donna senza figlioli nati da lei, doppo che hauerà consumato il matrimonio con detto suo marito, hauendo pagato tutta, ò parte della dote, il marito sud.o guadagni, et habbia la quarta parte di tutta la dote sud.a, la qual quarta parte non si possa più domandare in nessun modo, et questo cap.lo sia preciso, ne si possa mutare.

Cap. 62 Dell'essamine de Testimonij

Item stabilimo, et ordinamo, che in tutte le cause, e liti, nelle quali sarà stato assegnato il termine à prouare alle parti litiganti il Podestà Vicario, e qualsiuoglia altro offitiale

della Comm.ta pred.ta al quale spetti di diffinire detta causa, questo fatti avanti al d.o Pod.a debba esser tenuto, et obligato con giuramento sotto pena di dieci libre di denari da scomputarsi dal suo salario; doppo il termine dato alla part.e à far l'interrogatorij sopra l'articuli dell'avers.o et dare, ordinare, et apertamente scriuere nel quinterno tutti li testimonij giurati nella causa sopprad.a et tutte le loro testimonianze, e detti, tra dieci giorni continui, doppoi che saranno stati pregati dalla part.e o suo procuratore avanti à esso Podestà, si però dal d.o producente non si crederanno, et non si staranno à d.i testimonij et chi però douessero esser examinati.

Cap. 63. Dell'età de putti da approuarsi

Item stabilimo, et ordinamo, che dubitandosi dell'età di alcuno, che detta età si proui, et possa prouare per giuramento del Padre e matre, o, altri di loro, saluo che si alcuno, ò alcuno altro volesse prouare contra detto giuramento delli d.i patri, e matri detta sua proua si ammetta, et prouando per testimonij idonei, e degni di fede, non si debba stare al giuram.to delli d.i Patre, ò matri, o altri &

Cap. 64. Che nesuna donna senza patre possa maritarsi senza licenza di dui parenti più prossimi.

Item

Item stabilimo et ordinamo che nessuna donna del Castel di Castagnola che non habbia patre, ardisca, o presuma maritarsi à persona veruna senza licenza presentia, e consenso di dui parenti più prossimi alla d.a donna, overo senza loro richiesta legitimamente fatta, et ch'contrafarà caschi ipso facto di successioni, delli beni paterni, e materni, che à lei succedessero, li qual beni siano confiscati per la metà alla Communità, e per l'altra metà alli parenti più prossimi di linea retta. Et nessun notario ardisca ne presuma scriuer' instrumento di tal dote di d.a donna, ne di suo sponsalitio o' matrimonio, ne alcun altr' instrumento appartenente in qual-siuoglia modo alli cont' sopradetti senza licenza di detti dui parenti che asseriscelino chè d.a donna sia stata maritata auanti d.o instrumento da farsi et quella persona che contrafarà sia punito in dieci libre di denari currenti per ciascheduna uolta. et li cont' sopradetti habbino luoco alli cont' passati presenti, e future.

Cap. 65.

Che nessuno possa domandar debito alla Communità da cinq; anni adietro

Item stabilimo, et ordinamo, che nessuna persona possa, ne' deua domandar ne' hauere dalla Comm.tà di Castagnola, alcuna quantità di denari, che asserisse douer hauere et esser creditore della d.a Communità, da cinque anni in sù, se però non n'hauesse instrumento publico sotto pena di cinq; soldi per

ciascheduno, e, per ciascheduna uolta.

Cap. 66. **Del non far donatione alcuna senon con la presenza del Podestà ò Vicario.**

Item Stabilimo, et ordinamo, Chè nessuna persona del Cast.l di Castag.a o suo distretto possa nè deua fare donatione alcuna della sua robba, o uero de parte di d.a robba à ueruna persona senon con la presenza del Podestà, o Vicario del d.o Castello in Palazzo, o in altro luoco doue habiti d.o Pod.à, o Vicario, et facendosi altrimente, o, in altro luoco non uaglia nè tenga in modo ueruno.

Cap. 67. **Che nesuna persona possa domandare mercede del seruitio fatto se prima non prouarà di hauer fatto il patto, & la conuent.e**

Item perche son molti, chè mentre sonno amici insieme, si fanno seruitij l'un all'altro con animo di non hauerne premio ueruno, Che poi uenendo in seditioni, et in nemicitia, tra loro domandano esser pagati di d.i seruitij fatti. Però Volendo noi, per quanto potiamo, remediare à simil fraude Stabilimo et per la presente legge affermiamo, chè nessuna persona del Cast.l di Castagnola, e suo distretto, chè hauerà fatto seruitio, ouero in qualsiuoglia sorte di lauoro ò

ciascheda

ciascheduna persona, dalla quale non potrà domandare,
nè hauere premio alcuno di d.o suo seruimento, o aiuto,
non possa dimandare, nè hauere pagamento ueruno di
d.o suo seruitio, se prima non si sarà conuenuto con q.lla
tal persona del pagamento suo generalm.te o specialm.te
nel qual caso si possa dimandare per la causa detta
di sopra che se li dia d.o pagamento; altrim.ti no.

Cap. 68.

Che la vendita fatta di cosa stabile, della quale non ne sia pigliato possesso tra dui anni, sia nulla. & l'Instrumento fattone si reputi finto et sia nullo

Item stando per remediare alle fraudi che commettonsi, o uero
che spesso se si commettono nelle uendite che per il più
nocciono agl'huomini, statuimo, et ordinamo, che la uendita
fatta o da farsi per l'auuenire da ciascheduna persona di
qualsiuoglia robba stabile, et di detta robba, non ne sarà
pigliato possesso dal compratore tra dui anni dal giorno
che sarà stata fatta d.a uendita, tal uendita sia nulla
ne habbia effetto ueruno, si come non fusse stata fatta, et
l'instrum.to fattone si reputi, o sia finto, et il compratore
non habbia attion ueruna per d.o tal instrumento. &

questo Cap.lo sia preciso, ne si possa mutare, et habbia
luogo nelle passate presenti, e da uenire

Cap. 69. Che le Doñe nō possino far donat.e uendita
o obligo senza licenza del marito hauendolo,
e di dui parenti più prossimi

Item acciochè le Donne nō siano ingannate con le carezze. Sta
bilimo et ordinamo, che nessuna Donna del Castel di
Castag.a o suo distretto possa fare nessuna uendita, donat.ne
o alienationi, o obligo de suoi beni per più di dieci libre
di denari, senza la presenza consenso e uolunta di suo
marito, se l'haverà, e di dui parenti più prossimi, quali
habbi loro requisitione fattali dal Balio della Comm.tà i quali
per però saranno di linia retta, Ma non essendo, o non tro-
uandosi di linea retta, il medesimo s'intenda de pa-
renti più prossimi, e non essendovi d.i parenti, o uno di loro
si faccia, e possa farsi d.a uendita, donatione, o alienatione
o uero obligo auanti al Podestà, o Vicario nel Palazzo
della Comm.tà residenza di d.o Potà, o Vicario, alla
qual uendita alienat.e o donat.e o obligo come sopra
esso Podestà sud.o sia tenuto, et obligato interponerui l'auttorità
et il decreto suo, e della Comm.tà sop.a E d.a uendita donat.e

contratti

conced.te o obligo fatto come sopra sia di piena auttorità et vaglia, e tenga, ma altrimenti fatta non sia di alcun valore.

Cap. 70 Che li minori di quattordici anni non si ammettino per Testimonij nelle cause Ciuili.

Item stabilimo et ordinamo, che nessuna persona del Castel di Castagnola, o suo distretto, o qualsivogl. altra persona minore di quattordici anni, si ammetta, ne possa ammettersi per testimonio in qualsivogl. atto ciuile, et ammettendosi la testimonianza di quel tale minore come sopra, non faccia fede veruna, ne il Podestà, o Vicario possa procedere, o sententiare in causa veruna ciuile per uigore di detta testimonianza, et si sarà data sententia alcuna per uigore di d.a testimonianza di d.o minore come sopra non uaglia ne tenga di raggion veruna.

Cap. 71. Dell'elettione di quattro buomini à decidere le cause Ciuili.

Item stabilimo, et ordinamo, che, per euidente commodità, et utile delli huomini, e persone del Castel di Castagnola il Podestà o Vicario della Comm.tà di d.o Castello in quel tempo che sarà sia tenuto, et obligato con giuramento sotto pena di [illegible]

libre del suo salario farà eleggere in Conseglio generali, et particulare, fra quindici giorni doppo che sarà entrato in off.o quattro huomini da bene del d.to Castello, li quali eletti che con sarano, habbino ampla auttorità, e libero arbitrio, per il bene, pace, commodo, et utile delli pred.e persone di uedere, conoscere, decidere, e terminare tutti, e singule liti, cause, e questioni ciuili, che uertono, o uertiranno per l'auuenire auanti il presente Pot.à o Vicario, o altro che sarà; tra qualsiuoglia persona del d.to Castello di Castagnola, summariamente, et pianamente di raggioni, et di fatto, et di raggion solamente ouero di ragioni, e di fatto, et il pred.o Pot.à, o Vicario, et quello che sarà per l'auuenire habbia potestà, et arbitrio per uigore del presente statuto di sforzare, et astrengere le parti litiganti a requisitione de' sudetti, che in quel tempo saranno, a compromettere dette liti, cause, e questioni di ragioni solamente, o di raggione, e di fatto et alle dette parti, e a ciascheduna di loro commandarli, che che sotto pena di uinti libre di denari non si partino del palazzo, o della piazza della d.a Communità, et se saranno donne, commandarli, che sotto la pena sud.a non si partino dalla Chiesa di S.ta Croce, sinche non haueranno compromesso in detti quattro huomini come di sopra eletti dal modo, e forma sopra. Sia tenuto ancora a di

acquisti d.

requisitione delli sud.i, il sud.o Pot.à, o Vicario, che de
tanti siano, et d'all'hora dibbiano essere nelli d.i quattro h.i
huomini come di sopra eletti, e fatto d.o compromesso dalli
parti nelli d.i quattro huomini da bene. Il Pot.à, o Vicario
sia tenuto et obligato commandare a d.e parti, che alla pena
detta di sopra tra dieci giorni prossimi da venire debbino
hauer mostrato, dato, e prodotto e consegnato tutte le loro
raggioni, le quali sostano mostrate, date, prodotte e consegnate al
Podestà o Vicario del d.o Castello, et quelle ancora che si
potranno mostrare dire, et allegare alli d.i quattro huomini
tra il termine sopra d.o. Et ancora il Podestà, o Vicario sud.o
stabilisca, e prefigga il termine alli detti quattro huomini
eletti, come di sopra, che tra dieci, o quindeci giorni siano
tenuti et obligati hauer diffinito, e terminato le liti, et cause
sud.e compromesse in loro sotto la pena ad arbitrio del d.o S.r
Podestà, da farli pagare dalli d.i quattro huomini come di
sopra alle pred.e cose eletti. Et il compromesso fatto nelli
sud.i dalli d.e parti di raggion plane no, dattoli prima il
giuram.to dal Podestà sud.o di terminare bene fidelmente,
e realmente: e di ragione con il consiglio di sapiente. E
nelli altri compromessi fatti, e da farsi nelli medesimi quattro
huomini come di sopra eletti, summariam.te et pianam.te di rag.e
e di fatto senza giuramento, le possino decidere diffinire

e terminare secondo che parerà à loro conueniente, et doppo
d.o termine assegnato alle sopradette parti à produrre le loro
raggioni, et prodotte che l'haueranno siano per parte dette
parti dal sopradetto Podestà, et Vicario ad assegnare, e dare in nota
li huomini sapienti à loro sospetti nelle loro cause, et dati,
et assegnati dalle d.e parti di sapienti sospetti, Detti quattro
huomini eletti come di sopra, siano tenuti, et obligati eleggere insieme
secretamente senza saputa delle parti, hauute tutte le sue loro
raggioni, et attioni, uno huomo dabbene sapiente, e doctor di leggi
che non habbino dato ne assegnato sospetto d.e parti, al
qual Doctore debbiano andare con tutte, e singule raggioni
di dette parti prodotte auanti à loro, alli spesi di dette parti
et habbino, e debbiano hauere per ciascheduno di loro dalle
dette parti sei bolognini il giorno, et ancora debbiano
hauere dalle parti sopradette tanto che basti per pagare sufficientemente
d.o Doctore per hauere d.o Conseglio sotto sigillo, et anco tanto
che basti per mercede dello scrittore che scriuerà la sententia
da scriuersi di man propria dello scrittore di d.o Conseglio
et fatto questo, li sopradetti quattro huomini eletti come sopra
siano tenuti, et obligati, sotto pena ad arbitrio del Podestà
stare al banco della raggione, posto nella sala grande del
Palazzo di d.a Comm.tà et sententiare con il rogito di
publico notario secondo che contiene la copia sopradetta

Nondimeno

Nondimeno le parti sopradette si citino legittimamente dal Balio della Communità sopradetta a sentire detta sententia alla quale dette parti, tanto presenti quanto absenti siano tenute, et obligate starvi, et esserne contenti, et non contravenirli sotto la pena contenuta nel compromesso, et il Podestà, o Vicario sia tenuto, et obligato sotto la pena sopradetta far osservare le predette cose indubitabilmente, e questo Capitolo sia preciso, nè si possa mutare, et habbia luogo nelle cose passate presenti, e da venire

Cap. 72. Della pena de chi venderà una cosa à più persone in solido

Item Stabilimo, et ordinamo, che qualsivoglia persona venderà à alcun altra persona alcuna cosa mobile, o Stabile et l'istessa cosa l'havesse venduta à un altra, o più persone, in solido caschi in pena di cento soldi di denari, e nientedimeno la vendita fatta prima tenga, et vaglia, et l'altre vendite fatte dopoi siano nulle, et il venditore sia tenuto, et obligato ad instanza del secondo compratore, o compratori restituire il prezzo havutone della detta seconda vendita, e tutte le altre spese, e danni che haveranno patiti per causa del detto prezzo sborsato, et il Podestà o Vicario ad instanza del detto 2.o compratore sia tenuto et obligato forzare et astrengere detto venditore realmente e personalmente ogni volta che, et in quel modo che vorrà detto compratore, li giorni feriati e non feriati, et le predette cose habbino luogo nelli cose passate presenti, e da venire

Cap. 1. De Malefitij

Stabilimo, et ordinamo che il Podestà, o Vicario della Communità di Castagnola, e qualsivoglia altro officiale della Communità predetta, che habbia auttorità e giurisdittione datali dalla predetta

Comm.ri et ciascheduno di loro da per sè possa, e sia tenuto, et obligato secondo l'offitio suo, e della Corte Investigare cercarsi et Informarsi, con denuntia, et senza, si come, et quando sarrà di bisogno, in quel modo che à lui parerà, e piacerà, di tutti e singuli Malefitij Iniurie, percussioni Insulti giochi, et generalmente di tutti li altri malefitij di qualsivoglia sorte commessi in parole o in fatti nel Castello pred.o e suo territorio e destretto, et in qualsivoglia altro luoco, che saranno commessi da ciascheduna persona del d.o Castello territorio e destretto et procedere per querela, et Inquisitione, et punire quelli che saranno trovati in colpa, et condennarli secondo la forma dello statuto di d.o Castello, et delli Cap.li che parlano di tal malefitio, e dove non parlaranno di sentuti procedere, delle cose simili in simili, non obstante che non fosse osservato nel procedere li ordini, e sollennità della raggione, ogni volta che costi del delitto o malefitio, et costando del delitto com'è detto di sopra per publica forma, et Inditij da provarsi per due testimonij procedere, et formare processo nei giorni feriati, e non feriati contra qualsivoglia persona, et contra figlioli di famiglia, non obstante che il figliolo di famiglia sia minore, o alcun altro che fosse, che havesse commesso il malefitio, o delitto, possa Intervenire in giud.o senza licenza del padre e consenso del padre, patrone, e tutori e curatore, et se confessarà il malefitio, o vero sarà provato

contra di lui

malificio senza licenza delli d.i padre padrone ... o

ivi A 52

a carte 15. Cap.° 24. nel titolo del Capitolo de
ve dirsi favoratori, e non favatori
a carte 20. tergo Cap.° 32, manca la volga
rizzazione del titolo del Capitolo, e di due
Parole nel di cui Corpo.
a carte 32 tergo manca la volgarizzazione del
Capitolo, che nell'originale latino è distinto
con il numero 59, et in vece di esso si è vol
garizzato sotto tal numero il Capitolo, che
in esso originale è al num.° 60, dandogli
esso N.° 59, per il che nessun numero dopo
tale sbaglio confronta più con il Numero
dei Capitoli di esso originale fino a carte
44, dove contradistinto con il N.° 72. si
è riportato il d.° Capitolo ommesso.

ins. A

ins. A

il Cap.o 57 – timo nel Titolo del Capitulo en-
tra è detto che nissuna persona enunzia-
re delle parti Guelfa e Gibellina, qua-
li ultime parole non sono nell' originale.
Nelli straordinari è sbagliato il Numero dei Ca-
pitoli dopo Capitolo 2.° fino all' ultimo nell' origina-
le Latino, e niuno di tali Numeri corrisponde
al Numero della Copia volgare.

contro di lei sia punito, et condennato, come qualsivoglia altro
maggiore, et n'anci interverrà il consenso, overo autorità del padre
patrone, tutori, o curatori, potrà ancora d.o figliol di fam.a
da dieci anni in su accusare, e dinunciare di qualsivoglia
maleficio senza licenza delli d.i padre patrone tutore, o

A carte 15. cap.o 28. nel titolo del capitolo de
ve lirsi [?] favoratori, e non favoratori
A carte 20. tergo cap.o 32. manca la volga
rizzazione del titolo del capitolo, e di due
parole nel di cui corpo.
A carte 32 tergo manca la volgarizzazione del
capitolo, che nell'originale latino è dinotato
con il numero 39, et in vece di esso si è vol
garizzato sotto tal numero il capitolo, che
in esso originale è al num.o 40, dandogli
esso N.o 38, per il che nessun num.o dopo
tale sbaglio confronta più con il numero
dei capitoli di esso originale fino a carte
44. dove confrontano con il N.o 72. e
è riportato il d.o capitolo ommesso.

[illegible] e delitto,
come anche il padre, et la madre possino accusare ogni malefitio
et ingiuria commessa in persona del figliolo, et similmente li
fratelli, e sorelle possino accusare tutti li malefitij et ingiurie
commessi in persona di loro fratelli, e sorelle, et li Avo, et
Ava, et li Zij possino denunciare, et accusare ogni male=
ficio, et delitto commesso in persona de loro nepoti, come anche
il marito, di qualsivoglia malefitio, et ingiuria commessa in

Comm.ri et ciascheduno di loro da per se possa, e sia tenuto, et obligato secondo l'offitio suo, e della cons.a investigare cercar et informarsi, con denuncia, et senza, si come et quando farà di bisogno, in quel modo che a lui parerà, e piacerà, di tutti e singuli Maleficij, Iniurie, percussioni, Insulti, giochi, et

ins. A

il Capitolo terzo nel titolo del Capitolo che sta detto che nissuna persona contra sti dalle parti Guelfa e Gibellina, qual la ultima parola non sono nell'originale Nelli straordinarij è sbagliato il Numero dei Capitoli dopo Capitolo 2.° fino all'ultimo nell'originale Latino, e niuno di tali Numeri corrisponde al Numero della copia volgare.

ins. A

44a

da provarsi per dei testimonij procedere, et formarsi processo nei giorni feriati, e non feriati contra qualunque persona, et contra (figlioli) di famiglia, non obstante che il figliolo di famiglia sia minore, o alcun altro che fosse che haverà commesso il maleficio, o delitto, possa intervenire in giud.o senza licenza del padre e consenso del padre, patrone, o tutore e curatore, et se confessarà il maleficio, o vero sarà provato

contra di lui

contro di lui sia punito, et condennato, come qualsivoglia altro
maggiore, et si non ci interverrà il consenso, et autorità del padre
patrone, tutori, o curatori, possa ancora d.o figliol di fam.a
da dieci anni in su accusare, e dinunciare di qualsivo.a
malefitio senza licenza delli d.i padre patrone tutore, o
curatori et d.a accusa, d.a o denuntiatione habbia forza.
Ma il minori di dieci anni non sia tenuto a pena
alcuna per delitto, lieve, o malefitio.

Cap. 2 Qual persone devono esser ammesse ad accusare nelli Malefitij

Item stabilimo et ordinamo Che ciascheduna persona di qualsivo.a
stato, o conditione si sia, che haverà ricevuta ingiuria alcuna
in fatti, o in parole, o vero contra di lui fosse stato commesso
alcun delitto, o malefitio, possa accusare d.o malefitio, o delitto,
come anche il padre, et la madre possino accusare ogni malef.o
et iniuria commessa in persona del figliolo, et similmente li
fratelli, e sorelle possino accusare tutti li malefitij, et iniurie
commessi in persona di loro fratelli, e sorelle, et l'Avo, et
Ava, et li Zij possino denunciare, et accusare ogni male-
fitio, et eccesso commesso in persona de loro nepoti, come anche
il marito, di qualsivoglia malefitio, et iniuria commessa in

persona della moglie, et qualsivoglia altro parente, o congionto sino in terzo grado, di quello che haverà patito danno, possa accusare, e denuntiare d.ti malefitij, o iniurie, come fussero esso proprio l'offeso, et iniuriato.

Cap. 3. Del Modo del procedere nelli Malefitij et del benefitio della pace et della confessione et delle citationi da farsi nelli Malefitij.

Item Stabilimo, et ordinamo, che qualsivoglia, che sarà citato per alcun malefitio, del qual si procedesse contra d.a persona per accusa, denuntia, o Inquisitione, se sarà citato personalmente, basti una sola citatione, ma se sarà citato alla casa dove suole habitare si deva citare due volte, et in ciascheduna citatione se li stabilisca il termine di tre giorni, et se non compairà in termine di d.e citationi fattali, o non compairà alcun altro per lui, che sia legitimo suo difensore passato d.o termine assegnatoli come sopra, si habbia per confesso, e convinto di tutto quello, che sarà stato accusato, o di qualsivoglia altro delitto contro di lui Investigato, come che se l'havesse confessato con la bocca sua propria inanzi al Podestà, o Vicario della d.a Communità, salvo, et reservato che doppo d.o termine delle citationi fattili, quel tale citato, et non comparente, sia sbandito dal Balio della Comm.tà per d.a altra voce Intelligibile nella piazza del d.o Commune, dal sud.o

Castello

Castello, e suo territorio, e distretto, et condennato in quella quantità di denaro, che uien condennato dalla forma del presente statuto, che parla di tal malefitio da lui commesso. Nel qual banno, si assegni et debba assegnarseli il termine di tre giorni immediatam.te sequenti, nel termine possa comparire inanzi al Podestà, et alla corte di d.o Castello, et scusarsi, et passato d.o termine non sia ne debba esser inteso per nessuna sua raggione, al qual bannito, nessuna persona deua dar aiuto, conseglio ne fauore, ne accompagnarlo sotto pena di dieci libre Cortonesi. Ma se quel tale accusato, o denuntiato, come di sopra, fosse absente dal d.o Castello, e d.a assentia si allegasse da alcuna persona, Il Podestà, Vicario, o Rettore, et qualsiuoglia altro officiale della Communità predetta, all'hora in quel caso, ad instantia di qualsiuoglia persona che allegasse d.a assentia, sia tenuto, et obligato assegnare alla d.a persona allegante d.a assentia un termino competente alla ditta assentia, in qual termine possa commodamente ritornare un messo, da mandarsi. Ma se comparirà in termine della citatione, e bando datoli, quel tale accusato come sopra sia forzato et astretto a rispondere alla querela, o inquisitione fattali, e formata contra di lui, e fatta d.a risposta sia ritenuto nelle pregioni della Communità, secondo che parerà e piacerà al Pod.a o Vicario o Rettore o qualsiuoglia altro officiale, sino che hauerà promesso stare, et obedire alli commandamenti della Corte, et del

commuerno et pagarà quello in che sarà condennato per causa di tal brieno delitto, ò malefitio, et di rappresentarsi nella Corte ogni volta che farà bisogno, et sarà richiesto dal Podestà Vicario ò altro officiale li assegni termine di dieci giorni ad ogni altra sua difensione da farsi, et per osseruatione delle cose predette hauerà dato Idonea, e sufficiente sicurtà. Et non potendo dare d.a sicurtà sia ritenuto nelle prigioni della Communità sudetta sin tanto che hauerà con effetto pagato al Cam.ro della d.a Comm.ta quel tanto in che sarà condannato, et se comparirà d.o accusato, et Inquisito à rispondere da principio, et confessarà il delitto, del quale sarà stato accusato denuntiato ò Inquisito habbia il benefitio della quarta parte della pena, ò condennatione da farsi per tal delitto, ò malefitio, secondo la forma del Statuto che parla di tal malef.o la qual quarta parte se li debba cauare nel tempo della sua condennatione, et sia condennato solamente in tre parti della pena sud.a Ma se hauerà la pace di tal malefitio, ò delitto dalla persona offesa habbia il benefitio della metà della pena nella quale uerebbe condennato per tal delitto, in modo che tra la confessione, et la pace sia condennato solamente nella quarta parte della pena che contiene il pnte Statuto. Ma se negarà il delitto, et hauerà la pace sicome è detto di sopra sia condennato solam.te nella metà della pena, et della pace hauuta deua apparirne al Podestà Instrumento publico

Cap. 7

quali

Item stabilimo, et ordinamo, che qualsivoglia persona, che metterà mano, o sfoderarà qualcuna sorte d'arme, o, vero ammenarà contra qualche persona con ira, et impeto, et non percoterà, sia punito, et condennato in dieci libre di denari per ciascheduna volta. Ma se ammenarà contra alcuna persona senza niente in mano, ò à man vota, sia condannato in cento soldi di denari per ciascheduna volta.

cap. 7. Delle percosse fatte con l'arme & senza

Item stabilimo, et ordinamo, che se alcuna persona ferirà, con coltello, spada, lancia, spontone, accetta, mazza ferrata, o, con qualsivogl'altra sorte d'arme, in qualsivoglia modo detta, alcun'altra persona nel Castello di Castagnola, o, suo distretto, in capo, in faccia, nel collo, o, nella gola, se la ferirà in faccia, et ne uscirà sangue, et si vederà evidentemente che il segno sia per remanerci sia condannato in cinquanta libre di denari alla Communità, per ciascheduna delle sud.e ferite, se la ferirà nel capo, nel collo, o, nella gola, et n'uscirà sangue, et sia per remanerci il segno, o, non, sia condannato in vinticinque libre di denari per ciascheduna percossa, o, ferita. Ma se la ferirà con un sasso, o, col bastone, o, con qualsivogl'altra simil sorte d'arme non ferrata

né di ferro, nella gola, ò dalla gola in sù, et ne uscirà sangue sia condannato in quindeci libre di denari per ciascheduna ferita, mà se non n'uscirà sangue, sia condannato in cento soldi di denari, Mà se alcuna persona ferirà alcun altro sotto gola con alcuna delli sud. sorti d'armi. et n'uscirà sangue, sia condannato in vinticinque libre di denari per ciascheduna ferita, mà se la ferirà con un bastone, con un sasso, et altre cose simili, o qualsivogl'altra sorte d'armi non ferrati, nè di ferro, et ~~non~~ n'uscirà sangue, sia condannato in dieci libre di denari per ciascheduna ferita, et se non n'uscirà sangue et haverà tirato, et non haverà percosso sia condannato nella pena sud.a di cento soldi. Mà se darà ad alcuna persona à man vota, et senz'armi nella gola, ò dalla gola in sù, et ne uscirà sangue sia condannato in dieci libre di denari per ciascheduna botta, mà se non n'uscirà sangue sia condannato in cento soldi di denari per ciasched.a botta, mà se li darà dalla gola in giù senz'armi, et ne uscirà sangue sia condannato in cento soldi di denari, et se non uscirà sangue sia condannato in quaranta soldi di denari per ciascheduna botta, e le predette cose s'intendano delle botte date à man vota Mà se alcuna persona darà alcuna spenta, ò spengerà ueruna persona et che lo faccia cascare in terra, sia condannato in quaranta

soldi

soldi per ciascheduna volta, et se non cascarà in terra, sia
condannato in vinti soldi di denari per ciascheduna volta
et se alcuna persona darà alcun calcio à alcun altra persona
et per d.o calcio il patiente caschi in terra, sia condannato
in quaranta soldi di denari, et se non cascarà in terra, sia con=
dannato in vinti soldi di denari per ciascheduna volta,
et per ciascheduna calcio, et s'alcuna persona pigliarà
altro per li capelli, et lo trascinarà per terra, sia condannato
in ottanta soldi di denari, et se non lo trascinarà per terra
sia condannato in quaranta soldi di denari per ciasched.a
volta. Et se alcuna persona pigliarà alcun altra persona
per li panni, ouero mettarà mano alla spada, o coltello in=
iuriosamente contra alcuna persona, paghi per ciasched.a
volta, e, per ciascheduna persona quaranta soldi di denari
et se mettarà le mani nella gola, o, nelli guancie iniuriosame=
te à alcuna persona paghi per ciascheduna volta, e per ciasche=
duna persona tre libre di denari et le sud.e pene siano dup=
plicate di notte, et s'alcuna persona leuarà berretta, o cappello,
ò altra cosa di capo, d'altra persona sia condennato in vinti soldi
di denari per ciascheduna volta. Et il medesimo s'intenda, e, si
osserui in ciascheduno delli casi sudetti. S'alcuna persona
del Castel di Castagnola, offenderà alcun altra persona del sud.to
Castello fuora del territorio, e, distretto del d.o Castello, possa pigliar=
sene informatione la corte di d.o Castello, et si possa punire, et con=

soldi 3

dannati dalla Corte sudetta secondo la forma del presente Statuto, et Capitolo, non ostante che detto delitto, o, malefitio sia cognosciuto, et pigliatone informatione dalla Corte di quel luoco, doue fusse commesso d.o delitto, o, malefitio, eccettuitone dalle predette cose le persone minori di dieci anni, li quali non siano tenuti alle sudette pene, et eccettuitone ancora che à man uota si battessero d.i minori di d.i dieci anni in modo di correttione, li quali siano ~~tr~~ trouati à dar danno in alcuna delle possessioni dell'agente, personalmente, o, con le bestie, ogniuolta che, di detta battiture non ni uscesse sangue, li quali non siano tenuti alla pena sopradetta

Cap. 8. Del far resistenza al Balio

Item Stabilimo et ordinamo, che qualsiuoglia persona del Castel di Castagnola, e, suo distretto che farà resistenza al Balio della Comm.tà predetta, mentre andarà à far alcun pegno, mandatoci dal Podestà, o, uero à pigliar alcun pomento; paghi per ciascheduna uolta, et per ciascheduna persona uinti soldi di denari, et delle predette cose si presti fede alla relatione sola del Balio predetto, et d.a sua relatione si habbia per legitima proua et il Podestà, o Vicario sia tenuto, et obligato far pagar detta pena à quel tale che farà d.a resistenza di fatto.

Della

cap. 9. Della pena di chi farra Homicidio

Item accioche ciascheduna persona habbia materia di ben uivere per timor della pena, stabilimo, et ordinamo che accadendo, che alcuna persona di d.o Castello, o, suo destretto, o, alcun forastiero ammazzasse alcun altra persona del d.o Castello o, suo destretto, o, d'altrondi ancorche sia forastiero, Che d.o homicida, e chi ci procurerà, venendo nelle forze della Comm.tà pred.a, et possendosi hauere si metta in prigione d.d.o Commune, et iui sia custodito, o, guardato, et per hauer, et saper la uerità di d.o delitto, d.o delinquente si possa mettere alla tortura hauuti prima inditij uerisimili contra d.o delinquente, et si confessarà et per sua confessione costarà di hauer commesso d.o homicidio, gli si stabilisca, et prefigga il termine di Dieci giorni à fare ogni sua difesa, da cominciarsi il giorno che è stato messo prigione et non facendo difesa ueruna, o, facendola non sia difesa legitima sia forzato d.o delinquente à renunciare auanti al Podestà sedendo pro tribunali al banco de Malefitij, la qual renuntia si debba reputare, et hauere per legitima confessione, et fatta d.a renuntia, sia condotto, et menato il giorno del sabbato seguente al luogo della Giustitia, doue è solito di farsi, et iui dal mastro di Giustitia alias il Manigoldo, o, boia gli sia leuato il capo dal busto, in modo che si separi l'anima dal corpo, et similmente nel modo, et forma sudetta si proceda contra d.o homicida si

negarà l'homicidio commesso da lui, et provato da dieci testimonij
degni di fede dicendo di haverlo visto, et se d.o homicida haverà
provato fra d.o termine di dieci giorni di haver commesso detto
homicidio per sua difesa, e sicurezza per dui testimonij do-
nei, li quali deponghino haver sentito, che d.o homicida hà detto
tre volte à quel tale che haveva ammazzato, guarda guarda,
et hà cercato di evitare la morte di colui, non sia tenuto d.o
homicida alla d.a pena, mà sia assoluto, e liberato, et se non verrà
nelle forze della Comm.ta pred.a, si citi à casa della sua solita habitat.ne
con un testimonio, et se sarà forastiero, si citi nella piazza
della Communità ad alta voce, che fra termine di dieci giorni debba
comparire innanzi al Podestà à scusarsi dall'Inquisitione fatta,
et formata contra di lui, per causa di tal delitto, nominando
d.o delitto, e niente dimeno si attacchi alla porta del Castello pro
et del Palazzo della Comm.ta la cedula che contiene il tenore
dell'Inquisitione sud.a formata, e fatta contra quella tal persona
delinquente con il termine da scusarsi dalla d.a Inquisitione,
in modo tale che ciascheduna persona la possa vedere et considerarla.
et se il citato comparirà ad escusarsi, et si vorrà scusare
dalla d.a Inquisitione formata contra di lui, d.a scusa si accetti
et si scriva, e niente dimeno si metta, e custodisca nelle prigione
della Comm.ta pred.a in modo che non possa fuggire, sin tanto che
non sarà trovata la verità di d.o delitto, di non haverlo commesso
o vero haverlo fatto per sua difesa, altrimenti si proceda all'assolut.ne

come è

com'è detto di sopra, ma se si procurarà contra d.º delinquente come di sopra, sia punito sicom'è stato detto. Ma se non comparirà tra detto termine, et sarà stato contumace sia bandito, et condannato passato d.º termine, acciò che se per alcun tempo venessi nelle forze della communità sia punito in pena della vita, et s'applichino tutti li suoi beni mobili, e stabili al camer.º della communità ipso de facto, passato d.º termine, et il medesimo s'intenda s'alcuno ammazzarà alcuna donna, ò vero alcuna donna ammazzarà alcun altr'huomo, ò donna.

Cap. 10. Del robbar le Donne, & dell'Adulterio incesto Stupro e fornicat.e

Item s'alcuno cognoscerà carnalmente, alcuna donna maritata, vergene, ò vedoua di buona fama, per forza, et violentemente sia punito in pena della vita. Ma s'alcuno commetterà stupro, ò peccato di sodomia con alcun putto, se sarà maggior di diciotto anni sia punito nella pena stabilita dalle leggi, et s'alcuno terrà alcuna donna maritata per causa di libidine per dispetto del marito sia condennato in pena di cinquanta fiorini, et s'co-gnoscerà alcuna donna carnalmente, et non la terrà sia condannato in venticinq. fiorini d'oro.

Cap. 11. Della pena del furare.

Malefitij

Item statuimo et ordiniamo che s'alcuna persona robbarà di qualsivoglia altro cosa alcuna di valuta di vinticinq soldi, o vero da vinticinq soldi in giù, sia condannato la prima volta, et p. il primo furto in dieci libre di denari, da vinticinq soldi in su sino la somma di cento soldi, sia condannato per il primo furto, come sopra in vinticinq libre di denari, et per il secondo furto sia condannato al doppio, e nientedimeno per il secondo furto, ~~sia frustato~~ di qualsivoglia quantità si sia sia frustato per il Castello sud. et fatto questo si metta in prigione della comm.tà dalle quali non sia rilassato sin tanto che non haverà pagata la pena in che sarà condannato, et pagata d.a pena sia rilassato, e non potendo pagare d.a pena in che sarà condannato sia retenuto nelle sud. prigioni per un mese, e dopoi sia liberato, et cacciato dal d.o Castello, e suo territorio. Ma se dal furato, più dalla quantità di cento soldi sino in qualsivoglia quantità, sia condannato p. il primo furto in cento libre di denari, et per il secondo furto sia punito nella pena del doppio, et nientedimeno sia sigillato nella fronte con un ferro infocato dove sia scolpita l'arme del d.o Castello di Castagnola, et ciò nella piazza della d.a Communità et sia frustato p. detto Castello, e dopoi sia remesso, et custodito nelle prigioni sinchè haverà pagato quello in che sarà stato condannato, et non potendo pagare d.a condennatione sia retenuto nelle sud. prigioni sei mesi, e dopoi sia liberato

liberato, et cacciato dal Castel di Castagnola e suo distretto, et per alcun tempo mai non possa ritornare a d.° Castello se prima non haverà pagato la predetta Condennat.ne d.a Ma se alcuno haverà commessi tre furti, o più nel sud.° Castello e suo distretto o altrove, commettendo però l'ultimo furto nel Castello predetto e suo territorio fino in qualsivoglia somma, et quantità, sia appiccato nelle forche, in modo tale che si separi l'anima dal Corpo et in qualsivoglia caso delli sud.i quel tale che furarà sia tenuto alla restitutione, et sodisfattione della cosa furata. Nondimeno possa d.° ladro riscattare, et recomprare la frusta et la bollatura in pagare la pena duplicata fra termine di un mese

cap. 12. Delli huomini che uogliono mandare in perditione il Castello, & della pena loro

Item stabilimo, et ordinamo che s'alcuna persona farà alcun trattato contra la Communità di Castagnola, et contra il presente stato pacifico, et tranquillo, et contra la libertà della Santa Romana Chiesa dando ad alcun Signore o potente il Dominio del Castello predetto, o mettendo, et congregando dentro nel Castello predetto o suo distretto gente contra la utilità del d.° Commune, et populari del Castello sud.°, per il che il sud.° Castello o particulari persone possino uenire in suggettione, et privarsi della libertà in alcun modo, sia punito irremissibilmente in pena della vita

Cap. 13. Delle parole iniuriose & suoi renfacci

Item Stabilimo, et ordinamo, che se alcuna persona rinfacciarà à al-
cun altra persona alcuna Iniuria fattali ò, dettali in persona sua
ò in persona del padre, della madre, del figliolo del fratello
del Zio, ò, del Nepote nominando et dicendo detta Iniuria
sia condannato in cento soldi per ciascheduna volta, et se
dirrà tu ne menti, figliolo di puttana, et simil parole, ò altre
Iniuriose, sia condannato per ciascheduna volta, et per cias-
cheduna parola in dieci soldi di denari, eccetto le puttane, e meretrici
publiche, alle quali se sarà detta alcuna parola Iniuriosa
ò, vero se le dirranno tra loro, ò vero se le diranno à alcun altro
huomo non siano tenute alla pena sopradetta, Mà se alcuna
puttana, et meretrice, dirrà alcuna parola Iniuriosa à alcuna
donna honesta, et buona sia condennata per ciascheduna parola
et per ciascheduna volta in quaranta soldi di denari, et
se non potrà pagare la sudetta pena si bandisca da d.o Castello
et suo distretto, dal qual bando non possa uscirne se prima
non haverà con effetto pagata d.a pena

Cap. 14. Che nessuna persona turbi alcuno, in alcuna tenuta, o possessione

Item

Item stabilimo, et ordinamo, che se alcuna persona turbarà o molestarà alcun altra persona in d'alcuna tenuta, o possessione di alcuna cosa che possedesse per autorità della Corte tanto del primo, quanto del secondo decreto, sia punito per ciascheduna volta in cento soldi, della qual pena la metà sia della Communità di Castagnola, et l'altra metà di quel tale che sarà molestato, o turbato in d.a tenuta, et possesso. Et se alcuno temerariamente, et di propria autorità entrarà in possesso di beni d'altri, sia condennato in cinque soldi di denari per ciascheduna volta, et a rifarle spese, et a rilassare il possesso della d.a cosa al padrone. Et se alcuno pigliarà possesso di alcuna terra o possessioni, che alcun altro si haveva a lavoreccio, sia tenuto à quella persona che si haverà a lavoreccio d.a terra, lavorarla sin tanto che haverà compito il tempo di d.o lavoreccio, ogni volta che delli frutti risponda à quello che possedeva d.a terra solo. Et se alcuno turbarà alcun altro in alcuna tenuta ò possesso di cosa sua, sia condennato per ciascheduna volta in dieci libre di denari, et à rilassare d.o possesso.

Cap. 15. Della pena di chi offenderà il Podestà o'altri Offitiali

Item stabilimo, et ordinamo, che qualsivoglia persona del Cast.llo di Castag.a

o suo distretto commetterà alcun delitto in parole, o in fatti in persona del Podestà, o Vicario, o di alcun altro officiale della detta Communità, nel tempo del suo offitio, o sindicato, overo in persona di alcuno suo officiale, o familiare, sia condennato nel doppio di quello, che si dovesse condennare secondo la forma dello statuto, che parla di tal malefitio, se sarà del Castello, e suo distretto, del quale esso Podestà, Vicario, o officiale possi procedere, contra di delinquenti, et punirlo, et condannarlo secondo la forma delli statuti della Comm.tà pred.a; et dove non parlaranno di statuti, secondo la raggion commune, non ostante qualsivoglia altro Capitolo del d.o statuto, che in alcun modo dicesse il contrario, et quello che si farà, nel procedere, punirlo et condennarlo vaglia, e tenga. Ma li forastieri siano condannati nel doppio di quelli della terra ogni volta che offenderà detti Podestà, o officiali suoi, ogni volta che nelle pred.e cose si proceda per via ordinaria.

Cap. 16. Della pena di chi offenderà il Patre, & la matre, o altri parenti.

Item stabilimo, et ordinamo, che ciascheduna persona che offenderà in qualsivoglia modo in fatti, o in parole, il Padre, la madre o qualsivogli altro parente, o affine sino nel terzo grado sia preso et abbia pigliarsi dalla fameglia del Pod.à pred.a ad instanza

dell'Ingiuriato

qual instrum.to si possa produrre da qual si voglia persona inanzi che si dia la sententia, qual instrum.to ancora faccia piena fede del delitto, del quale parlasse d.o instrumento, et d.o delitto s'intenda provato da quella persona che produrrà d.o instrum.to. Ma non producendosi d.o instr.o di pace inanzi d.a sententia d.o tale accusato, et inquisito come di sopra non possa conseguire d.o beneffitio.

Cap. 4. Che il Podestà, o Vicario possa mandar li banni sino la quantità di dieci libre

Item stabilimo, et ordinamo, che il Podestà, o Vicario del detto Castello et ciaschedun di loro per quel tempo che saranno possino commandare, et far banni sino la quantità di dieci libre di denari di moneta corrente, secondo che parerà à lui, et quello che non obedirà al d.o Podestà, o Vicario come è detto di sopra, paghi et sia tenuto, et obligato pagare alla Camera della Comm.tà presente da tenersi da essa Comm.tà in nome di pena per ciascheduna persona, et per ciascheduna volta dieci libre di denari senza alcun defalco, da farli pagare de fatto à chi contrafarà, non obstante qualsivoglia altro Cap.lo che dica in contrario dell'inscritto.

Cap. 5. Della pena di chi farrà insulto alcuno et di chi li darrà agiuto, et favore

Per raffrenar la malitia de' tristi, e, di chi gli darra favori

Stabilimo, et ordinamo che s'alcuna persona farà
insulto veruno, o, assaltarà alcuna persona nel Castello
predetto, o, suo distretto, se lo farà con armi, e non darrà
per d.o insulto solamente, sia condannato in dieci libre
di denari, Mà s'darrà sia punito, e, condennato per d.o
insulto, et per la percossa, secondo la forma delli Cap.li del
statuto, che parlano sopra questa materia, et s'farà
insulto alcuno senz'armi, et non percoterà, o, darrà, sia
condannato in quaranta soldi, mà s'darrà, o, percoterà, sia
condannato secondo la forma del statuto che parla di tal
malefitio. Mà s'alcuno farrà insulto veruno à qualsivoglia
persona nella sua casa propria, o locatali à pigione, o vero
in alcuna sua possessione propria, o allocatali in qualsivoglia
modo, sia condennato per un solo insulto senz'arme in dieci libre
di denari, mà se sarrà con l'arme sia condennato in vinti libre
di denari, et siano ancora condannati nella med.a pena quelli
li quali daranno aiuto, consiglio e, favore alli sopradi.i nelli
malefitij, e in tutti detti di sopra, nondimeno accordandosi et
facendo la pace che si sbassi la metà della d.a pena

Cap. 6. **Della pena de chi sfoderarà, ò ammenarà con l'arme, et di chi ammenarà à man vota contra alcuna Persona**

dell'iniuriato, et sia messo, et retenuto nelle prigioni della detta Communità sinche sarà condannato, et sia condennato nella pena contenuta nel detto statuto che parla di tal ma-lefitio, et delitto, la qual condennatione sia tenuto pagarla effettualmente.

cap. 17. Della pena di un forastiero che offenderà alcuno della Terra, o destretto del Castel di Castagnola

Item stabilimo, et ordinamo che se alcuno forastiero offenderà alcuna persona del Castello sud.° o suo destretto, o vero farà alcuna iniuria in fatti o in parole, sia condennato nella pena del doppio che si contiene nello statuto che parla di tal malefitio com-messo tra li huomini di Castagnola, et ciascheduno del Castello sud.° e suo destretto, al quale apparterrà d.ª offesa, sia tenuto, et obligato mettere nelle forze della Comm.tà sud.ª quel tale che haverà offeso, et se alcuno del d.° Castello accompagnarà quel tale forastiero et li prestarà aiuto, consiglio, et fauore à commetter d.° malefitio sia punito della medesima pena et quello che non pigliarà quel che commetterà d.° malefitio se si trovarà presente, o vero non li impedirà, et preso non lo appresentarà alla Corte, sia punito in dieci libre di denari per ciascheduna volta. Et se quel tal forastiero entrarà in alcuna casa del d.° Castello, et suo destretto, et in d.ª casa

fare catettare, Il Patrone di d.a casa sia tenuto, et obligato pigliare quel cato, et presto menarlo, et condurlo nelle forze della Communità, et contrafacendo sia condennato in dieci libre di denari; S'alcuno tirarà con mano, o con la balistra da qualche casa, per il che si turbasse il pacifico stato del d.o Castello, overo ci fusse alcun pericolo, d.ta casa di donde saranno tirati di sassi sia scarcata, et quello che haverra tirati li sassi, o con la balestra come di sopra sia condanna in quaranta libre di denari.

Cap. 18. # Delle Pene da raddoppiarsi

Item Stabilimo, et ordinamo, che s'alcuno commetterà alcun maleficio, o delitto in fatti, o in parole contra alcuna persona in presenza del Podestà, o Vicario, o qualsivoglia altro offitiale della Comm.tà di Castagnola messo ad amministrar la giustitia; nelli giorni di lunedì, o di martedì immediatamente sequenti doppo la Pasqua di resurrettione del Sig.re o in altr'hora delli predetti dui giorni, et nel giorno della Pasqua sud.a et nel giorno di Natale et della Pentecoste, et dui altri giorni sequenti doppo d.a Pasqua nelli giorni di Domenica, e di Mercordì, et nelli giorni della festa della Madonna, nella piazza della Communità, nella Chiesa del d.o Castello, nel giorno del Venerdì Santo, et nel giorno della festa di Santa Croce, nella porta del d.o Castello

et di notte

et di notte, la qual s'intenda dal suono dell'Avemaria sino
al suono della campana che suona la mattina per aprir le
porte, sia condennato nel doppio di quello che doveria esser con-
dennato per la forma del statuto di d.ta Comm.tà che parla del d.o
Malefitio. Et s'alcuno forastiero offendesse alcuno del detto
Castello in parole, o, in fatti nelli sud.i luochi di giorno, o di notte
sia punito per ciascheduna volta in quattro doppij delle pene
sudette in ciascheduno delli sud.i casi, la detta duplicatione
o quatruplicationi delle pene sud.e, habbia luoco nelli sud.i casi,
dentro nel Castello, mà nel distretto habbia luoco solo la dupli-
catione, et la pena di quattro doppi ~~[illegible]~~, nelli malefitij
iniurie, et altri fatti, et commessi in qualsivoglia luoco del
d.o Castello, e, suo destretto, nelli giorni di Pas. Lunedì, et di
Marti di immediatamente sequenti doppo la Pasqua di Re-
surrett. d.i et quando la gente fosse congregata alle Nozze,
o, vero à causa di Nozze, o, vero p morte di alcuno.

Cap. 19. Che nessuna persona rompa la pace

Item stabilimo, et ordinamo, che qualunq. persona farà pace
con alcuna persona, detta pace perpetuam.te fatta, habbi
da mantenerla ferma, et nessuno debba, in alcun tempo
contravenire à detta pace, o, per nemi romperla et quelli

che contrafarà, sia punito, oltre la pena contenuta nel pnte statuto, in soldi cinq. libre di denari, alla comm.tà per ciascheduna uolta.

cap. 20 Delle offese fatte per defesa

Item Stabilimo, et ordinamo, chè s'alcuna persona commetterà alcun maleficio, o delitto, in persona di qualsiuoglia persona, per sua difesa, detto delinquente non sia tenuto à pena ueruna, et s'intenda hauerlo fatto per difesa sua. Se però auanti che habbia commesso detto delitto, o maleficio hauerà detto et à quella persona contra il quale sarrà stato commesso, che li hauerà fatto insulto alcuno, supplicando et uolta guarda guarda, et questo l'hauerrà prouato per dui testimonij al meno.

cap. 21 Della pena di quelli che malediranno o bastemmiaranno Dio, & li Santi

Item Stabilimo, et ordinamo, chè qualunq. persona che maledirrà o biastemarà l'onnipotente Dio, et la sua gloriosa madre Maria. paghi in nome di pena dieci libre di denari per ciascheduno, et per ciascheduna uolta. Et similmente

s'dirrà

s'dirrà per il Culo, e per la potta di Dio, o, della sua Matre et quello che lo dirra per vilipendio, o, ci giurarà sia condannato, et punito in pena di quaranta soldi, et s'dirrà per il corpo per il sangue o altro membro di Dio, della sua Matre, quello che giurarà sia punito in pena di dieci soldi per ciaschduna volta, et s'alcuno biasfemarà, o, maledirrà alcun altro santo, ò, Santa di Dio sia punito per ciaschduna volta in quaranta soldi di denari, et s'giurarà per alcun santo, o, santa, o, altro membro sia punito in cinq. soldi di denari. s'alcuno dirrà dell' anno sia Dio o, la Matre, sia condannato in cinq. soldi et s'dirrà di alcun santo dell'anno sia, non biaslemando altrimente sia punito, et condannato in dieci soldi di denari Et sia lecito à ciaschduna persona denuntiare, et accusare qualsivoglia delli sudetti delinquenti, et detta accusatione nelle predette cose si habbia per piena prova, et quello che l'accusarà habbia la quarta parte delle sud. pene, et sia ancora tenuto secreto.

cap. 22. ## Della pena delli Vsurari &c

Item Volendo estirpare la praua auaritia delli Vsurari, et la

malitia di quelli che fanno l'usura, Stabilimo per il stato della Communità predetta, che nessuna persona del Castel di Castagnolo, o suo destretto, o uero habitanti in esso, possa per sè stesso, o per altri sotto qual si uoglia colore prestare ad usura ad alcuna persona nel d.° Castello, o suo destretto sotto pena di cento libre di denari per ciascheduna uolta, et niente dimeno sia condannato, et astretto à restituire il denaro hauutone. Et il Podestà, o Vicario che sarà in quel tempo, sia tenuto, et obligato procedere contra tali delinquenti per Inquisitione, denuntiatione et accusa, et trouati in colpa condennarli, e punirli nella pena sopra statuita, et ordinata et sia lecito à ciascheduna persona denuntiarlo et accusarlo et habbia la quarta parte della pena sopra d.a et sia ancora tenuto secreto. Di più uogliamo, che nessun notaio del Castel di Castagnola, suo destretto, o d'altronde possa fare tali contratti di usura, ne si possa rogare di d.° contratto et cetera usuraria, ne ciascheduna persona trouarsici presente, in d.° Castello e suo destretto, et quello che contrafarà debbia esser condennato in dieci libre d.i et à procurar le predette con basti il detto di dui testimonij che despenghino di uisto hauerlo uisto

Cap. 23. Della pena di quelli, che cauaranno alcun termine, ò lo metteranno di propria auttorità

Item stabilimo, et ordinamo, che nessuna persona del Castel di Castag.no
e suo distretto ardisca, o presuma cavar alcun termine.
Et se alcuno temerariam.te di propria auttorità senza licenza
dell'offitiali, et del suo vicino, cavarà, o moverà alcun termini
tra una possessione e l'altra del suo vicino, sia condannato
in dieci libre di denari, et nientedimeno detto termine o
senata mossa, et cavata come sopra sia rimesso nel luoco
di prima, Item sia punito della medesima pena, se alcuno
metterà alcun termine di propria auttorità senza licenza
del Podestà, o Vicario con richiesta, et consenso del convicino
della sua possessione. Ma se alcuno farà alcuna fossa,
muro, o siepe tra una possessione sua, e del suo vicino,
le quali possessioni fossero vicine, et confinanti, tra le
qual possessioni non vi fossero termini, o senata, o vero,
tra dette possessioni fossero arbori, o cinaleneri, et di
detta possessioni si cavasse, o si tagliasse senza licenza
del suo vicino, avanti che tra detti confinanti sia dif-
finito, et messovi termini, e senate sia punito della
medesima pena, et paghi la menda del danno patito.
Diciamo ancora che nessuna persona lavori vicino à alcun
termine, o senata alla pena della mano, et di quaranta
soldi di denari per ciascheduno et per ciascheduna volta.

li ferri lauorarà ~~con~~ manualmente, mà non con li Boui

Cap. 24. Che nessuna persona contrasti delle Parti Guelfa & Gibellina.

Item stabilimo, et ordinamo, che nessuna persona del Castel di Castagnola, o, suo distretto, o, d'altroue sia tanto temeraria che ardisca, ne presuma in detto Castello contrastare delle parti guelfa, et Gibellina, et quello che contrafarrà in nominare alcuno delle pred. parti sia punito per ciascheduna uolta in quaranta soldi di denari: la qual pena il Podestà, et Vic.° sia tenuto farla pagare à chi contrafarrà, et procedere per condennar d.°, et sia lecito à ciascheduna persona denuntiare quello che contrafarrà et habbia la quarta parte et sia ancora tenuto secreto.

Cap. 25 Della pena di quelli che portaranno l'Arme.

Item stabilimo, et ordinamo, che nessuno possi, ne possa portare per il Castello di Castagnola publicamente, ne di nascosto nessuna sorte d'arme, come coltelli maghi, spada lancia spontone ~~[illegible]~~ accetta, ne altra sorte d'arme offensiue, o, defensiue fuor che in tempo di rumore, et quello che contrafarrà

strasforà, s'sarà di giorno, sia condannato in quaranta soldi di denari, ma s'sarà di notte sia condannato nel doppio per ciascheduna volta, et per ciascheduna sorte d'arme offensiue, Mà per qualsiuoglia sorte d'arme difensiue, sia condennato nella metà della detta pena, et chi portarà alcun quatrelletto, o, pasatore, o sfondagiacco, sia condennato In cinq libre di denari, et s'alcuno sarà trouato, che porti coltello con la ponta di longhezza d'un palmo computatoui il manico, sia punito di fatto in dieci soldi di denari, et la ponta di d.o coltello si debba rompere Nondimeno sia lecito à ciascheduno, nel uenire, et nel tornare da fuora del Castello, portare arme offensiue, ogni coltello, la spada apertamente, et ligata, et inuiluppata Mà quelli del Castello possino senza pena alcuna portar l'arme, et ferri d'ogni sorte senza ligatura, et impizzata dalla casa sua propria per il uiaggio diritto alla porta della Comm.tà, et ritornando di fuori fino alla casa sua propria, et per il Castello possino portare li ferri atti à lauorare l'arte di legname, et Il Podestà o, Vicario possa far fare la cerca dell'arme ogni uolta che li parerà, e, piacerà Delle Inuentioni delle quali arme si creda, et si dia fede alla relationi della famiglia di d.o Podestà, et Niente dimeno

sia lecito à ciascheduno accusarli, e, denunciare li contrafa-
cienti, et il nome dell'accusatore si terrà secreto, et habbia
la quarta parte della pena, et in tutti li sopradetti casi li
cada, et sia la pena di notte.

Cap. 26. Della pena di quelli che tiraranno li Sassi nelle case d'altri

Item stabilimo, et ordinamo, che nessuna persona del Castello di
Castagnola, e, suo distretto, ò, d'altrove, ardisca in modo
alcuno, ò, sotto qualsivoglia colore buttare alcun sasso, ò,
sassi nella casa di alcun altra persona alla pena di
quaranta soldi di denari per ciascheduna volta, et per
ciascheduna persona, et sia lecito à ciascheduno di
denunciare, et accusare quello che contrafarà, et habbia
la quarta parte della pena.

Cap. 27. Della pena di chi non prouara l'Accusi

Item stabilimo, et ordinamo, che ciascheduna persona, che accusarà
alcuno, di qualche malefitio, ò, delitto, e, non prouarà detta accusa
sia punito della medesima pena, che doueua esser punito colui
che sarà stato accusato, se il malefitio del quale sarà stato

accusato, non l'hauerà ammenso.

Cap. 28 Della pena di quelli, che entraranno o' vsciranno di Castag.na per altro luoco, che per la porta

Item stabilimo, et ordinamo, che nessuna persona del Castel di Castagnola, e suo distretto, o d'altroue, ardisca ne presuma entrare, o uscire in detto Castello che per la porta del d.o Castello sotto pena di vinticinq libre di denari, ma se sarà di notte alla pena di cinquanta libre di denari, et sia lecito à ciascheduno accusare, et denuntiare li contrafacienti, che sarà creso alla sua accusa con vn testimonio di buona fama, e, degno di fede, et il suo nome sia tenuto secreto, et habbia la quarta parte della pena.

Cap. 29. Della pena di quelli che farranno Congregatione, o, Addunanza alc.a

Item stabilimo, et ordinamo che nessuna persona faccia alcuna addunanza, o, Congregatione, o, in essa stare, et interuenirci publicamente, ò, celatamente, nella quale si faccia alcun trattato dell'offitio, o, stato di detto Castello, senza licenza presenza, e, consenso de ss.ri Priori et officiali del d.o Castello sotto pena di dieci libre di denari per ciascheduna persona, et per

cia[s]cheduna uolta, della qual pena, la metà sia della Communità di d. Castello di Castagnola, et l'altra metà sia della R.da Camera Apostolica.

Cap. 30 Che si sforzino l'Inimici à far la Pace

Item stabilimo, et ordinamo, che se tra qualsivoglia persona del Castel di Castagnola fusse alcun alcun odio, discordia, o, Inimicitia, o uero nascerà per l'auuenire per qualsiuoglia causa Il Podestà, o, Vicario di d. Castello sia tenuto, et obligato forzare, et astrengere detta persone discordi, et Inimiche nel Palazzo della d.a Communità, o, altroue secondo che parerà à lui, se però recusaranno fare la pace; et farli pacificare Insieme, et quello che non uorrà obedire al Podestà, o, Vicario, sia forzato di farlo pagare in nome di pena cinq. libre di denari, e, ciò nondimeno sia forzato, et astretto à far d. pace, et se Il Podestà, o, Vicario sarrà negligente à far fare d.a pace quando sarrà recercato paghi del suo salario cinque libre di denari.

Cap. 31 Della pena di quelli che usciranno di prigione senza licenza del Podestà

Item

Item stabilimo, et ordinamo, che se alcuno sarà stato messo nelle prigioni delle Comm.tà predetta, overo sia detenuto in d.e prigioni p(er) commandamento del Podestà, o Vicario per alcun malefitio, o eccesso, o delitto, o per qualsivoglia causa, et quel tale carcerato n'uscirà, et romperà le prigioni senza licenza del Podestà, o Vicario pagi in nome di pena dieci libre di denari.

Cap. 32 Della pena di chi non pagarà quello in che sarrà condennato trà dieci giorni.

Item stabilimo, et ordinamo, che qualsivoglia persona che sarà stata condannata dal Podestà, o Vicario della Comm.tà p.ta di alcun delitto o malefitio, sia tenuto, et obligato pagare d.a condennatione trà dieci giorni da cominciarsi dal giorno che sarrà stata data la sententia, et quello che non haverrà pagato d.a pena trà d.o termine, sia tenuto et obligato pagare passato d.o termine con quarto più, altrim.te la sua condennatione non sia cassata, et se il Podestà o Vicario sarà negligente nelle cose sopradette sia condennato per ciascheduna volta in dieci libre di denari del suo salario.

Cap. 33. Che le Condennationi da cinque anni adietro debbano essere essequite dal Podestà.

Item stabilimo, et ordinamo che il Podestà o Vicario del d.o Castello sia tenuto, et obligato con giuramento et sotto pena di dieci libre di denari da scomputarsi del suo salario, che farà [illegible] riscotere con effetto in ogni modo possibile, tutte, et singule condennationi fatte da cinque anni adietro, nelle quali ci fussero sicurtà, et altrimente che si trovaranno delli beni delli condennati, et ancora tutte le condennationi fatte nel tempo suo, et non riscotendo tale condennationi si debbano scomputare nel suo salario, che però in alcun modo si potessero riscotere altrimente non sia tenuto.

Cap. 34 Della pena di quelli che accompagnaranno, et recettaranno Banniti & altri Malfattori

Item stabilimo, et ordinamo, che nessuna persona del Castel di Castagnola, o suo distretto ardisca, ne presuma recettare, ne permettere che stia in casa sua propria, o presa a pigione, o taverna gratis alcuno sbannito del Commune di Castagnola per alcun malefitio, et quello che contrafarà sia punito in dieci libre di denari per ciascheduna volta, et per ciascheduno sbannito, et se alcuna persona accompagnarà alcun bannito di detta Communità, o magnarà

o, beverà

o, beuerà con quello, paghi in nome di pena cinq. libre di denari p ciaschedunavolta, et percio ciascheduno sbannito et sia lecito à ciascheduna persona pigliare qualsivoglia bannito come sopra, et menarlo, et metterlo nelle forze della Communità, et s'alcuno sbannito non si vorrà lasciar pigliare, sia lecito à ciascheduno offenderlo, et sia anco lecito à qualsivoglia persona di accusare quelli, che contrafaranno alle cose predette, et habbia la quarta parte del banno, et sia ancora tenuto secreto, et sia anco creso alla sua denuntia con un testimonio solo Diciamo ancora, che qualsivoglia persona che accompagnarà alcuno à commettere qualche malefitio o, delitto nel d.to Castello, o, suo destretto, o, vero li hauerà dato aiuto, et fauore, sia punito nella metà della pena che deue esser punito il principale delinquente secondo la forma del pnte statuto che parla di tal malefitio per che sia condannato sebbene.

Cap. 35. Del modo da osseruarsi quando passarà alcuna frotta di gente per il Territorio di Castagnola

Item stabilimo, et ordinamo che se per alcun tempo, alcuna sorte di gente uenesse uerso il Castello di Castagnola, per la cui uenuta

il stato pacifico di d.o Castello in qualsivoglia modo si turbasse
ò si potesse turbare; Tutti, et singuli huomini delli luochi,
li quali passasse d.a gente, siano tenuti, et obligati gridare, et
levare rumore, acciò che li huomini del Castello sud. sentino d.o
rumore, et si ponino difendare, et se sia possibile farsili incontro
et pigliarli, Et se alcuno contrafarrà sia condannato in vinti-
cinque libre di denari

Cap. 36. Delli furti fatti per forza palesemente

Item stabilimo, et ordinamo, che se il ~~furor~~ rigor della Giustitia non
raffrenasse il furor di tristi, che publicamente toglieseno per
forza, malitiosamente alcuna cosa senza domandarla;
La onde volendo rimediare à simil mali Per questa pre-
sente legge affermiamo, che se alcuno sarrà tanto temerario, che
toglierà, ò robbarà per forza publicamente ad alcuna persona alcuna
cosa di valuta di dieci soldi, ò manco, sia condannato
in dieci libre di denari, Mà se alcuno toglierà, ò robberà
ad alcuna persona come di sopra da dieci soldi in su, sino à dieci
libre, sia condannato in cento libre di denari, et alla restitutione della cosa robbata Et se alcuno rob-
barà più di dieci libre publicamente come s'è detto di sopra sia
impiccato per la gola nelle forche, Con tutto ciò sia in arbitrio del
Podestà et delli SS. Priori di d.o Castello

similmente diciamo delli casi sopraccennati a bruggiare
qual delinquente sia messo nelle prigione della Communità p(redet)ta
per un anno, et dopoi sia frustrato per il Castello di Castagnola
et sia cacciato dal Castello, e territorio p(redett)o

Cap. 39

Delle Condennationi da scriuersi dupplicatamente

Item volendo obviare alli malitii de condannati, et di qualsivoglia
altra persona maligna, acciochè le loro condennationi non si
possino in modo alcuno occultare, o nascondere. Per la p(rese)nte
legge stabilimo, et ordinamo, acciochè li malefitij non passino
senza punitione, Che il Podestà, o Vicario, per il tempo che
sarà sia tenuto, et obligato con iuramento, et alla pena di
dieci scudi di denari del suo salario fare dupplicatamente tutte
le condennationi, et sententie criminali da darsi da d(ett)o Pod(es)tà
et dette sententie, et condennationi scriverle, et farle scrivere simil-
mente in dui libri in modo che non ci sia error veruno, le qual condennationi
il Podestà o Vicario sud(dett)o le debba fare, et leggerle sonata la
campana grossa secondo la consuetudine in qui osservata
Uno di qual libri sud(dett)i debba essere et stare appresso al Podestà
o Vicario, et l'altro appresso al Camerlengo della d(ett)a Communità
qual Camerlengo debba tenere appresso di sè d(ett)o libro et non darlo
à nessuno senza licenza del Conseglio Generale sotto pena

di cento scudi

di tanto soldi di denari, se non nel tempo che si cancellassero le condennationi le quali debbano essere cancellate dal Podestà o Vicario et Camerlengo della d.a Communità fatti prima li pagamenti al Camerlengo sud.o Diciamo ancora che il Podestà, o altro officiale del d.o Castello durante il suo officio non possa né deva riceuer niente da alcuna persona di alcuna sorte di scritture che hauerà fatte, tanto delle scritture della Communità quanto ancora di altre persone particulari et tutte le scritture che in qualsiuoglia modo apparteranno al offitio suo, le deva scriuere nel suo libro ordinariam.te distintamente, et apertam.te tanto nelle cause criminali quanto nelle ciuili, et tanto le scritture della Communità quanto dell'altre persone particulari senza premio, o salario alcuno, cioè delle criminali, Ma delle ciuili il Podestà possa riceuere delli atti fatti nel tempo del suo offitio da qualsiuoglia persona del d.o Castello, o altri aggitanti, dui soldi, e mezo per atto, et per ciascheduna persona, Ma delle altre scritture, cioè delli Inquisit.i delli Bandi delle terre et simili non ne possa hauer niente da nessuna persona

Cap. 40. Che ciascheduna persona debba rappresentarsi auanti al Podestà, & Priori quando sonarà la Campana a Martello

Item stabilimo, et ordinamo, che, accadendo qualsivoglia caso, et che la campana del Commune di Castagnola si sonasse à martello, per hauer soccorso per causa di qualsivoglia rumore, del che Dio ne guardi, che tutti li huomini del d.o Castello e suo distretto da quattordici anni in sù, debbano venire armati con tutte le loro arme, et rappresentarsi auanti al Podestà o Vicario, et Priori del d.o Castello, et alli soprad.i Podestà et Priori obbedire in tutte quelle cose che li commandaranno per conservat.e dello stato pacifico del d.o Castello, et quello che non sarà obbediente come di sopra sia punito in quaranta libre di denari per ciascheduna volta, et se il Podestà o Vicario, o alcun altro Officiale commandasse ad alcuna persona che sonasse la campana sud.a à martello per la causa soprad.a et quella tal persona recusasse di andarci, sia punito nella medesima pena, et ancora sia punito nella medesima pena quella persona che farà alcun impedimento nelle cose predette, et se alcuna persona sonarà la campana à martello senza licenza del Pod.à et delli Priori incorra nella pena di cento libre

Cap. 41. Che le Donne si ammettino per Testim.o da dodici anni in sù

Item

Item Stabilimo, et ordinamo, che le Donne di buona conditione, et fama si ammettino, et riceuino, et da qui inanzi si debbino ammettere, et riceuere nella Corte del Castel di Castagnola dal Podestà ò Vicario del d.o Castello, per testimonio nelle cause criminali, come si ammettevano li maschi di buona conditione, et fama, non obstante qualsiuoglia legge, et li pred.i con habbino luoco tanto nelle donne, quanto nelli maschi maggiori di ~~[illegible]~~ dicici anni, et non minori.

Cap. 42. Della pena del giuramento falso.

Item acciò che nessuno habbia materia di offendere se et l'anima sua per il peccato del giuramento falso. Stabilimo, et ordinamo che se alcuna persona sarà tanto temeraria, che pigliando corporalmente il giuramento toccando con mano le Scritture offertoli dal Podestà, o Vicario, o dal qualsiuogli altro offitiale della detta Communità, et dicesse che la verità è falsa ouero negasse la verità, et fusse tanto presuntuoso di prouare il falso per la verità nelle cause Ciuili, et Criminali et si prouasse il contrario per due testimonij degni di fede, o per il publico, Vogliamo che incorra nella pena di cento scudi, nella quale deua esser condennato dal Podestà o Vicario, non riseruandoli alcun beneficio.

Cap. 43. Che non si faccia alcuna fortezza nel Territorio di Castagnola

Item vogliamo, et ordinamo, che nessuna persona di qualsivoglia conditione, e Stato si sia, sia tanto temeraria, che ardisca né presuma in modo alcuno, sotto qualsivoglia colore di edificare, et fabricare, o far fabricare nel territorio, o distretto del d. Castello di Castagnola alcuna fortezza, o . . . et quello che contrafarà sia condannato, et deua condennarsi dal Podestà, o Vicario in cinquanta libre di denari per ciascheduna uolta, et niente dimeno si si farà alcuna fortezza, o . . . come di sopra si debba dalla Comm.tà pred.a di fatto scaricare, et mandarla in ruina. Et se quel tale, che hauerà fatto, o, cominciato a fare d.a fortezza non sarà habile a pagare la condennationi fattali, o' uero non potrà esser forzato dal d.o Podestà, o, Vicario Per auttorità, et uigore del presente Statuto, sia bannito et messo in bando dalla Comm.tà pred.a, acciò che se per alcun tempo mai uerrà nelle forze della d.a Comm.tà sia messo in prigione, et non sia relassato sin tanto che non hauerà pagato in che sarà condennato, se non sarà diliberato altrimente nell'Arringa generale di tutta la Comm.tà et huomini del d.o Castello per euidente utilità della Comm.tà predetta

et ciò ottenesse, et osservato per detti parti dell'Eccmi

et Ill.mi nell'Arrenga predetta

Cap. 44. Che nessuna persona defenda li beni delli Banditi

Item Stabilimo et ordinamo, che nessuna persona di qualsivoglia conditione si sia ardisca nè presuma difendere, nè nascondere li beni di alcun bandito, o, condennato per li casi contenuti nelli sopradi capituli. nè meno recettare di banditi, o darli agiuto, conseglio, et favore, o, lasciarli recettati in alcun modo in qualsivoglia luoco, nè parlarli, ne stare con essi à mangiare, ne farglilo dare, nè darli, nè riceverne, ne farne ricevere dalli detti banditi, da qualsivoglia persona nè da figlioli, nè familiari sotto pena di vinticinq libre di denari per ciascheduno, et ciascheduna persona lo possa accusare, et denuntiare, et habbia la quarta parte del bando, et si creda alla denuntia dell'Accusatore con un testimonio degno di fede.

Cap. 1.

Delli Straordinarij.

Volendo salutiferamente provedere al stato, et pacifica salute del Castel di Castagnola, acciochè più santamente meritiamo esser essauditi in tutte le nostre orationi prieghi, e dimande ad honore della Gloriosissima Vergine, et della santissima Croce Stabilimo, et ordinamo, che ciascheduno Camerlengo per il tempo che sarà sia tenuto, et obligato tutto il tempo del suo offitio provedere, alle spese della Communità, che la lampada existente nella Chiesa di santa Croce avanti la figura della prefata Gloriosissima Vergine, cioè appresso l'Altare maggiore della detta Chiesa, stia accesa continuamente di notte almeno tutti li giorni di Sabbato, et similmente le Domeniche, et ancora tutti li giorni delle feste della Gloriosissima Vergine in tutto l'anno, cioè nelle vigilie di esse feste, et tutte le vigilie delle feste del Signore di tutto l'anno, che similmente sia tenuto farlo detto Camerlengo alle spese della Communità predetta.

Cap. 2.

Della pena di quelli, che andarano di notte doppo il terzo suono della Campana.

Item

Item stabilimo, et ordinamo che nessuna persona ardisca ne pre-
suma andar di notte senza lume per il Castello di Castagnola
doppo il terzo suono della campana senza licenza del Po-
destà, et Vicario della d.a Communità, sotto pena di cinque
soldi da farli pagare di fatto à quello che contrafarà,
eccetto però li huomini, et persone di mala conditione et fama
li quali non ci possino andare ne con lume, ne senza, et
se si trovaranno, si menino in Palazzo della Comm.tà p.ta
et ivi si retenghino, ne si rilassino sintanto che la mattina
sarà bandito publicamente nella piazza, che se in q.lla
notte sarà stato robbato niente à alcuna persona compa-
risca avanti al Podestà, o, Vicario, et se non si provasse
altrimente si presuma che quelli tal persone habbino commesso
d.o furto, del quali debbano esser puniti, et nientedimeno siano
forzati di fatto all'emenda del d.o furto, et à pagar la pena
per tal inventione, et sin tanto che non haveranno fatti
le predette cose, non devono in nessun modo esser relassati
nondimeno à ciascheduna persona di buona fama, et cond.ne
sia lecito stare di notte fuor di casa, et appresso d.a casa, fra
tre case con lume, o, con fuoco apparente altrimente non.

Cap. 3 Del modo, & ordine di renouar le capodecine, & della pena di quelli che recusaranno, & lasciaranno far la guardia

Straordinarij

Item stabilimo, et ordinamo, che li ss.li Priori, et Consiglio speciale del d.o Castello eleghino dui huomini da bene del d.o Castello ogni volta che sarà necessario, et opportuno, li quali huomini eletti habbino à renovare le Capodecine delli Guardiani di d.o Castello, et alle d.e capodecine mettere, et aggiongere tutti li huomini maggiori di quattordici anni, alla quale età si stia et si presti piena fede al giuramento delli patre, et matre, o parenti più prossimi, non havendo patre, et matre, et qualunq. che sarà scritto, et messo nel libro de Guardiani del d.o Castello sia tenuto, et obligato far la guardia di giorno, et di notte, et quello che non vorrà fare d.a guardia sia punito dal Podestà o Vicario, se sarà di giorno p. una sola potatura quattro denari Ma se sarà di notte doppo il suono della Campana che suona la sera per le Guardie dodici denari, Ma per la guardia che lassiarà di fare il giorno sia punito nella pena di dieci soldi; Ma p. la guardia di notte lassiata di fare sia punito nel doppio, et ciò habbia luoco se ~~tale~~ quel tale che lassiarà di far la guardia come di sopra starà in d.o Castello, et suo Distretto. Et se starà fuor di d.o Distretto per ciascheduna guardia che mancarà tanto di giorno, quanto di notte se starà manco di un mese sia punito in quattro soldi, et se starà un mese, o più paghi per ciascheduno mese tre bolognini et se alcuno andarà di notte à far la guardia, et si mostrarà alla porta delli Guardiani, et di lì si partirà senza licenza

del Podestà

del Podestà o Vicario avanti al suono della Campana
che suona la matina, sia punito in venti soldi di denari
Ma se sarà trovato alla d.ta posta à dormire paghi per
ciascheduna volta sei denari.

Cap. 4 Che li huomini di Settant'anni o più non siano tenuti far la guardia

Item stabilimo, et ordinamo, che qualsivoglia persona che domandarà
di esser levato di guardia, et altri servitij personali, et giu=
rarà ad S.ta Dei Evangelia essere di età di settante anni
o più, sia casso dal Podestà, o Vicario dal libro de Guardiani
et del restante non sia gravato à far d.ta guardia ne ad altri
servitij personali della d.ta Communità.

Cap. 5 Delle mesure da aggiustarsi, & da sig=gillarsi, & della pena di quelli che ven=deranno il Vino à minuto con le mesure non siggillate

Item stabilimo, et ordinamo, che tutte, et singule misure di grano
vino, oglio, sale, et ancora le bilancie, pesi, et stadere, con
le quali si venderà, o si venderanno alcuna cosa à minuto nel
Castello di Castagnola o suo distretto, si debbano aggiustare
al peso, et misura di Spoleti, le qual misure si debbano fare, et —

havere nella Comm.tà pe a alle spese di d.a Comm.tà alle quale debbano essere aggiustati, tutte le altre mesure pesi, et vasi, et sigillare col sigillo della Comm.tà o del Rettore con la cera appesa al manico del vaso, col quale alcuno ci verrà vendere vino oglio, o mele a minuto, Ma le Bilancia pesi, et stadere si debbano aggiustare come di sopra, et riue-derle una volta ogni doi mesi; et acciochè le predette con meglio si faccino, et siano note a tutti, Il Podestà o Vicario, che sarà in quel tempo, faccia bandire una volta ogni doi mesi per il Castello, che ciascheduno che venda carne, vino, sale, o altro a minuto di peso o mesura debba trà otto giorni, dal giorno del sud.o banno, portare al d.o Podestà o Vicario, le bilancie pesi, et statere et qualsivoglia altra mesura, et farle aggiustare et sig-gillare col siggillo, et arme della Communità, et Il Podestà faccia fare trà un mese la bolletta, ò stampa con l'arme della Communità o del Rettore, alle spese del Commune, con le quali si possino siggillare le pred.e cose, et qualsivoglia persona che sarà trovato à vendere alcuna cosa, con le bilancie, pesi, statere, vasi, et qualsivoglia altra mesura non aggiustata, o non sig-gillata, come s'è detto, sia punito di fatto nella pena di cinq. soldi per ciascheduna volta, et per ciascheduno peso

o mesura

o mesura, et qualunq.e persona che uenderà il uino à minuto deua hauere, e tenere nella sua Tauerna il boccale il mezzo, et la foglietta nel modo predetto aggiustato, et sigillato, et uendere il uino con le dette mesure à tutti quelli, che lo uerranno comprare, et empirle sino la cima, hauuta però prima la licenza del S. Podestà, o Vicario in scritto, et sigillata col suo sigillo et si debba uendere per equal prezzo, accioche à nessuno si possa uendere per maggior, o per minor prezzo, che agli altri, mà per il medesimo della Comm.tà, et quello che contrafarà pelli predetti con.i o in alcuna delle con.e sopradette sia punito nella medesima pena. Et Il Podestà, o Vicario debba ricercare le con.i predette una uolta la settimana et più, et quante uolte parerà à lui, et punire quelli che si trouaranno in colpa. Et à ciascheduno sia lecito accusare quello che contrafarà, et habbia la quarta parte del bando, et il suo nome sia tenuto secreto, et se Il Podestà ò Vicario sarà negligente in cercare le con.i predette sia punito nella pena di dieci soldi.

Cap. 6. Delli Macellari, & loro obligatione & del modo del uendere la Carne à minuto

Straordinarij

Item stabilimo, et ordinamo, che qualunque persona che vorrà ven-
dere la carne fresca à minuto, et quella macellare nel Castello
di Castagnola, fra termine dal fatti bando da farsi per parte
del Podestà o Vicario, qual bando d.o Podestà sia tenuto farlo
fare tra termine di quindici giorni doppo che sarà entrato in
offitio, et quello che comparirà tra d.o termine avanti al p.to
Podestà, o Vicario si faccia scrivere, et prometta, et giuri ad
S.ta Dei Evang.a toccando corporalm.te le scritture fare la
loro arte bene, et realmente, et con buona fede, et inviolabil-
mente osservare tutte le cose contenute nel pnte Cap.lo.
Siano tenuti ancora li d.i Macellari, et quelli che vorranno
vendere la carne, di havere, et tenere le bilancie buone,
giuste, et reali, et tutti li altri pesi necessarij, cioè la libra
l'oncia, et la mezz'oncia, et le due oncie, la quaterna,
et mezza quaterna aggiustate al peso delle bilancie,
et ciascheduna quaterna sigillata col sigillo della
Communità, o Offitiali del d.o Castello, et pesare con le
dette bilancie la carne, à tutti quelli che la vorranno com-
prare, bene, et realmente, et non vendere à nessuno una carne
per altra, ne tenere in un medesimo banco la carne di
più bestie insieme, ne possino fare à compagnia con al-
cuna persona, et debbano pesare d.a carne con le bilancie

sino

sino in sei libre, et da sei libre in sù, la debbano pesare con
la statera di ferro, la quale sia tenuto ogn'uno haverla
giusta, et sigillata, et sia tenuto vendere detta carne per
quel medesmo prezzo che si vende nella Terra di Mont=
falco, overo secondo la provisione delli Signori Priori, et
del Consiglio speciale, Siano ancora tenuti, et obligati
li sud.ti Macellari, et quelli, che venderanno la carne

Item Stabilimo, et ordinamo che tutte quelle persone che venderanno o vorranno vender il pane, et vino à minuto nel Castello di Castagnola, et suo destretto lo debbiano vendere, et siano tenuti, et obligati venderlo à tutti quelli che lo vorranno comprare sotto pena di cinq. soldi per ciaschiduna volta che recusarà vender d.o pane, et vino à ciascheduna persona, et sia anco tenuto venderlo tutto quel tempo che sarà ordinato dalli SS. Priori, sotto pena di dieci soldi, et à ciascheda persona sia lecito accusarlo, et habbia la quarta parte della pena, et si li creda solo col giuramento, et il suo nome sia tenuto secreto.

Cap. 8 **Che le Mesure della Comm.tà si uendino all' Incanto**

Item Stabilimo, et ordinamo che le Coppe, et mesure della Comm.tà di Castag.a tanto di grano, quanto di olio si bandischino, et per la Communità nel Conseglio generale, et secondo che dal d.o Conseglio si provederà, et confirmarà, siano date, et concesse dal Sindico della d.a Communità, sopra ciò da deputarsi al più offerente pro tempore, con le qual Coppe, et mesure tutte le biade, legumi, frutti, pomi, amandole, et oglio che si venderanno in d. Castello, e suo destretto, si debbano mesurare da quelli alli quali sarranno consegnate d. mesure come di sopra, et li conduttori suoi debbano hauere, et tenere

delli

dette Coppe, et mesure aggiustate, et sigillati col sigillo della Comm.tà, et per mesura di ciascheduna Coppa di biada, Legumi et altri frutti, et per ciascheduno cataruolo li Condut-tori sud. habbino, et possino havere per ciascheduna Mesura un denaro dal Compratore, et uno dal Venditore, et altrettanto per ciascheduna soma di Ciancia, d'Aliva, et niuna persona possa vendere niuna delle cose sud.e con le dette mesure, o con qualunque altra mesura, nel Castello pred.o e suo distretto senza licenza delli Conduttori delle d.e mesure, et quello che contrafarrà paghi in nome di pena dieci soldi per ciascheduna volta, della qual pena la metà sia della Comm.tà et l'altra metà delli Conduttori delle d.e Mesure, da farli pagar di fatto a quello che con-trafarrà, delli qual contrafacienti si dia fede al Giuramento delli Conduttori predetti. Ma dell'Aliva, et della Ciancia che non si venderà nel Castello predetto non si paghi niente et chi la mesurarà non sia tenuto alla pena predetta né meno quello che la venderà fuor di d.o Distretto ogni volta che quello che venderà lo provarà con suo giu-ramento, et per un testimonio degno di fede. Et dell'Arena et della Calce che si venderà a ?ner, per la mesura non si paghi

niente, et li cott.i predetti habbino solo luoco nelli biadi, legumi, pomi, frutti, amandole, oliva, ciancia, et oglio, che venderanno, et li Conduttori pred.i siano tenuti prestare dette Coppe et mesure à ciascheduna persona in quelli, et ogn'altro caso, che nelle Vendite predette senza alcun premio, ò mercede.

Cap. 9 Che si accomodino, & mantenghino le Fontane della Communità

Item stabilimo, et ordinamo, che si accomodino, et mantenghino la fonte grande del Castel di Castag.o che stà appresso d.o Castello et la fonte delle Vallicelle, quali si debbano accomodare et mantenere alle spese della Comm.tà secondo che vorranno et deliberaranno li SS.ri Priori, et Conseglio speciale, et il Podestà, ò Vicario sia tenuto, et obligato con ogni suo potere far diligentem.te esseguire, et mandar in essecutione tutto quello che sarà stato provisto, deliberato, et risoluto dalli d.i SS.i Priori, et Conseglio speciale per l'accomodamento di d.e fonti sotto pena di dieci libre da scomputarseli del suo salario Et tutte l'altre fonti esistenti nel d.o Castello si accomodino, et mantenghino, et si debbano accomodare, et mantenere dalli Vicini di d.e fonti secondo che vorranno &c.

Da leggersi

da eleggersi, ed deputarsi da d.i Vicini, e da confermarsi dal Ill.e Podestà o Vicario ad instanza di qualsivoglia persona che lo domandarà, alli quali ... tutti li altri vicini debbano obedire in tutto, e per tutto, in quanto però spetta all'accomodamento di d.e fonti sotto pena di cinq. soldi per ciascheduno che contrafarà da farli pagar di fatto dal Podestà o Vic.o ad instanza come di sopra.

Cap. 10. Delle vie, & strade della Comm.tà da acconciarsi

Item stabilimo, et ordinamo, che si accomodino tutte le strade del Commun di Castagnola, et specialmente le strade principali cioè la strada, che va verso il piano fino al fossato che viene alla fonte di sorano, et la strada che va verso S.to Salvatore fino alla fonte, che si dice il fonte pozzo et si terminino in modo che per ciascheduna parte siano larghe almeno cinq. piedi, al piede della pertica del Commun di Castagnola, et qualunq. persona occuparà, o, havrà occupata alcuna strada in tutto o in parte sia forzato à rilassar tutto quello che haverà occupato, et contravenendo havendola occupata in tutto o in parte, pagli cento soldi et havendola occupata con alcuna forma pagni subbito quaranta soldi et Ill.e Podestà, o, Vicario del d.o Castello che sarà

in quel tempo, nel principio del suo governo faccia eleggere dal Consiglio speciale, et generale del d.° Castello quattr'homini da bene, cioè uno per ciascheduno Pieve, a rivedere et terminare d.e Strade, li quali huomini siano tenuti giurare ad Sancta Dei Evangelia toccando corporalmente le Scritture di essercitare bene, et diligentemente et realmente il loro offitio, et habino libero arbitrio di terminare, et allargare d.e Stradi alla mesura predetta in quella parte che d.e Stradi non fussero ample, le quali stradi, et tutte le altre stradi li vicini siano tenuti accomodarle, et mantenerle et qualunque persona che contrafarà, overo sarà negligente sia punito in venti soldi di denari, et ogni danno che d.a Comm.ta haverà patito per acconciar dette Strade siano tenuti di pagarlo, et sodisfarlo del loro proprio, et acconciarli et mantenerli, le quali altre stradi siano, et debbiano essere larghe di tre piedi almeno.

Cap. 11. Che il Podestà, o Vicario non possa commandare altro che la guardia, fuorche in caso di necessità

Item stabilimo, et ordinamo, che il Podestà, o Vicario per il tempo che sarrà non possa ne deva commandare cosa alcuna à

overum Guardiano della Porta di d.o Castello senza il consenso delli SS.ri Priori, che saranno in quel tempo, eccetto che in caso di necessità, nel qual caso sene potranno levare dalla d.a guardia della porta uno, o doi al più, et sotto ciò sotto pena di dieci libre.

Cap. 12. Delli Fornari

Item stabilimo et ordinamo, che il Podestà, o Viciano sia tenuto, et obligato nel principio del suo offitio far venire inanzi à sé tutti li fornari, o fornare, et commandarli che debbano scaldare il forno, et cocere bene, et diligentemente, et con buona fede il pane à tutti quelli che lo vorranno far cuocere, con pigliare per ciascheduna coppa di biada doi pani communi, et non più da quelli che sarà fatto d.o pane, et cotto alli loro forni. Et siano ancora obligati di custodire detto pane che non si guasti né si perda, et qualunque fornaro, o fornara, che contrafarrà sia punito subb.to in dieci soldi di denari per ciascheduna volta, et nientedimeno il pane che si perdesse, ò si guastasse per colpa sua sia tenuto per pagarlo al patrone di d.o pane et di tutte le perdite come si creda al d.o patrone con suo giuramento.

Cap. 13. Della Moltura da pigliarsi dalli Molinari

Item stabilimo, et ordinamo, che tutti quelli, che hanno il molino atto à macinare il grano, et altre biade ~~da tutti quelli~~ siano tenuti, et obligati pigliare per moltura da tutti quelli, che vorranno macinare alli loro molini di tenuta mesura una tanto di grano, come di altre biade, sotto pena di quaranta soldi per ciascheduna volta, et per ciascheduno Molino che contrafarrà, et ciascheduno molinaro, che haverà il molino suo proprio, o, affitto nel distretto di Castagnola sia tenuto, et obligato haver, e tener in d.o Molino una coppola che tenga di tenuta parte una la qual coppola sia aggiu= stata con la Coppola della Communità con la quale si debba pigliare la moltura, et non con altra mesura sotto la pena sopradetta, la qual mesura, o coppola debba esser signata et sigillata col sigillo della Comm.tà, et debba ancora esser di ferro, et aggiustata com'è detto di sopra, et il Pod.à che sarà pro tempore li faccia fare aggiustare, et sigillare alle spese della Communità però d.i pesi non saranno prima aggiustati come di sopra è stato detto, et faccia venire avanti à se tutti li Molinari et li faccia giurare ad Sancta Dei Evang.a toccando corporalm.te le Scritture che non piglino più sotto la pena sopradetta

Cap. 14 Che Ciascheduna persona metta nel Ceppo della Comm.tà con le proprie mano in presenza di un Testimonio la pena che hà da pagare.

Item

Item stabilimo, et ordinamo, che qualunque persona che fusse forzata dal Podestà, o, Vicario à pagare alcuna pena per qualsivoglia causa nel ceppo della Communità, debba quel tale che pagarà detta pena metterla nel detto ceppo con le mani proprie in presenza di un testimonio almeno, et se il Podestà farrà pagare detta pena altrimente incorra nella pena . . . .

cap. 15. Che le scritture debbano copiarsi dal Potà o, altro offale.

Item stabilimo, et ordinamo che ciascheduna scrittura di Commun di Castagnola tanto Civile quanto criminale si copijno, et deb-bano copiarsi, et publicarsi dal Podestà o' Vicario, et da qualsivoglia altro offitiale di detto Castello ad instanza, et à richiesta di qualsivoglia persona particolare che vorrà, o dimandarà detta scrittura per suo interesse, et il sudetto Podestà o, altri come di sopra habbia et debba havere per premio, et salario di detta scrittura, o, publica, o, privata per ciascheduna carta un bol. et per esa-mini de testimonij ciascuna, et possa ricevere un bol. e, non più.

cap. 16. Della pena di chi cavasse alcun Vccello della Rete altrui

Item stabilimo, et ordinamo che se alcuna persona pigliarà alcun uccello, overo lo cavarà di alcun laccio, o rete di una persona

d'altri, qual tale, che lo pigliarà, o cavarà debba pagare alla Comm.tà la pena di cinq. soldi, et ciascheduno possa accusare quello che contrafarà alla qual denuntia, et accusa con giuram.to se li presti piena fede

Cap. 17. Della pena di quelli che piangeranno drieto al Morto per la Strada ad alta Voce.

Item stabilimo, et ordinamo, che quando accascarà che alcuna persona del d.o Castello, o distretto morerà, nessuna persona ardisca, o presuma andare, nè stare fuor di casa del morto senza cappello, nè cavarsi capelli del Capo, nè battersi con le mani, eccetto il P.re per il fig.o et il fig.o per il P.re, et il fratello per fratello, et altri morti sino in terzo grado, Nè nessuna donna ardisca, nè presuma andare drieto al morto fuori quanto dura lo spatio di d.a Casa, et di due altri con.ti a quella circonque, et contrafacendo paghi in nome di pena Venti soldi, et nessuno che andarà doppo il morto per la strada alla Chiesa, o nella Chiesa possa, nè deva piangere ad alta voce in modo che sia sentito sotto pena di Venti soldi, et il Podestà sia tenuto ricercare delle con.ni p.tte, et punire li colpevoli ci confaciene.

Cap. 18 Che qualunq. ammazzarà un Lupo habbia trenta soldi per lupo dalla Communità

Item stabilimo che qualunq. persona del d.o Castello, o suo distretto pigliarà, o ammazzarà alcun lupo nel d.o Territ.o debba havere delli denari della Comm.tà trenta soldi p. lupo ogni volta che mostrarà d.o lupo al Pod.tà, eccetto però li lupacchini.

Cap. 19. Che nessuna persona impedisca il Corso dell' Acque

Item

Item stabilimo, et ordinamo, chè nessuna persona ardisca, ne
suma impedire il Corso dell'Acque, in modo chè non possino
dare liberamente per il solito corso, et qualunque persona, chè
impedirà o rimoverà detto Corso, sia obligato ad instanza di ciascheduna persona levare ogni novità, et impedimento chè impedisse
d.º Corso, et il Podestà sia tenuto con giuramento far farelo per
con.º et quello, chè non levarà d.ta Novità o impedimento fra termini da assegnarsli dal Podestà o Vicario incorra nella pena
di quaranta soldi, et sia ancora sforzato à levar via d.º impedim.to

Cap. 20 Che à ciascheduno sia lecito trascinare legna per edifitij, per le possioni d'altri

Item stabilimo, et ordinamo, chè à ciascheduna persona del Castello di Castag.a
et suo Distretto, chè vorrà far alcun edifitio, o, casa sia lecito
portare, et trascinare legna sassi, et ogni altra cosa necessaria per
d.º edifitio per le terre, et possessioni d'altri senza pena alcuna
ogni volta che passi per luoco più certo, et di manco danno, et
auanti, chè le porti, o, trascini debba domandare la strada
al patrone di detta terre, il quale sia obligato assegnarli d.a
strada, et se d.º prone non gli l'assegnarà, gli si debba assegnare
da dui consiglieri più prossimi à d.e possioni, et terre, et facendo

alcun danno il prone di d. possini per causa di d.e trascinaz.e qual tale ch'e la trascinarà o farà trascinare sia obligato emendar d.o danno secondo che si stimarà da d.i dui circuicini più prossimi.

Cap. 21. ## Che non si faccino Archi, ne Volte, ne Profelli sopra le strade della Comm.ta

Item stabilimo, et ordinamo, che nessuna persona possa ne' deva inalzare, o edificare alcun arco, o volta di sasso attraverso dall'una strada all'altra, sopra le strade publiche del Castel di Castag.a alla pena di cinq. libre di denari per ciascheduna persona e contrafacendo sia astretta, et forzato a levar via, et scarcar d.a volta, Nondimeno sia lecito a ciascheduna persona inalzarmi fuor di casa sua senza pena alcuna una volta di dui piedi, e non più sotto la medesma pena detta di sopra

Cap. 22. ## Che non si faccino scale di sasso inanzi a Casa, maggiore di tre scalini

Item stabilimo, et ordinamo, che non sia lecito a veruna persona di far fare, ne fare ne' edificare alcuna scala di sasso maggior di dui scalini, et qualunq. persona che contrafarà sia punito

vinti soldi per ciascheduna volta, et niente di meno sia forzato
lievar via tutto quello, che haverà fatto, et edificato ℘ d.a s[...]

Cap. 23 Del salario, & pagam.to delle Tessetri[...]

Item stabilimo, che nessuna donna, che tessa panno di lino, canepa, o lana possa, nè deva pigliar nè havere per suo salario et fatiga da quelle persone di cui sarà d.o panno, più di un denaro per braccio, cioè per ciascheduna braccio tanti denari quanti legami sonno di d.o panno alla giusta misura del braccio della Communità, nè possa domandare altro per causa di d.o panno, eccetto che da otto legami in su possino havere un denaro più ℘ ciascheduna legame, sino à dodici legami et da dodici in su possino havere vinti denari ℘ legame et non più, et quella che contrafarrà paghi in nome di pena cinq. soldi, et il Pod.à o Vicario per il tempo che sarà sarà tenuto bannire una volta nel principio del suo offitio.

Cap. 24 Delle Chioneche d'Armurarsi

Item stabilimo che ciascheduna persona che habbia nel Castel di Castag.a

alcuna Chiavica, che riesca, ch' riesca in alcuna strada di d.o Castello sia tenuto, et obligato farla armurare, et accomodare in modo che non faccia puzza alcuna, et nel muro donde riesce d.a Chiavica ciascheduna persona ci possa havere un buscio donde si lavi dalla Chiavica della Communità, Vogliamo ancora la Chiavica della Communità si debba continuamente tenere aperta che l'acqua lavi per tutto senza impedimento alcuno, et nessuna persona li debba far alcun impedimento, acciò che l'acqua possi lavare liberam.te, et quello che contrafarà sia punito in dieci soldi di denari —

Cap. 25. Che nessuna persona magni col Potà & così il Contrario

Item stabilimo, et ordinamo, che il Podestà, o Vicario del Castel di Castag.o per il tempo che sarà in off.o non ardisca, ne presuma andare a magnare fuor del Palazzo in alcuna casa, o altro luogo, con qualsivoglia persona, ne maschio, ne femina in d.o Castello di qualsivoglia grado, o conditione si siano alla pena di dieci soldi di denari per ciascheduna persona, et per ciascheduna volta.

Cap. 26. Di quelle persone che volessero fare alcuna Cisterna

Item

Item stabilimo, et ordinamo, che qualunq. persona di d.o Castello e suo distretto che uerrà fare, o cauare nel d.o Castello alcuna Cisterna la Communità sia tenuta, et obligata dare à quel tale per d.a Cisterna, la metà della Calce, e, tutta l'arena à sufficienza.

cap. 27 Che il Podestà, o Vicario non si approssimi alla Cisterna, quando le doñe cauano l'Acqua

Item stabilimo, et ordinamo, che il Podestà, o Vicario del Castel di Castag.a o altri della sua famiglia non deua stare, ne approssimarsi alla Cisterna della Communità per spatio di cinq. piedi alli piedi di pertica della Comm.tà pred.a quando però le donne stanno à cauar l'acqua sotto pena di Venti Soldi.

cap. 28 Che li Statuti contro la libertà della Chiesa siano Cassi

Item stabilimo, et ordinamo, che se nel Volume del presente statuto vi fussero alcuni statuti fatti contro la libertà della santa Romana Chiesa d.i statuti siano Cassi, et annullati, ne siano di uerun valore, et vogliamo che si habbino per cassi, et annullati et di nessun ualore ne meno siano osseruati

cap. 29 Delle Scritture da Scriversi stese dal Podestà o Vicario.

Item stabilimo, et ordinamo che il Podestà o Vicario del Commun di

Castagnola per il tempo che sarà sia tenuto, et obligato scrivere tutte le scritture Civili, et Criminali, et metterli nelli libri, et quinterni sud.ti et finito il suo offitio, debba consegnare al suo successore tutti li d.i libri, quaderni, et scritture fatte per le mani sue, et de suoi antecessori che saranno venuti alle sue mani et chi contrafarà o, sarà negligente sia condennato in venticinque libre di denari.

Cap. 30 Che il Podestà non possa esser refermato.

Item stabilimo et ordinamo che l'offitio del Podestà in d.o Castello duri, et debba durare sei mesi, et non più, et per altri sei mesi o, più, o, meno non possa ne debba esser refermato sotto qualsivoglia colore, et quello che Arringarà, o, proporrà in Consiglio contra le predette cose paghi, et debba pagare ciaschaduno Arringarà cento soldi per ciascheduna volta.

Cap. 31 Di quelli che non faranno la guardia et altre fattioni Reali & Personali

Item stabilimo, et ordinamo che quelli, che non faranno la Guardia, et altre fattioni reali, et personali nel d.o Castello di Castag.a et suo distretto tanto li huomini quanto le Donne paghino, et siano tenuti, et obligati pagare per ciascheduna data da imponersi, et da venderse da parte della Comm.tà dieci soldi per centinaro nel quale fussero allibrati di cose che fussero allibrati a non farano d.e fattioni come di sop.a

Cap. 32 Che nessuna persona faccia pasciere Bestie nelle Carbonare.

Item

Item stabilimo, et ordinamo che ness.a persona del Castel di Castagnolo, o da fuori ardisca, né presuma cacciare à pascere nelli carbonare d'intorno al Castello veruna sorte di bestie alla pena di cinq. soldi per ciascheduna bestia grossa, et per ciascheduna bestia menuta dui soldi, et sia lecito à ogn'uno accusarlo, et si creda alla d.a Accusa con giuram.to et s'alcuno tagliarà alcun arbore, ò rami d'arbori entro detro la valli caschi nella med.a pena

Cap. 33

Che l'offitio del Potà duri sei Mesi solamente.

Item stabilimo, che qualunq. persona chi sarà Potà, ò Vicario, ò altro offitiale della Comm.tà di Castag.o sei mesi non possa esser più nel med.o offitio né altro offt.o nel Castello predetto, di lì à tre anni immediatam.te seguenti dal giorno che sarà finito d.o offitio et le predette cose s'intendino et habbino luoco nelli offitiali forastieri solamente.

Cap. 34.

Delli Molinari da olio

Item stabilimo, et ordinamo, che ciascheduno molinaro, ò patrone di molino di oliua sia tenuto, et obligato macinare, et far macinare à tutti quelli che vorranno macinare al lor molino l'oliua à tutto loro dui costo, sia tenuto, et obligato riceuer per ciascheda. coppa di oliua dieci dotti denari, ò vero d'ogni otto mezure una et non più, et qualunq. che contrafarà pagli in nome di pena dieci soldi di denari, et che la stanga di d.i molini debba per la polpa esser longa quattro piedi alli piedi di pertica della Communità, et per l'ossa cinq. piedi al

piedi sudetto. Di più diciamo, et ordinamo che li saettoni delli
d. Molini nella bocca delle Doccie non larghi un dito. d'ottimetto, e non più, alla
pena di venti soldi di denari per ciascheduni Molino, se si troveranno di
ferro più larghe. Nè meno possino d. molinari, e loro garzoni, ne
con altre persone far alcuna convenentola, o fura alla pena detta
di sopra. La qual pena il Podestà di d. Castello la debba far pagare
subbito per ciascheduno delli sud. casi contrafatti, quanta di ciò di con-
trafarà, et il Rettore per il tempo che sarà sia tenuto ogni quindici
giorni nel tempo che si macina l'oliva far inquisitione delle pred.
cose, et sia anco lecito à ciascheduna persona accusare quelli
che contrafaranno, et in ciascheduno delli d. casi habbia la metà
del bando, et il suo nome sia tenuto secreto.

cap. 35. Che nessuno faccia alcun Biancatello fuora delle Mura Castellane &c.

Item stabilimo, et ordinamo, che nessuna persona ardisca nè presuma
havere, nè tenere nel muro del Castel di Castagnola alcun Pertuscello
biancato, o legno fuor di d. muro, et quello che contrafarà sia tenuto
et obligato levarlo doppo il Commandamento fattoli dal Podestà
ò Vicario, o altro officiale del d. Castello, et quello che non lo leverà
sia punito in dieci libre di denari, della qual pena la metà sia
della Comm.tà et l'altra metà della R. Cam. Apl.ica

cap. 36. Delli Pesi delli fiorini & Altre Monete da pesarsi &c.

Item

Item stabilimo, et ordinamo, che si compino alle spese della Comm.ta di Castagnola le bilancie et pesi, con le quali si debbano pesare li fiorini, et altre monete d'argento, le qual bilancie, et pesi siano, et debbano esser aggiustate al peso delle bilancie della Comm.ta di Montefalco, et d.e bilancie, et pesi si bandischino nelli luochi soliti et consueti del Castel di Castagnola, et si vendano al più offerente et li fiorini et monete che si trovaranno di peso sud.o si diano et riceuino da tutti li huomini del d.o Castello nel d.o Castello, et suo distretto, et si alcuna persona recusarà di pigliare li sud.i fiorini, et monete paghi in nome di pena per ciascheduna volta cinque soldi di denari da farsili pagare di fatto, et se le dette bilancie et pesi non si potranno vendere li debba tenere il Camerlengo della Communità et chi accottomarà d.e bilancie possa havere sino a sei fiorini per ciascheduno fiorino un denaro, et da sei in su otto denari, e non più per ciascheduno fiorino pesato ciascuna volta et delli predetti denari il Camerlengo sud.o, mentre haverà in mano d.i pesi ne debba render conto, et farli metter all'entrata sua

Cap. 37. **Che ciascheduno Accatastato da cento lib. in su debba hauere un staro d'Horto.**

Item stabilimo, et ordinamo che ciascheduna persona del Castel di Castagnola, et suo distretto accatastato nel Catasto di d.a Communità, infra detto in cento libre, o da cento libre in su sia tenuto, et obligato fare, et havere un staro d'horto, et da cinquanta libre

tuo in cento, ne debba fare, e chaveri messo sotto sotto pena di vinti cinq. soldi per ciascheduna persona

Cap. 38. Che Nessuna persona faccia impedimento alcuno avanti la Casa d'altri

Item stabilimo, et ordinamo, che nessuna persona del Castel di Castagnola, o suo distretto ardisca, ne presuma fare, ne far fare alcuna bruttura, o, ingombramento inanzi la casa di altra persona sotto pena di dieci soldi di denari per ciascheduna persona, et per ciascheduna volta.

Cap. 39. Che non si debba lavorare appresso le Fonte.

Item stabilimo, et ordinamo che nessuna persona del Castel di Castagnola ardisca, ne presuma fare, ne far fare alcuna sorte di lavoriero appresso la fontana per una pertica alla mesura della pertica del Commun di Castagnola alla pena di quaranta soldi di denari da farsili pagare de fatto dal Pod.à et sia lecito a ciascheduno accusar, et habbia la quarta parte del bando, et il nome sia tenuto secreto

Dannidati

Cap. 1. De Danni Dati

Si darranno con Bestie & Personalmente

Item Stabilimo, et ordinamo che se alcuna persona passarà per alcun pezzo di terra, o possessione d'altri facendoci strada, o tragetto doppo che sarà bandito da parte del Podestà, et Sig.ri del Castel di Castagnola, se sarà accusato dal padrone di d.a possessione, o terra, o dal suo procuratore, paghi per ciascheduna volta cinque soldi di denari, salvo che se d.a pezza di terra, o possessione non fosse appresso la strada, o fosso, o vero non ci fosse strada per la quale il sud.o che passarà non potesse commodamente andare alla sua possessione, nel qual caso sia lecito che quel tale possa andare per d.o pezzo di terra, o possessione d'altri vicini, mà per luogo più corto, et di manco danno, se però per causa di detto passo non possa acquistarci raggioni alcuna et quello che passarà come di sopra contro la d.a forma accusandosi dal padrone con giuramento sia punito nella pena sud.a et si dia fede all'accusa del padrone fatta come di sopra

Cap. 2. Della pena de chi non tenerà il cane legato

Item stabilimo, et ordinamo, che qualunque persona nel Castel di Castag.a haverrà alcun cane maschio, ò femina, lo debba tener ligato dalla festa di Santa Maria d'Agosto, sin tanto, che saranno vendemmiate tutte le vigne per tutto il distretto di d.o Castel. et quello che non lo terrà ligato sia punito de facto per ciaschedun volta, se sarà di giorno in cinq. soldi di denari, et se sarà di notte sia dupplicata la pena, et nessuna persona possa dire nè allegare che d.o cane non sia suo, se avanti d.a festa di Agosto d.o Cane sarà stato visto appresso di lui, et che fusse suo, et à ciascheduna persona sia lecito accusarlo, et denunciarlo, et habbia la metà della pena, et il suo nome sia tenuto secreto.

Cap. 3. Delle siepe & arbori da esser tagliati

Item stabilimo et ordinamo, che se alcuna persona havesse alcuna siepe, ò alcun arbore sopra un pezzo di terra di alcun altra persona per sei piedi alla mesura de piedi di pertica del Commun di Castagnolo, sia tenuto, et obligato levar d.a siepe ò arbore fra quindici giorni doppo che ne sarà fatto protestatione dal patrone di d.o pezzo di terra, ò vero ò vero dal suo procurat.re

alla

alla pena di [illegible] da farli pagar d.o frutto, salvo d.
si fusse arboro di oliva di fico, et ogni altro arboro domestico che
pendessero per quattro piedi solamente alla misura del sop.to
piede, li quali non si debbano levare, anzi à ciascheduno sia
lecito entrare per la poss.ne del suo vicino senza pena et banno
Et se alcuna persona haverà alcun arbori ~~sopra~~ di frutti prima
quello da mozzar sopra, et cadendo di d.o arbore in terra del
suo convicino, li possa pigliare senza alcuna pena, o banno
Et se alcuna persona haverà alcun arbore nelle terre di alcun
altro, sia tenuto, et obligato vendere d.i arbori al patrone del
terreno volendoli comprare per giusto prezzo da stimarsi
da dui vicini più prossimi, et se non li vorrà vendere sia
forzato dal Podestà, o Vicario à venderli per quel prezzo
che sarà stato dechiarato da d.i dui vicini più prossimi
di d.a terra, li quali arbori, di più prossimi siano tenuti sti-
marli ad instanza del p.rone di d.a terra, et se per d.o prezzo
li vorrà il patrone di d.a terra li possa tagliare senza
pena alcuna fatta però prima una protestanza à quella
persona di chi fussero d.i arbori, che vuol comprar d.i arbori,
et offerendosi à pagare il prezzo di essi, et se d.i huomini
non saranno d'accordo del prezzo di d.i arbori si eleggerà un
terzo stimatore dal Podestà o Vicario et quello che da loro

80v

sarà dechiarato si osserui ogniuolta che giurino di fare d.a
stima con buona fede.

Cap. 4

Della pena di chi entrasse in Vigne altrui &c.

Item stabilimo, et ordinamo, che se alcuna persona darà danno in Vigne, ò in pergole altrui, à coglier l'uua, sia punito in soldi cinq. di denari alla Communità, et per emenda al prone in soldi dieci, aduenga che non ci facessi alcun danno. Et qualunq. persona lo accusarà, ò denuntiarà habbia la quarta parte dell'emenda di dì, e di notte si dupplichi la pena et si stia al giuramento dell'accusatore, ò denuntiatore. Il presente capitolo s'intenda da Calende d'Aprile fino alle Calende di Nouembre esclusiue, et questo non s'intenda per quelli che hauessero la uia per quella possessione doue fussero trouati, nè per Vigne abbandonate, et che per tre anni non fussero lauorate, nelle quali facendosi alcun danno personalmente, ò con bestie, siano tenuti alla pena, et all'emenda come fusse in prato. Et se alcuna persona fusse trouata, per l'Offitiale, ò denuntiata, ò accusata da altri à far danno in Vigne, ò uero in pergole cogliendo agreste, ò,

ò uero

o, vero Vue, o, che le portassi fori alle pene sopradette cose
in pena di soldi cinque per graspo o vero raccetto in fine a
graspi quattro, et per emenda del danno al patrone in soldi
dieci per graspo, o, raccetto, et da quattro graspi in su
si duplichi la pena, et la emenda, et le sopradette pene, et
emende nelle sopradetti casi s'intenda di di, et di notte le
dette pene di s'intendano duplicati come ancora le emende

Cap. 5. Della pena di quelli che arricassero Agresta, o, Vua

Item stabilimo, et ordiniamo, che qualunque persona volesse portare agresta, o vero Vua, gli sia lecito portarne un graspo, et non più della sua possessione, et questo s'intende per quelli che sonno da quattordici anni in su, et da quattordici anni in giù non sia lecito arricarne alla pena che si contiene nel sopradetto capitolo della pena di quelli che parla di quelli che cogliono Vue delle possessioni altrui salvo che non andassi accompagnato con il patre, o, con la Matre o, Avo Ava o, Zio, o. Zia, o fratello o, sorella maggior del detto tempo, il quale essendo trovato dall'Offitiali sia tenuto giurare d'haverla colta nella sua possessione.

81v

et l'offitiale gli lo dibbia dare d.o giuramento si l'ha colta nella d.a sua possessione, e questo non s'intenda di vue vaccine dette quali sene possa arricare grazzi dui, e non più incorrendovi al sopradetto modo. Et qualunque persona fosse trovata, o accusata, o denuntiata che portasse suco d'Aggresta, o d'vue, o di raspa che havesse fatta cada in pena per ciascheduna volta in lib. cinque per la pena del Commune, et per l'emenda del patrone in libre cinq. Et l'offitiale che li trovarà, o vero che à lui fusse denuntiato, o accusato, sia tenuto alla pena di libre dieci del suo salario di procedergli contra il detto Malfattore, et ritrovare in qual possessione fosse dato il d.o danno, et di notificarlo al patrone con auttorità di ponere, o far ponere alla corda il d.o Malfattore fin che dechiara à chi harrà fatto d.o danno, et chi l'accusarà, o denuntiarà habbi la metà della pena et dell'emenda, se di, et di notte si duppliche la pena

Cap. 6. Della pena di chi desse danno in Pasteno

Item ordinamo che qualunq. persona desse danno in Pasteno di tre anni, o, da tre anni in qui con bestie grosse rodendo, o calpestando caschi in pena al Commune in soldi

vinti

vini per ciaschuna fiata, et per ciascheduna bestia grossa, con le quali s'intenda cavalle, et porci, et per emenda soldi due, e mezo per magliolo, et con bestie minute caschi in pena di denari dodici al Commune, et denari dodici per emenda al patrone per magliolo, et di notte si raddo-plichi la pena, et l'emenda, et chi l'accuserà n'habbia la metà dell'emenda

cap. 7. Della pena di chi tagliasse pergole o, Arbori d'esse

Item ordiniamo che qualunque persona dette danno con alcuna generatione di bestie corrodendo, et strampellando pergole cioè per modo non ci rimanesse capo niuno caschi in pena di soldi cinquanta al Commune, et per emenda al patrone in soldi cinquanta per ciascheduna pergola, et se alcuna persona manualmente ci dette danno carpendo strampellando o mozzando gli sia pena libre cinque di denari al Commune per ciaschuna pergola o, arbore tagliato, et per emenda al patrone in libre cinque, et se il patrone vi non fussi contento possa fare stimare il suo danno, et se di notte fussi fatto alcuno di detti danni si raddoppi la pena, et l'emenda

Cap. 8. Della pena di chi hauesse Vue appese in casa auanti Vendemmia

Item ordinamo, che niuno habitante nel Castel di Castta.
o, suo distretto non li sia lecito, nè possa tenere appese
le Vua di nessuna sorte nel d.o Castello o, fora nanti con-
cessa la licenza del Vendemmiare alla pena di soldi
dieci per ciaschedun grasso da applicarsi al Commune
fino à quattro grassi, e da quattro in sù, di duppliili
la pena, et chi l'accusarà, o, denuntiarà habbia la metà
di dette pene.

Cap. 9. Della pena di chi desse danno in Mieta o' Barcone di niuna generatione di Biade

Item ordinamo, che qualunq. persona, che fusse trouata, accusata, o,
denunciata, che togliesse di Barcone, Meta, o, Tirone, alcuno
manipolo, o, vero couo di grano, o, d'orzo, o, di spelta, o, di qua-
lunq. generatione di Biado, o, cappanno bracciata, o, bran-
cata di faue o, altro legume, gli sia pena per ciaschedun
manipolo couo, o, bracciata, o, cappanno soldi dieci di
denari per la pena del Commune, et per l'emenda del
patrone

patrone in soldi venti, et che sia lecito ad ogni persona accusare, et denuntiare, et credasi al suo giuramento, et habbia la metà della pena, emenda del patrone, et il suo nome sia tenuto secreto, et di notte si duppliche la pena

cap. 10. Della pena di chi tenesse cane

Item ordinamo che niuna persona del d.o Castello, o suo distretto dalli X kalen. di Agosto fino alli kal. di novembre possa né debbia tenere alcun cane liverieri, bracchi, mastini o cani grossi senza uncino grosso, et sufficiente legato al collo, sotto la pena, et alla pena di dieci soldi, et se lo detto cane fusse trovato senza uncino al collo in alcuna vigna altrui, il patrone del d.o cane caschi in pena in soldi venti al Commune, et in soldi venti al patrone per emenda di dì, et di notte si duppliche la pena, et l'emenda, et similmente sia per accusa, o denuntia si proceda, il quale uncino debba esser tre sommessi longo

cap. 11. Della pena di chi cogliesse faue fresche & simil frutti &

Item ordinamo che niuna persona debba cogliere faue fresche o simil frutti, cici, piselli, cicerchie, o altra generatione di legume

delle possessioni altrui, alla pena di soldi cinq. per ciascheduna
persona, et per ciascheduna bestia si fosse trovata di dì, e
di notte si duplichi la pena, et l'emenda, et per emenda
del padrone in soldi cinq., salvo non venendo dalle sue
possessioni et giurando nelle mani del d.o offitiale, che viene
dalla sua possessione per quello modo si contiene nel cap.o
delle Vie, et quello che giura sia di anni maggiore di
anni quattordici

Cap. 12. Di quelli che dassero danno nell'olive

Item ordinamo che qualunq. persona fosse trovata personalmente, o,
denuntiata, o, accusata dar danno cogliendo olive mature, o,
non mature della possessione altrui, caschi in pena di libre cinq.
di denari da applicarsi al Commune, et per emenda del padrone
libre cinq. di dì, et di notte si duplichi la pena, et sfrascando, et
rompendo d.e olive personalm.te si reduppi la pena, e l'amenda
et chi l'accusarà, o, denuntiarà habbia la quarta parte dell'
emenda, et qualunq. persona nelle dette olive desse danno
con alcuna generatione di bestie grosse calpistando, et corro-
dendo, o, le olive raccogliendo dalle Kal. di settembre fino
alle Kal. di Aprile inclusive per ciaschuna bestia, et per cias-
cheduna tratto caschi in pena al Commune in soldi dieci, et p.

emenda al patrone in soldi uno di denari de di, e di notte si duplichi la pena, et se con bestie ovinee si darà danno per sopradetto modo caschi in pena per ciascheduna bestia minuta et per ciascheduna fiata in soldi uno al Commune, et per emenda al patrone in soldi dui e mezzo de di, e di notte si duplichi la pena, et questo s'intenda per bestie pecorine da kal. di settembre insino alle kal. d'Aprile inclusive.

Cap. 13. Di quelli d'essero danno in Piantoni

Item ordinamo che qualunq. persona fosse trovata dall'officiale del Commune, o vero fusse accusata, o denuntiata dar danno personalmente in Piantoni, cioè cavando o mozzando piantoni per ponere delle possessioni altrui caschi in pena al Commune in soldi venti di denari, et per emenda al patrone in soldi venti per ciascheduna fiata et per ciascun piantone et se alcuno desse danno in piantoni overo in Chiavetti di cippi di oliva alevando scerzando o sbarcando li detti Piantoni caschi in pena al Commune in soldi venti et per emenda al patrone in soldi venti de di, et di notte si dupplichi la pena, et se nelli detti piantoni o chiavetti d'alcuno si desse danno con bestie corrodendo o sfrascando o alevando cioè con bestie bovine, cavalline, et somarine porcine

caprine, o pecorini, o simili bestie grossi cascuni in pena al Commune per ciaschuna bestia, et per ciaschuna fiata, et per ciaschun piantone in soldi dieci et per emenda al patrone in soldi i vinti et di notte si dupplichi la pena et l'emenda, et s'alcuno denuntiarà, o accusarà alcuno a dar danno nel sopradetto modo habbia la metà della detta emenda

Cap. 14 Della pena de chi cogliesse frutti altrui

Item ordinamo che non sia alcuna persona che debba dar danno in alcuna generatione di frutti existenti nelle possessioni altrui, cioè citrani, visciole. Amandole, nuci, Persichi, fichi Pera, mela, pomi, Arangiari, Ceraso, Melagranati et simili frutti alla pena di soldi vinti al Commune per ciaschiduna persona sarà trovata per l'officiale, denuntiata, o accusata per detti, et per emenda al patrone in soldi vinti, et chi cogliesse, o portasse fuora della possessione altrui da dieci in su caschi in pena in soldi vinti al Commune, et in soldi quaranta per emenda al patrone di dì, et di notte si dupplichi la pena et l'emenda, et chi l'accusarà, o denuntiarà habbia la metà dell'emenda di dì, et di notte si dupplichi la pena, et l'emenda, et il patrone della possessione possa l[...] che più la emenda, questo non ostante

Della

Cap. 15. Della pena de chi entrasse in Horto d'altri Murato, o chiuso

Item ordinamo che non sia alcuna persona debbia dar danno in horti altrui, et qualunque persona ci fussi trovata, o accusata, o denunciata entrare nelli detti Horti per le mura, o per le siepi o per l'uscio, o per alcun altro luoco senza licenza delli patroni che per l'entrare solamente caschi in pena al Commune in soldi quaranta, et per emenda al patrone in soldi quaranta di di, et di notte si dupplichi la pena, et la emenda, et se nelli detti horti si dessi danno in alcuna generatione di frutti herbe odorifere, o da magnare, oltre la detta pena caschi in pena in soldi cinquanta al patrone di di, et di notte si dupplichi la pena, et se con bestie grosse si dessi danno nelli detti horti caschi in pena al Commune in soldi venti, et per emenda al patrone in soldi venti per ciascheduna bestia, et per ciascheduna fiata, et se con bestie minute caschi in pena in soldi dui, e mezo per ciascheduna bestia al Commune, et per emenda al patrone in soldi dieci di di, e di notte si dupplichi la pena, et chi l'accusarà, o denunciarà habbia la metà della detta emenda

Cap. 16. Della pena de chi darà danno all'Api

[It]em ordinamo chi s'alcuno darà danno nelli Arni dell'Api, o nelli ... di Api guastando, et cogliendo ... di mele caschi in pena al Commune in ... di di, e di notte si dupplichi la pena et l'amenda, saluo che sia lecito al patroni non essendo contento della d.ta stima possa farlo di nuouo stimare, et chi l'accusarà, o, denunciarà habbi la meta della d.ta emenda

Cap. 17. # Della pena de chi darà danno con pulli, o' simili

Item ordinamo chi qualunq. persona desse danno con alcuno generat.e di pulli, o, simili animali in alcuna g.ratione di frutti existenti in horti, are, o, qualunq. possessioni di particular persona, per ciascheduna fiata, et per ciascheduno pollo, et simili animali caschi in pena di denari sei al Commune, et per emenda al patrone di denari dieci, saluo chi se il padrone volesse fare stimare più il suo danno

Cap. 18. # Della pena delle Bestie desero danno in grano

Item statuimo, et ordinamo chi s'alcuna generatione di bestie grosse darano danno in grano pascendo, o, calpestrando in

fine

fine del mese di marzo cioè per fine [illegible] ca
di soldi doi, et ancho in lino o' in canepa [illegible] denari,
per ciaschaduna bestia, et bestie minuti in fino a tre in soldi

uno, da tre in su in denari sei, et questo non s'intenda per
Agnelli lattanti, et questo s'intenda di di, et di notte si rad-
doppi la pena, et da marzo in dietro cioè fino a Agosto si
dupplichi la pena, et piu dando danno in pagliaro, e,
magnando, o, sfascianadolo cada in pena al Commune in soldi
quattro di di, et di notte si dupplichi la pena

Cap. 19 Della pena de chi desse danno in Zaffarame.

Item statuimo, et ordinamo che si alcuna persona darà
danno in Zaffarame d'altri manualmente, o, cogliendo di
Zaffarame o facendo herba cada in pena al Commune in
soldi cinque per ciaschuna fiata di di, et di notte si dup-
plichi la pena, et si con bestie grosse paghi al Commune
soldi vinti, et con bestie minute soldi dieci di di, et di
notte si dupplichi.

Cap. 20. Della pena de chi tagliasse, cavasse o' strampollasse alcun arboro domestico.

Item Volemo, et ordinamo chi se alcuna persona manualmente tagliasse cavasse, o, scavezzasse alcuni arbori domestici come sonno fichi, meli, pera, persichi, castagne, et treogini, o, altri arbori da magnare cada in pena al Commune di soldi quaranta per ciaschedun arbore.

Cap. 21. Della pena de chi desse danno in olmi ó cerque essistenti in possessioni lauoratiue

Item Volemo, et ordinamo, che se alcuna persona darrá danno in olmi, o, cerque existenti in possessioni lauoratiue mozando, o, cauando cada in pena al Commune in soldi quaranta, et chi scapezzasse cada in pena in soldi ~~quaranta~~ quindici, cioé rami morti, et chi mozzasse frasche per fare herba per boui o, altri animali cada in pena al Commune in soldi cinque per frascá.

Cap. 22 Della pena de chi dara danno in selue o, luochi inculti nelli modi sopradetti

Item Volemo, et ordinamo, chi se alcuna persona darrá danno in selue d'altri, o altri luochi inculti in tutti li modi sopradetti cada in pena al Commune per ciascheduna frasca in soldi cinque et chi facesse pali per vigne per ciascheduno fascio cada in pena in soldi cinque.

Cap. 23. Della pena de chi guastasse sepe, o, lacciata

Item

Item volemo, et ordinamo ... una se... ... siepe d'altri, o, lavviata, cada in pena al Commun ... soldi venti et sia obligato tra' otto di', haverla refatta sotto la pena di 87
soldi venti, et piu' di chi toglesse pali, scagnoni, o, pertiche, o, altro lignami per il bisogno di vigne o, pergole cada in pena al Communi in soldi venti, et sia tenuto tra otto di' haverli resi al patroni sotto la d.a pena

Cap. 24 Della pena de chi togliesse paglia d'altri

Item volemo che chi togliesse paglia d'altri tanto di pagliaro, quanto di altro luoco senza volunta' del patrone, cada in pena per ciaschun fascio, covino o, sacco in soldi dieci di di, e, di notte in soldi venti

Cap. 25 Della pena de chi darra' danno in herba di prato, o, altre possessioni.

Item volemo, et ordinamo che si' alcuna persona dara' danno in prato, o, in campo segnato per herba, o, in altri possessioni dove fosse alcuna generatione d'herba cada in pena al Commune per ciaschedun fascio, et per ciaschiduna volta in soldi cinque, et chi dara' danno con bestie grosse cada in pena per ciaschedun

Di cinq. [illegible] luna facia di di, et di notte si
[illegible] la pena, et con soldi menuti in soldi dui, et questo si
intende da Kal. di Aprile fino a Kal. d'ottobre inclusive —

Cap. 26. Della pena de chi togliesse canne d'altri

Item volemo, et ordinamo che alcuna persona togliesse canne di
canneto d'altri, o, di Orgne, o, di qualunche luoco si fosse da
dui in su in fine in cento paghi al Commune soldi cinq. et
da quello in su per ogni centinaro in soldi dieci de di, et
di notte si dupplichi la pena.

Cap. 27. Della pena de chi desse danno in Poponi, et altri simili

Item volemo, et ordinamo che alcuna persona desse danno in terre
doue fussero poponi, zucche, cetroli, cepolle, agli, cocommari
o, altri frutti paghi al Commune soldi trenta di di, et di notte
si dupplichi la pena, et che alcuna bestia grossa ci desse danno
o, entrasse paghi per ciascheduna bestia soldi dieci, et bestie
minute soldi cinq. di di, et di notte si dupplichi la pena

inserto B 52

Avviso

Il Sindaco di Castagneto

I pravvoli danni che vanno recandosi da alcuni possidenti di questo Luogo coll'abusarsi di far pascere il Bestiame ed in specie i Suini in questa Carbonara hanno dovuto richiamare tutta l'attenzione di questo [illegible] onde eliminare sì fatto inconveniente, per il che richiamando alla più stretta osservanza il Capitolo 32. del Lib. 3.o di questo Statuto Locale tuttora in pieno vigore, non che le parissime disposizioni in antecedenza emanate dai Sindaci pro tempore si dispone quanto appresso.

Chiunque si farà lecito di far pascere da oggi in poi nella sud.a Carbonara il Bestiame di qualunque sorte incorrerà irremissibilmente nelle penali comminate e stabilito nel sud.o Capit.o 32. di questo Statuto Locale ~~[illegible]~~ e al pagamento di due soldi per ciascuna Bestia minuta e di cinque per ciascuna Bestia grossa, oltre le spese

Li 24. Aprile 18[illegible]

Il Sindaco

87v

ins Bv

Adì 10. 9bre 1853.
Copia simile è stata
affissa nel Solito luogo
di Castagiola in fede

C. Benvenuti Curd

Cap. 26

Cap. 27